

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Dal pater all'argentarius. Profili giuridici dell'attività contabile in diritto romano

This is a pre print version of the following article:

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1720914> since 2021-03-01T12:51:44Z

Publisher:

Aracne

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

LUCIA ZANDRINO

**Dal *pater* all'*argentarius*: aspetti giuridici
della contabilità romana**

Premessa

Questo volume conclude idealmente un mio percorso di ricerca durato alcuni anni, diretto a delineare un quadro dei più salienti profili giuridici della contabilità privata nell'antica Roma, riguardo al quale sono già apparse mie pubblicazioni. Gli esiti di tale percorso sono qui ripresi, rielaborati, ampliati e corretti laddove meditazioni successive mi abbiano condotto a ricredermi sui risultati precedentemente raggiunti.

Capitolo 1: La contabilità privata: il ‘*codex accepti et expensi*’

1.2. Il ‘*codex accepti et expensi*’: profili semantici, origine, riferimenti storici

1.2.1. ‘*Codex accepti et expensi*’: profili semantici e correlati empirici

È la *pro Roscio comoedo* di Cicerone¹ ad informarci primariamente dell’esistenza di un ‘*codex accepti et expensi*’, che, nelle parole dell’Arpinate, appare essere, in ambito privatistico, la più importante scrittura contabile del mondo romano, la cui tenuta era investita di un carattere di sacralità². L’espressione ‘*codex accepti et expensi*’, che ricorre soltanto nella *pro Roscio com.*³, sembrerebbe connessa ad aspetti concreti di tale forma di documentazione: aspetti la cui comprensione contribuisce ad una più precisa analisi del tema di indagine.

In latino, ‘*caudex*’ (originaria forma di ‘*codex*’)⁴, designa, in una prima accezione, il tronco o il ceppo degli alberi; secondariamente, per metonimia (e con ciò

¹ Sulla *Pro Roscio comoedo* si veda in generale *infra*, Cap. 3.

² Si veda *Pro Roscio com.* 2.7, su cui *infra* nel presente testo.

³ Si vedano BIA e BTL: cfr. P GRÖSCHLER, *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin, 1997, 71. Per le occorrenze di ‘*codex accepti et expensi*’, si vedano Cic., *Pro Roscio com.* 1.4: *Quo modo tibi tanta pecunia extraordinaria iacet? Quo modo HS ccciccc in codice accepti et expensi non sunt?*; 2.5: *...non habere se hoc nomen in codicem accepti et expensi relatum confitetur, sed in adversariis patere contendit*; 3.8: *Tamen in codicem accepti et expensi <referri> debuit*; 3.9: *Utrum cetera nomina in codicem accepti et expensi digesta habes an non?* ove la dizione ricorre per esteso; ma nella *Pro Roscio* il termine ‘*codex*’ ricorre da solo, nel medesimo senso, altre ventisette volte. L’Arpinate, peraltro, nel medesimo testo, usa indifferentemente ‘*tabulae*’ in luogo di ‘*codex*’: v. ad es. in 1.1: *...qui per tabulas hominis honesti pecuniam expensam tulerunt*; 1.2: *Aequae enim tabulae condemnantur eius qui verum non rettulit et eius qui falsum perscripsit*; 1.3: *Non conficit tabulas?*; ecc. In Cic., *In Verrem, act. sec.*, 2.76.186, ricorre la dizione “*tabulae accepti et expensi*” con riferimento alle scritture contabili dei *publicani*. In Plaut., *Most.* 304, ricorre la dizione “*ratio accepti et expensi*”; e così pure in D. 2.14.47.1 (Scaev. l. 1 *dig.*) (per un’analisi del testo, si veda il mio *La delegazione in diritto romano*, I, Napoli, 2010, 158 ss.). Negli archivi papiracei della tenuta di Aurelio Appiano, la ricorrente dizione greca ‘λόγος λήμματος κῆτι βναλώματος’ sembra peraltro tradurre ‘*ratio accepti et expensi*’: si veda D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt: the Heroninos archive and the Appianus estate*, Cambridge, 1991, *Appendix I*, 426, riga 4.

⁴ Il termine è di etimo ignoto, ma forse correlato al greco κορμός: si vedano A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire etymologique de la langue latine*⁴, I, Paris, 1959, *sub v. Codex (caudex)*, 130; A. WALDE, J. B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1965, *sub v. Caudex, codex*, 186. Si vedano altresì E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, I, *sub v. Caudex*, 558; TTL, III, 2, *sub v. Codex (caudex)*, col. 1403 ss.

differenziandosi nella più “moderna” forma ‘*codex*’⁵, esso designa l’insieme di più *tabulae* (di numero variabile)⁶ destinate a materiale di scrittura⁷. Appare del tutto coerente con tale accezione che l’insieme di *tabulae* destinato alla scrittura (sia pure, nel caso, specificamente) contabile venisse chiamato ‘*codex*’.

Le *tabulae* con funzione scrittoria erano solitamente di legno chiaro e di dimensioni contenute⁸, circondate da una cornice parimenti in legno e coperte di cera scura

⁵ Così A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire etymologique de la langue latine*⁴, loc. ult. cit.

⁶ I ritrovamenti archeologici attengono per lo più a polittici di due o tre tavole, anche se vi sono testimonianze di *codices* ben più voluminosi, come ad es. ad Ercolano. Per un quadro completo sulle modalità di utilizzo delle *tabulae* e per la storia del termine ‘*codex*’ si veda ancora il pur risalente W. SCHUBART, *Das Buch bei den Griechen und Romern: eine Studie aus der Berliner Papyrussammlung*, Berlin, 1907, nonché, più recentemente: C. H. ROBERTS, *The Codex*, in *Proceedings of the British Academy*, 40, 1954, 169 ss.; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation*, Göttingen, 1980, 42-43; C. H. ROBERTS, T. C. SKEAT, *The Birth of The Codex*, London, 1983, 5-34; J. VAN HOELST, *Les origines du codex*, in A. BLANCHARD, *Les débuts du codex: actes de la journée d'étude organisée à Paris les 3 et 4 juillet 1985 par l'Institut de Papyrologie de la Sorbonne et l'Institut de Recherche et d'Histoire de Textes*, 1989, 13 ss.; G. CAVALLO, *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano*, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), *Princeps urbium. Cultura e vita sociale dell'Italia romana*, Milano, 1991, 171 ss., part. 173-194, ove anche può vedersi un cospicuo apparato di immagini provenienti da affreschi e rilievi scultorei in tema di materiale scrittoria; ID., *Le tavolette come supporto della scrittura: qualche testimonianza indiretta*, in É. LALOU (a cura di), *Les tablettes à écrire de l'antiquité à l'époque moderne*, Turnhout, 1992, 97 ss.; P. GRÖSCHLER, *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkunden-funden*, cit., 18 ss.; H. BLANCK, *Il libro nel mondo antico*, ed. rivista e aggiornata a cura di Rosa Otranto, Bari, 2008, 66 ss.; S. AMMIRATI, *Sul libro latino antico: ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma, 2015, 34 ss. Per una dettagliata ricognizione ed analisi delle testimonianze in tema di *tabulae* rinvenibili nelle fonti letterarie, si veda P. DEGNI, *Usi delle tavolette lignee e cerate nel mondo greco e romano*, Messina, 1998. Sull’uso delle *tabulae* per la redazione scritta di *negotia*, si vedano L. WENGER, *Die Quellen des Römischen Rechts*, Wien, 1953, 74 ss.; L. BOVE, *Le tabulae ceratae*, in *Atti del XVII Congresso di Papirologia*, II, Napoli 1984, 1189 ss.

⁷ Così Sen., *De brev. vitae*, 13.4: ...*Claudius is fuit, Caudex ob hoc ipsum appellatus quia plurium tabularum contextus caudex apud antiquos vocatur, unde publicae tabulae codices dicuntur et naves nunc quoque ex antiqua consuetudine quae commeatus per Tiberim subvehunt codicariae vocantur*; Varro ap. Non. (ed. Lindsay, III), 535M, 16-19: *quod antiqui pluris tabulas coniunctas codices dicebant; a quo in Tiberi navis codicarias appellamus*. Sul passo seneciano, v. più avanti nel testo.

⁸ Diversamente, gli *anaglypha Traiani* (si veda *infra* nel testo) rappresentano *tabulae publicae* di dimensioni notevolissime, grandi poco meno della metà di un uomo adulto, seppure la testimonianza non sia perfettamente conclusiva, potendosi trattare di un caso di enfasi iconografica dovuta alla celebrazione degli eventi narrati dal bassorilievo. Il legno delle tavolette poteva essere di diversa qualità. Sul territorio italiano è comune l’abete; i ritrovamenti nel Regno Unito vedono l’utilizzo dell’ontano, del faggio o della betulla; le fonti letterarie menzionano il bosso (così Prop., 3.23.7-8), legno peraltro dominante nel mondo greco, come osserva P. DEGNI, *Usi delle tavolette lignee e cerate nel mondo greco e romano*, cit., 66-67. Particolare appare il caso di Vindolanda, ove, per la maggioranza delle *tabulae*, la scrittura è apposta direttamente con inchiostro. Sulle caratteristiche fisiche e dimensionali delle tavolette nei ritrovamenti archeologici, si vedano, tra i molti: J. ANDREAU, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, Rome, 1974, 13-23 (cap. 1); G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum: Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Roma, 1999, 12 ss.; ID., *Dittici e trittici nella documentazione campana*, in M. DAVID (a cura di), *Eburnea diptycha: i dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari, 2007, 81 ss.; J. G. WOLFF, *Neue Rechtsurkunden aus Pompeji. Tabulae Pompeianae Novae*, Darmstadt, 2010, 19 ss.; nonché il sito (sito ufficiale per il ritrovamento vindolanense) <http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/>. Sulle peculiari caratteristiche

(*ceratae*, appunto): sulle *tabulae*, le lettere venivano tracciate per mezzo di uno stilo; lo stilo asportava la cera, facendo così comparire il legno chiaro sottostante⁹. Lo spessore della cornice, maggiore di quello della tavoletta, impediva che le facce interne sfregassero l'una contro l'altra, abradendo la scrittura.

In una seconda (successiva e più nota) accezione, 'codex' designa (non più l'insieme di tavolette, ma) l'insieme di fogli di papiro o pergamena, piegati al centro e cuciti insieme, per lo più rilegati¹⁰.

Le tappe del passaggio dal *codex* di *tabulae* al *codex* di papiro o pergamena sono assai discusse, ma il tema esula da quanto qui di interesse, poiché lo spostamento semantico è successivo all'età del 'codex' menzionato da Cicerone¹¹. Può dirsi riassuntivamente che papiro (*charta*) e pergamena (*membrana*) venissero conosciuti quali materiali scrittorii, nel mondo romano, successivamente alla tavoletta, con cui per lungo tempo avrebbero convissuto: essi venivano originariamente utilizzati, l'uno in forma di rotolo (*volumen*), per opere di una certa ampiezza, e l'altra in forma di quaderno (*membranae*, al

delle tavolette londinesi di recente scoperta, si veda R. S. O. TOMLIN, *Roman London's First Voices: Writing Tablets from the Bloomberg Excavations, 2010–14*, London 2016, 20 ss. Per una esposizione riassuntiva dei più rilevanti ritrovamenti di tavolette nel mondo romano, si veda R. MARICHAL, *Les tablettes à écrire dans le monde romain*, in É. LALOU (a cura di), *Les tablettes à écrire de l'antiquité à l'époque moderne*, cit., 165 ss. Tra i materiali usati per le tavolette, v'era altresì l'avorio, ove il contenuto della scrittura e le condizioni economiche di colui al quale la scrittura perteneva richiedessero tanta preziosità: così Mart. 14.5, che ne consiglia il dono a personaggi di riguardo. L'uso dell'avorio venne a diffondersi particolarmente nel III-IV sec. d.C.: si veda M. DAVID, *Elementi per una storia della produzione dei dittici eburnei*, in ID. (a cura di), *Eburnea diptycha: i dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari, 2007, 13 ss.

⁹ Sicché la scrittura prendeva un aspetto opposto a quello moderno: non nero su bianco, ma bianco su nero.

¹⁰ Sulle caratteristiche dei *codices* in papiro o pergamena, si veda E. G. TURNER, *The Typology of The Early Codex* (1977), Eugene (Oregon), 2010; cfr. S. AMMIRATI, *Sul libro latino antico*, cit., *passim*, part. 105 ss.

¹¹ In questo senso, R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit. 45. Riguardo al passaggio dal *codex* tabulare al *codex* papiraceo/pergameneo, molto discussa appare la portata di Suet., *Jul. 56.6: Epistulae quoque eius ad senatum extant, quas primum videtur ad paginas et formam memorialis libelli convertisse, cum antea consules et duces non nisi transversa charta scriptas mitterent*. Se, da tale testo, appare chiaro come Cesare non si avvalesses, per la propria corrispondenza, del rotolo papiraceo scritto in senso orizzontale ("*transversa charta*"), è tuttavia più dubbio determinare la natura della conversione "*ad paginas et formam memorialis libelli*": si veda il dibattito sul punto, come sul passaggio dall'uno all'altro *codex*, fra C. H. ROBERTS, T. C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 13 ss.; J. VAN HOELST, *Les origines du codex*, cit., 17 ss.; G. CAVALLO, *Le tavolette come supporto della scrittura*, cit., 100. Un punto di svolta è forse stato costituito dal c.d. formato a fisarmonica ("*concertina format*"), o a dittici indipendenti, nel quale sembrerebbe presentarsi uno dei più noti insiemi tabellari ritrovati a Vindolanda: si veda A. K. BOWMAN, *The Vindolanda Writing Tablets and The Development of The Roman Book Form*, in ZPE, 18, 1975, 236 ss., 249 su Suet., *Jul. 56.6*.

plurale)¹², per appunti o bozze. Se il papiro in Roma è già in uso nell'età repubblicana¹³, la diffusione della pergamena sembrerebbe attestarsi intorno al I sec. d.C.¹⁴. Nelle fonti, Marziale appare il primo ad essersi avvalso di codici di pergamena (di piccole dimensioni, tali da stare nel cavo della mano, ossia nel pugno: *pugillares*), con ciò ponendosi quale precursore rispetto ai suoi contemporanei¹⁵. La transizione dal *codex* di tavolette al *codex* di fogli di papiro o pergamena si ritiene compiutamente attuata

¹² C. H. ROBERTS, T. C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 20-23. Anche la pergamena poteva però essere usata in rotolo: così Cic., *Ep. ad Att.* 13.24: *Quattuor *4N2EΔV4 sunt in tua potestate*; D. 32.52 *pr.* (Ulp. l. 24 *ad Sab.*), per il cui testo v. nt. 14.

¹³ Così L. WENGER, *Die Quellen des Römischen Rechts*, cit., 78 ss., che menziona, quale momento iniziale della circolazione del papiro, l'ultimo secolo della Repubblica. Più recentemente, N. LEWIS, *Papyrus in Classical Antiquity*, Oxford, 1974, 88 s., ha osservato che, nonostante la prima fonte a menzionare il papiro sia un frammento di Ennio (*nec me <rem> decet hanc carinantibus edere chartis*), l'uso del papiro dovrebbe farsi (almeno) risalire al momento in cui Roma ebbe rapporti diretti con l'Egitto, ossia all'epoca di Tolomeo II (III sec. a.C.), se non probabilmente ad epoca ancora precedente. Cfr. C. H. ROBERTS, T. C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 6.

¹⁴ *Orat.*, *Sat.* 2.3.1-2: *Sic raro scribis, ut toto non quater anno/ membranam poscas, scriptorum quaeque retexens,/ iratus tibi, quod vini somnique benignus/ nil dignum sermone canas. Quid fiet?; Ars poetica*, 386-390: *Siquid tamen olim/ scripseris, in Maeci descendat iudicis auris/ et patris et nostras, nonumque prematur in annum/ membranis intus positis; delere licebit/ quod non edideris; nescit vox missa reverti.*; *Pers.*, *Sat.*, 3.10-11: *Iam liber et positus bicolor membrana capillis/ inque manus chartae nodosaeque venit harundo.*; *Quint.*, *Inst. or.*, 10.3.31: *Scribe optime ceris, in quibus facillima est ratio delendi, nisi forte visus infirmior membranarum potius usum exiget, quae ut iuvant aciem, ita crebra relatione, quoad intinguntur calami, morantur manum et cogitationis impetum frangunt.* Secondo R. R. JOHNSON, *The Role of Parchment in Greco-Roman Antiquity*, Ann Arbor (Michigan), 1968, 22 ss., part. 53 ss., l'arrivo della pergamena in Roma sarebbe antecedente all'età classica e andrebbe riconnesso con l'invasione dell'Egitto da parte di Antiochio Epifanio nel 186 a.C., invasione che avrebbe impedito l'importazione di papiro dall'Egitto: a favore, C. H. ROBERTS, T. C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 6.

¹⁵ *Mart.*, 1.2: *Qui tecum cupis esse meos ubicumque libellos/ et comites longae quaeris habere viae,/ hos eme, quos artat brevibus membrana tabellis:/ scrinia da magnis, me manus una capit./ Ne tamen ignores ubi sim venalis et erres/ urbe vagus tota, me duce certus eris:/ libertum docti Lucensis quaere Secundum/ limina post Pacis Palladiumque forum.*; 14.7 (*Apophoreta*): *Pugillares membranei./ Esse puta ceras, licet haec membrana vocetur:/delebis, quotiens scripta novare voles.* Dai successivi *Apophoreta* 184, 186, 188, 190 e 192, emerge come le *membranae* di Marziale fossero in grado di contenere opere corpose, come ad es. quella di Virgilio: sicché può escludersi che Marziale si riferisse a semplici quaderni pergamenacei e deve appunto ritenersi che egli fosse tra i primi utilizzatori dei *codices*. Vanno altresì ricordati i *libri membranarum* di Nerazio Prisco (D. 1.3.21; D. 12.4.3.5; D. 22.6.2; D. 38.1.49), evidentemente scritti su pergamena, nonché D. 41.1.91 (Gai. l. 2 *rer. cott.*): *Litterae quoque licet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt, ac solo cedere solent ea quae aedificantur aut seruntur. Ideoque si in chartis membranisque tuis carmen vel historiam vel orationem scripsero, huius corporis non ego, sed tu dominus esse intellexeris. Sed si a me petas tuos libros tuasve membranas nec impensas scripturae solve velis, potero me defendere per exceptionem doli mali, utique si bona fide eorum possessionem nactus sim.* Nel passo appare evidente come l'espressione "in chartis membranisque" concerna un codice di papiro o pergamena (cfr. *inst.* 2.77). Deve osservarsi come in nessuna delle testimonianze citate nella presente nota ricorra il termine 'codex', ancorché esse si riferiscano a testi in forma di codice.

intorno al III sec. d.C., come sembrerebbero testimoniare due testi a carattere giuridico, rispettivamente provenienti da Ulpiano e dalle *Pauli sententiae*¹⁶.

La redazione del ‘*codex accepti et expensi*’ su tavolette¹⁷ è variamente confermata.

In primo luogo, è inconfutabile il dato testuale: lo stesso Cicerone usa diffusamente ‘*tabulae*’ in luogo di ‘*codex*’ nella *Pro Roscio comoedo*¹⁸.

Vi sono poi riscontri iconografici. Particolarmente rilevante appare il fregio¹⁹ appartenente alla c.d. “ara di Domizio Enobarbo”, proveniente dal tempio di Nettuno (o,

¹⁶ Si vedano D. 32.52 *pr.* (Ulp. l. 24 *ad Sab.*): *Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia: sed et si in philyra aut in tilia (ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio, idem erit dicendum. Quod si in codicibus sint membraneis vel chartaceis vel etiam eboreis vel alterius materiae vel in ceratis codicillis, an debeantur, videamus. Et Gaius Cassius scribit deberi et membranas libris legatis: consequenter igitur cetera quoque debebuntur, si non adversetur voluntas testatoris; si veda inoltre Pauli Sent., 3.6.87: Libris legatis tam chartae volumina vel membranae et philyrae continentur: codices quoque debentur: librorum enim appellatione non volumina chartarum, sed scripturae modus qui certo fine concluditur aestimatur. La portata dei due testi è stata contestata da F. WIEACKER, *Textstufen klassischen Juristen*, Göttingen, 1975, 105; si vedano però *contra* G. G. ARCHI, *Rec. a F. Wieacker, Textstufen klassischen Juristen*, in IURA, 12, 1961, 428 ss.; E. SCHONBAUER, *Rec. a F. Wieacker, Textstufen klassischen Juristen*, in IURA, 12, 1961, 117 ss.; C. H. ROBERTS, T. C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, cit., 30 ss.*

¹⁷ Un dubbio permane riguardo il rotolo papiraceo di Ercolano di cui riferisce V. ARANGIO-RUIZ, *Le tavolette cerate di Ercolano e i "nomina arcaica"*, in *Mélanges Tisserant*, I, Città del Vaticano, 1964, 14. Cfr. R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 3 e nt. 8.

¹⁸ Si veda nt. 1. Secondo G. E. M. DE SAINTE-CROIX, *Greek and Roman Accounting*, in A. C. LITTLETON, B.S. YAMEY (edd.), *Studies in the History of Accounting*, London, 1956, 42, le fonti sembrerebbero non offrire appigli all’ipotesi che la contabilità potesse anche essere tenuta in un *codex* di pergamena: in particolare, non sarebbero rilevanti a tal fine D. 2.13.10.2 (Gai. l. 1 *ad ed. prov.*): *Edi autem ratio ita intellegitur, si a capite edatur, nam ratio nisi a capite inspiciatur, intellegi non potest: scilicet ut non totum cuique codicem rationum totasque membranas inspiciendi describendique potestas fiat, sed ut ea sola pars rationum, quae ad instruendum aliquem pertineat, inspiciatur et describatur; e neppure D. 32.102 *pr.* (Scaev. l. 17 *dig.*): *uxori meae lateralia mea viatoria et quidquid in his conditum erit, quae membranulis mea manu scriptis continebuntur nec ea sint exacta cum moriar, licet in rationes meas translata sint et cautiones ad actorem meum transtulerim. Dubbioso sul punto R. M. THILO, Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht, cit., 47. Quanto alla contabilità (seppure non coincidente con il *codex accepti et expensi*) su papiro, essa è sicuramente attestata dai ritrovamenti archeologici: di particolare interesse appaiono quelli relativi alla tenuta di Aurelio Appiano in Egitto, presso la città di Arsinoe: si vedano D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt*, cit., 331 ss.; ID., *Accounting on a Large Estate in Roman Egypt*, in R. H. PARKER, B.S. YAMEY (a cura di), *Accounting History: Some British Contributions*, Oxford, 1994, 13-56: cfr. G. MINAUD, *La comptabilité a Rome. Essai d’histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique, romain*, Lausanne, 2005, 309 ss.**

¹⁹ Si vedano: F. CASTAGNOLI, *Il problema dell’Ara di Domizio Enobarbo*, in *Arti figurative*, 1.4, 1945, 181 ss.; R. M. OGILVIE, ‘*Lustrum condere*’, in *JRS*, 51, 1961, 37; F. COARELLI, *L’Ara di Domizio Enobarbo e la cultura artistica in Roma nel II sec. a.C.*, in *Dial Arch.*, 2, fasc. 3, 1968, 302 ss.; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, 119; M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Relief*, Ann Arbor (Michigan), 1982, 5 ss.; P. ZANKER, *Augustus und die Macht der Bilder*, München, 1987, 22-24; E. LA ROCCA, *Linguaggio artistico e politico a Roma nell’età repubblicana*, in C. AMPOLO (a cura di), *Roma e l’Italia: radices imperii*, Milano, 1990, 423-424; G. CAVALLO, *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano*, cit. 174; ID., *Le tavolette come supporto della scrittura*, cit., 99.

forse, di Marte)²⁰ situato sotto la chiesa di San Salvatore in Campo presso il Circo Flaminio e risalente alla fine del II sec. a C.: il quarto lato di esso, conservato presso il Museo del Louvre a Parigi²¹, ha a tema proprio lo svolgersi delle operazioni censuarie, e in esso sarebbe ravvisabile un cittadino romano che effettua la *professio* avanti al censore con il suo *codex* di *tabulae* in mano²².

Inoltre, davvero suggestivo appare il rilievo presente su un monumento funerario conservato presso il museo di Treviri²³, rilievo che rappresenterebbe un soggetto che regge tra le mani un *codex* di *tabulae*. La tavola di sinistra recherebbe i resti di una D, mentre quella di destra recherebbe le tracce di una C (o, più probabilmente di una C e di una R congiunte in monogramma): lettere facilmente interpretabili come iniziali di *debitum* e *creditum*.

Ulteriori indizi sembrano poi segnalare una specifica connessione *ab antiquo* tra il *codex* di *tabulae* e l'uso dello stesso per la redazione di documenti pubblici (*rectius*, di documenti rilevanti sotto il profilo del diritto pubblico): il che varrebbe in pari misura per il *codex accepti et expensi* se, come si vedrà in seguito, deve ritenersi che il rilievo giuridico dello stesso derivi dalla sua connessione con la procedura censuaria.

In questo senso, può ricordarsi la testimonianza di Seneca:

²⁰ L'edificio situato sotto la chiesa di S. Salvatore al Campo fu identificato con il Tempio di Nettuno in circo Flaminio da L. URLICHS, *Skopas Leben und Werke*, Greifswald, 1863, 126 ss., sulla scorta del testo di Plin., *Nat. Hist.* 36, 25 ss., ove appunto si ricorda che Gneo Domizio Enobarbo avrebbe edificato (o restaurato) il tempio di Nettuno, che avrebbe adornato di un gruppo statuario a tema marino realizzato dallo scultore Skopas. L'identificazione effettuata da Urlichs è stata però contestata: si veda F. ZEVI, *L'identificazione del Tempio di Marte «in circo» e altre osservazioni*, in *Mélanges Heurgon*, II, Rome, 1976, 1047 ss.

²¹ Le parti restanti, che mostrano una diversa scena di corteggio marino, sono conservate presso la Gliptoteca di Monaco.

²² Così F. CASTAGNOLI, *Il problema dell'«Ara di Domizio Enobarbo»*, cit., 183; H. KÄHLER, *Seethiasos und Census: Die Reliefs aus dem Palazzo Santa Croce in Rom*, Berlin, 1966, 27; M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Relief*, cit., 10; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, cit., 120; P. MOREAU, *La mémoire fragile: falsification et destruction des documents publics au I^{er} siècle av.*, in C. NICOLET (a cura di), *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Roma, 1994, 132; C. BUR, *Le spectacle du cens. Relecture du déroulement de la professio sous la république romaine*, in *Athenaeum*, 105.2, 2017, 534. *Contra* F. STILP, *Mariage et suovetaurilia. Étude sur le soi-disant «Autel de Domitius Ahenobarbus»*, Roma, 2001, 65-66, la cui diversa lettura del fregio è fortemente contestata dal medesimo Bur, 535-536; e, più recentemente, D. MASCHKE, *Not Census but Deductio: Reconsidering the 'Ara of Domitius Ahenobarbus'*, in *JRS*, 108, 2018, 1 ss.

²³ Ossia il Rheinisches Landesmuseum Trier, nm. 10042: si veda G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 353.

Sen., *De brev. vitae*, 13.4: ...*Claudius is fuit, 'Caudex' ob hoc ipsum appellatus quia plurium tabularum contextus caudex apud antiquos vocatur, unde publicae tabulae codices dicuntur...*

Nella medesima direzione, può menzionarsi altresì la scena contenuta negli *anaglypha Traiani*²⁴, o plutei di Traiano, rinvenuti presso il Foro di Roma: il secondo di tali plutei rappresenterebbe una scena di condono fiscale, nella quale l'Imperatore ordina ai propri sottoposti (*apparitores* o *statores* dell'amministrazione provinciale, riconoscibili come tali dall'abbigliamento a carattere militare) di porre al rogo *codices* voluminosi e di dimensioni rilevanti composti da *tabulae*. Si tratta di nuovo, evidentemente, di *tabulae publicae*: il che conferma, ancora per l'età traiana, la permanenza di un legame tra l'uso delle *tabulae* e la rilevanza pubblicistica di quanto in esse trascritto.

Il senso di '*codex accepti et expensi*', in quanto espressione sintagmatica, è evidentemente determinato, – oltre che da '*codex*', di cui ci si è finora occupati – anche da '*accepti et expensi*', rispettivamente da '*accipio*' e da '*expendo*'²⁵. Il senso dei due genitivi può apparentemente essere reso, in una traduzione assai approssimativa, come «di ciò che è stato ricevuto e di ciò che è stato dato via»²⁶. È evidente però che una effettiva comprensione dell'accezione assunta da '*acceptum*' e da '*expensum*' in questo contesto può aversi solo ove si esamini il contenuto del *codex*, ossia la natura delle poste contabili che tale documentazione ammetteva. Si rinvia pertanto la discussione sul punto a più avanti nel testo.

1.2.2. Origine storica: il *codex* come strumento di accertamento censuario

²⁴ Si vedano M. TORELLI, *Typology and Structure of Roman Historical Relief*, cit., 89 ss., part. 91; P. ZANKER, *Augustus und die Macht der Bilder*, cit., 22–24; G. CAVALLO, *Gli usi della cultura scritta nel mondo romano*, cit., 174; ID., *Le tavolette come supporto della scrittura*, cit., 99.

²⁵ Rispettivamente da '*ad*' e '*cipio*' e da '*ex*' e '*pendo*': si vedano A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*⁴, I, cit., *sub v. Cipio*, 96; e II, cit., *sub v. Pendo*, 495; A. WALDE, J. B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1965, *sub v. Cipio*, 159-160 e II *sub v. Pendo*, 278-280. Si vedano altresì E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, I, cit., *sub v. Accipio*, 39 e II, cit., *sub v. Expendo*, 365-366; TTL, I, 1, *sub v. Accipio*, col. 304 ss., e V, II-2 *sub v. Expendo*, col. 1638 ss.

²⁶ In questo senso letterale, si veda F. L. KELLER, *Beitrag zur Lehre vom römischen Litteral-Kontrakt*, in Sell's Jahrbucher für historische und dogmatische Bearbeitung des römischen Rechts, 1, 1841, 96, il quale infatti rifiuta l'ipotesi che il *codex accepti et expensi* possa includere la menzione dei crediti e dei debiti se non attraverso movimenti fittizi di cassa. *Contra*, R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 10. Sulla tesi di Keller circa il *codex accepti et expensi* come 'Kassenbuch', si veda *infra* nel testo, *sub par. 3.3*.

Secondo un'ipotesi già adombrata da dottrina risalente²⁷, l'origine del *codex accepti et expensi* sarebbe ravvisabile nella connessione tra la tenuta del *codex* e la determinazione del *census*²⁸ quale elemento chiave dell'instaurazione dell'ordinamento c.d. "serviano": connessione che implicherebbe una originaria "valenza pubblicistica" del *codex*.

²⁷ Si veda infatti già R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, Karlsruhe, 1904, 168. Per una esposizione compiuta dell'ipotesi, si veda R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 188 ss.

²⁸ Di tale origine è altresì spia il fatto che l'obbligo di tenuta del *codex accepti et expensi* gravasse soltanto sul *pater* cittadino romano e non sul *filius*: così Cic., *Pro Cael.*, 17: *Tabulas, qui in patris potestate est, nullas conficit*. Si può peraltro ritenere che l'affermazione ciceroniana, enunciando il solo aspetto di stretto diritto, nasconda il fatto che *rationes* (non qualificabili come *codex accepti et expensi* ai fini giuridici) venissero tenute tanto dal *filius* quanto dal servo, massimamente nel caso di tenuta del peculio, ove tali *rationes*, che attestavano le obbligazioni naturali verso il *pater/dominus*, consentivano di rilevare la reale consistenza del peculio stesso, come emerge dalla definizione di Tubero in D. 15.1.5.4 (Ulp. 1. 29 *ad ed.*): *Peculium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus libro sexto digestorum refert, quod servus domini permissu separatim a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur*. Sul punto, si vedano R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 137 ss., con diffuso esame delle fonti; R. PESARESI, *Studi sull'actio de peculio*, Bari, 2012, 77 ss.; J. J. AUBERT, *Dumtaxat de peculio: What's in a Peculium, or Establishing the Extent of the Principal's Liability*, in P. DU PLESSIS (ed.), *Law and Society in the Roman World*, Edinburgh, 2013, 195 ss., il quale, entro un discorso incentrato sul peculio servile, suggerisce (p. 197) che il contenuto di tali *rationes* (e dunque l'esatto ammontare del peculio stesso) fosse precisamente conosciuto dal solo servo gestore del peculio, con una presumibile ripercussione negativa sui terzi contraenti, i quali avrebbero avuto scarse nozioni relative ai beni inclusi nel peculio su cui fosse possibile rivalersi. Può discutersi se un contemperamento o piuttosto un incremento alle difficoltà segnalate da Aubert sia ravvisabile nel principio (che emerge da una serie di testi pompeiani: si vedano D. 15.1.4pr.-1 (Pomp. 1. 7 *ad Sab.*): *Peculii est non id, cuius servus seorsum a domino rationem habuerit, sed quod dominus ipse separaverit suam a servi rationem discernens: nam cum servi peculium totum adimere vel augere vel minuire dominus possit, animadvertendum est non quid servus, sed quid dominus constituendi servilis peculii gratia fecerit*. 1. *Sed hoc ita verum puto, si debito servum liberare voluit dominus, ut, etiamsi nuda voluntate remiserit dominus quod debuerit, desinat servus debitor esse: si vero nomina ita fecerit dominus, ut quasi debitorem se servo faceret, cum re vera debitor non esset, contra puto: re enim, non verbis peculium augendum est*; D. 15.1.49.2 (Pomp. 1. 4 *ad Q. Muc.*): *Ut debitor vel servus domino vel dominus servo intellegatur, ex causa civili computandum est: ideoque si dominus in rationes suas referat se debere servo suo, cum omnino neque mutuum acceperit neque ulla causa praecesserat debendi, nuda ratio non facit eum debitorem*.) per il quale il peculio sarebbe incrementabile (dunque anche costituibile?) solo *re*: principio che avrebbe come corollario la regola "*nuda ratio non facit debitorem*" (cfr. D. 39.5.26 (Pomp. 1. 4 *ad Q. Muc.*): *Nuda ratio non facit aliquem debitorem: ut puta quod donare libero homini volumus licet referamus in rationes nostras debere nos, tamen nulla donatio intellegitur*) espressa con riferimento all'ipotesi del *pater* che inserisca nelle proprie *rationes* poste contabili a proprio debito verso il peculio, ma anche all'ipotesi di chi semplicemente annoti nelle proprie *rationes* di essere debitore di taluno a cui in realtà intende donare. Sui testi in parola, si veda ancora R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 142-144; in particolare, su D. 15.1.49.2 e D. 39.5.26 si vedano G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 114 ss., ove anche ricostruzione del testo che lo studioso suppone originale rispetto alle (da lui presunte) interpolazioni; e L. ZANDRINO, *La delegatio, profili semantici*, cit., 182 ss., ove anche bibliografia; si veda ancora *infra* nel testo, in tema di contratto letterale. Sull'emersione del concetto di *obligatio naturalis* in riferimento ai rapporti del *filius* verso il *pater*, si veda S. LONGO, *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano, 2003, 18 ss., ove pure cospicua bibliografia. Per altro verso, va osservato come appaia improbabile che tutti i *patresfamilias* tenessero un *codex*: la connessione del *codex* al *census* implicava infatti che la tenuta del *codex* gravasse soprattutto sulle classi alte (e in ogni caso certamente non su chi

L'ipotesi è stata ripresa da Behrends²⁹, che l'ha ampliata e portata ad ulteriori conseguenze.

Lo studioso ha inquadrato la relazione tra *codex* e *census* nella prospettiva conseguente alla visione timocratica della prima età repubblicana, visione che avrebbe implicato una (imprescindibile) correlazione tra ruolo politico e posizione economica pertinente ai singoli cittadini: da ciò, dunque, la necessità di una corretta valutazione patrimoniale, soddisfatta mediante la determinazione del *census*. Tuttavia, tale valutazione non avrebbe potuto dirsi corretta o completa se essa avesse potuto prescindere dalla considerazione dei debiti e dei crediti, che dunque, a parere dello studioso, deve ritenersi senz'altro costituissero fin da subito, a fianco della registrazione dei movimenti di cassa, una delle poste contabili la cui registrazione era obbligatoria. Conclusivamente, Behrends propone di far risalire la tenuta del *codex* all'età delle XII tavole (età dell'*actio rationibus distrahendis*³⁰, il cui esercizio sembrerebbe presupporre l'obbligatoria tenuta di scritture contabili), se non all'età del re Servio Tullio, come voluto dalla tradizione annalistica³¹.

Una così accentuata risalenza della connessione storica tra ordinamento serviano, *census* e tenuta delle scritture contabili appare però, sotto molti aspetti, questione delicata, che merita considerazioni ulteriori.

1.2.3. *Census* e *codex*: il problema temporale

È noto come, secondo le fonti³², l'instaurazione dell'ordinamento centuriato sarebbe dovuta alla figura del re Servio Tullio, che si sarebbe fatto promotore della riforma politica (relativa alla facoltà di voto nei comizi, differenziata per classi), militare

non aveva patrimonio), che avevano interesse a dimostrare il loro livello patrimoniale sia quanto all'ingresso nella cavalleria dell'esercito sia quanto al ruolo sociale e alla carriera politica: così G. E. M. DE SAINTE-CROIX, *Greek and Roman Accounting*, cit., 44; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 9 nt. 10. Cfr. C. BUR, *Le spectacle du cens*, cit., 541 ss. secondo il quale la comparsa effettiva avanti ai censori (e non ai semplici *iuratores*) nella procedura censuaria concerneva solo una minoranza di soggetti, tra i quali coloro che, arricchitisi, salivano di classe, e coloro che, essendo di rango elevato, richiedevano l'attestazione della loro *dignitas* in modo solenne.

²⁹ O. BEHREND, *Das Litteralvertrug. Geldtruhe (arca) und Hausbuch (codex accepti et expensi) im römischen Privatrecht und Zensus*, in *Mélanges Witold Wolodkiewicz*, I, Varsovie, 2000, 57 ss.

³⁰ Tab. XII, 8, 20b, in FIRA I, 62 (=Tryph. D. 26.7.55.1; Cic., *De or.*, 1.36.166-167).

³¹ O. BEHREND, *Das Litteralvertrug*, cit., 71-72.

³² Liv., *Ab Urbe condita*, 1.43; Cic., *De republica* 2, 22, 30; Dio. Hal., 4.16.2; ma vedi anche Aul. Gell., 6.13.1; Plin., *Nat. Hist.* 33.3.43; Varr., 5.101.

(relativa ai diversi ruoli che gli appartenenti alle diverse classi ricoprivano nell'esercito: cavalleria, fanteria pesante, fanteria leggera, ecc.) e infine fiscale (dalla originaria ed iniqua tassazione indifferenziata *pro capite*³³, al *tributum* progressivo in ragione della classe patrimoniale di pertinenza³⁴) connessa alla individuazione delle classi e alla procedura censuaria. Stando alla lettera di tali testimonianze, la procedura del *census*, entro la quale la tenuta del *codex* avrebbe avuto rilevanza, sarebbe stata attuata già nel VI sec. a.C.

Le testimonianze del carattere così marcatamente innovativo, sotto il profilo istituzionale, del regno di Servio Tullio sono state oggetto di contestazioni radicali³⁵, come anche sono state riconosciute quali tendenzialmente veritiere³⁶. Ad oggi, però, la maggior parte degli studiosi appare incline ad accogliere l'aspetto più sostanziale di tali innovazioni e a ritenere probabile la risalenza all'età monarchica di rilevanti riforme³⁷,

³³ Sulla leggendarietà di questa tassazione, si vedano: L. CLERICI, *Economia e finanza dei Romani*, Bologna, 1943, 449 ss.; E. GABBA, *Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana. Appendici. I. Il tributo preserviano* (1977), ora in ID., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, 133-134; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli, 1972, 212-214

³⁴ Liv., 1.42.5; Dio. Hal., 4.9.7.

³⁵ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, III, 1 (1886), rist. anast. Basel, 1952, 245; G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani I. Roma dalle origini alla monarchia* (1907), nuova ed. stabilita sugli inediti, Firenze, 1980, 374; H. LAST, *The Servian Reforms*, in JRS, 35, 1945, 38; U. COLI, *Tribù e centurie nell'antica repubblica*, in SDHI, 1955, 184, 195, il quale nega la stessa storicità di Servio Tullio. In tempi più recenti, notoriamente critica è stata la posizione di A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor (Michigan), 1965, 123 ss., 318 ss., nonché ID., *Römische Frühgeschichte: Kritik und Forschung seit 1964*, Heidelberg, 1976, part. 48 ss., 69 ss., 111 ss., secondo il quale la figura di Servio Tullio e peraltro l'intera "grande Roma dei Tarquini" non sarebbero altro che una creazione propagandistica di epoche successive (essenzialmente dovuta, nella prospettiva dell'Alföldi, a Fabio Pittore).

³⁶ Tra gli studiosi particolarmente inclini ad accogliere le testimonianze delle fonti come autentiche, P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, 668 ss.; E. GJERSTAD, *Early Rome, V, The Written Sources*, Lund, 1973, 301 ss.; ID., *Early Rome, VI, Historical Survey*, cit., 148 ss.

³⁷ Nella sterminata bibliografia in questo senso, si vedano: P. FRACCARO, *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in *Atti del II congresso nazionale di studi romani*, III, Roma, 1931, 91 ss. (= *Opuscula*, II, *Studi sull'età della rivoluzione romana, scritti di diritto pubblico, militare*, Pavia, 1957, 287 ss.); ID., *Ancora sull'età dell'ordinamento centuriato*, in *Atheneum*, 22, 1934, 57 ss. (= *Opuscula*, II, cit., 293 ss.); A. MOMIGLIANO, *Studi Alessandrini in memoria di A. Rostagni*, Torino, 1963, 180 ss.; ID., *Rec. a Early Rome and the Latins di A. Alföldi*, in JRS, 57, 1967, 212; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, cit., 170-171; J. HEURGON, *Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'au guerres puniques*, Paris, 1969, 247 ss. (trad. it. a cura di G. Maddoli, con molte integrazioni rispetto all'originale francese, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica*, Bari, 1972, 222 ss.); G. POMA, *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana. Tendenze e prospettive della ricerca 1963-73*, Roma, 1974, 12 ss., 27 ss.; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, 66 ss.; R. M. OGILVIE, *Early Rome and the Etruscans*, Glasgow, 1976, 45 ss.; M. PALLOTTINO, *Servius Tullius, à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques*, in *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1977, 216-235; G. VALDITARA, *Studi sul magister populi: dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*,

seppure non esattamente coincidenti con il quadro specifico illustrato dalle fonti, che viene invece riferito all'età repubblicana del III sec. a.C. Più specificamente, si è ipotizzato che la riforma serviana originaria prevedesse in realtà l'individuazione di una sola *classis* di armati *privato sumptu*, esente da tributi, a cui si sarebbe contrapposta la massa indistinta degli *infra classem*: i quali, in progresso di tempo, sarebbero stati via via ricompresi in “nuove” (rispetto a quella originaria) classi dell'ordinamento (a loro volta poste in relazione con la creazione dei *tribuni militum consulari potestate*)³⁸.

Con preciso riferimento al censo, poi, svariati dettagli della narrazione relativa all'instaurazione dell'ordinamento serviano appaiono non congruenti con la risalenza all'età serviana³⁹.

In primo luogo, appare rilevante il dato relativo al censo necessario per l'appartenenza alle singole classi, censo che è espresso dalle fonti in termini monetari (assi in Livio, dramme in Polibio e mine in Dionigi)⁴⁰. Ciò implicherebbe che, quanto a questo specifico aspetto, le fonti si riferiscano ad un'epoca successiva a quella in cui sarebbe

Milano, 1989, 41 ss., part. 49. Sul rapporto tra la figura di Servio Tullio e quella dell'etrusco Mastarna, si vedano in particolare G. VALDITARA, *Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio*, in SDHI, 52, 1986, 395 ss.; ID., *Studi sul magister populi*, cit., 73; e D. BRIQUEL, *Le témoignage de Claude sur Mastarna/Servius Tullius*, in Revue belge de philologie et d'histoire, 68, 1990, 86 ss.

³⁸ Sulle tappe di questo sviluppo, si vedano: P. FRACCARO, *La storia dell'antichissimo esercito romano*, cit., *ibid.*; L. CLERICI, *Economia e finanza dei Romani*, cit., 364; le *Discussions VII et VIII in Entretiens sur l'Antiquité Classique. Tome XIII. Les origines de la République romaine. Neuf exposés suivis de discussions*, Genève 1967, 279 ss.; E. GABBA, *Esercito e fiscalità a Roma in età repubblicana*, cit., 120; T. J. CORNELL, *The Value of Literary Tradition Concerning Archaic Rome*, in K. A. RAAFLAUB (a cura di), *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspective on the Conflict of the Orders* (1986), repr. London, 2005, 72.

³⁹ Da ultimo, una puntuale e complessa contestazione dell'origine del *census* all'età monarchica è stata formulata da M. HUMM, *Servius Tullius et la censure*, in M. COUDRY, T. SPÄTH, *L'invention des grands hommes de la Rome antique/Die Konstruktion der grossen Männer Altroms: actes du colloque du Collegium Beatus Rhenanus, August 16-18 septembre 1999*, Paris, 2001, 222-223; e soprattutto ID., *Appius Claudius Caecus: la République accomplie*, Rome, 2005, 275 ss., 308 ss. Humm ritiene che “le système complexe des cinq classes n'aurait probablement pu apparaître, après plusieurs changements, que vers la fin du IV^e siècle et fonctionna dans sa forme «servienne» vraisemblablement seulement à partir de la censure d'Appius Claudius Caecus”. Per l'analisi di altri anacronismi relativi alla figura di Servio Tullio, si vedano altresì J. POUCKET, *Le rois de Rome. Tradition et histoire*, Bruxelles, 2000, 351 ss.; S. POLETTI, *Il Servio Tullio di Livio e le sue 'contraddizioni' a proposito dell'elezione ritardata in Liv. I, 46, 1 e di altri stratagemmi liviani*, in Studi Classici e Orientali, 59, 2013, 117-151.

⁴⁰ Così già TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, cit., 245 ss., part. 247, 249; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, cit., 185-186; A. ALFÖLDI, *Römische Frühgeschichte: Kritik und Forschung seit 1964*, Heidelberg, 1976, 69.

circolato il solo *aes rude*⁴¹ (dunque, ad un'epoca successiva a quella di Servio Tullio⁴²), ma precedente a quella in cui la moneta ordinaria di scambio divenne il sesterzio.

Un'ulteriore implicazione, meno immediata a percepirsi, è quella che concerne un aspetto specifico della testimonianza di Livio e Dionigi, dal cui raffronto emerge una equivalenza tra il denario (la prima moneta d'argento romana), la drachma e dieci assi⁴³. Tale equivalenza risponde al vero solo se si prende in considerazione il periodo in cui il denario corrispondeva a dieci assi sestantali: periodo che decorre dal momento dell'introduzione del denario fino a circa il 150 a.C.

Sul momento dell'introduzione del denario v'è però grande dissenso in dottrina. Sulla base della testimonianza di Plinio e di Livio⁴⁴, alcuni datano tale introduzione al

⁴¹ Appare verosimile che l'*aes rude* abbia continuato ad essere *signatum* (ossia non propriamente coniato in moneta ma fuso in forma di rozzo "lingotto" e recante un'impronta: *signatum*, appunto) anche successivamente all'introduzione della moneta coniatata: ciò può essere desunto dal fatto che alcuni *signa* sembrerebbero riferibili ad eventi accaduti già in età di conio monetale. Si veda in proposito J. P. C. KENT, *Roman Coins*, London, 1978 (revised edition from J. P. C. KENT, B. OVERBECK, A. U. STYLOW, *Die Römische Muntze*, Munich 1973), 10.

⁴² Secondo la testimonianza di Plin., *Nat. Hist.* 33.43, desunta da Timeo, l'*aes signatum* avrebbe costituito un'innovazione voluta dal medesimo Servio Tullio. La fondatezza della notizia è stata oggetto di un acceso dibattito tra A. ALFÖLDI, *Timaios' Bericht über die Anfänge der Geldprägung im Rom (Taf. 12-19)*, in *RM*, 68, 1961, 64 ss., part. 77, fortemente critico verso la fonte pliniana; e A. MOMIGLIANO, *Timeo, Fabio Pittore e il primo censimento di Servio Tullio*, in *Miscellanea Rostagni*, Torino, 1963= *Terzo contributo*, II, Roma, 1966, 649-656; nonché S. MAZZARINO, *Il pensiero storico-classico*, II.1, Bari, 1966, 511 s. n. 383, diversamente inclini ad accoglierne la sostanza. A seguito dei ritrovamenti di depositi votivi di pezzi di bronzo coevi all'età serviana, il dibattito appare ormai tendenzialmente risoltosi in favore della tesi Momigliano-Mazzarino, seppure permangono profili di discussione in ragione della divergenza tra la notizia di Timeo/Plinio (che fa riferimento ad un *signum* in forma di pecora e di bue) e i diversi *signa* (tra cui predominante appare quello c.d. del "ramo secco") rinvenuti sui pezzi di bronzo ritrovati. Si vedano sul punto: P. ORLANDINI, *Depositivi votivi di bronzo premonetale nel santuario di Demetra Thesmophoros a Bitalemi*, in *AHN*, 12-14, 1965-1967, 1 ss.; L. BREGLIA, *A proposito dell'aes signatum*, in *AHN*, 12-14, 1965-1967, 269 ss.; H. ZEHACKER, *Moneta. Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 av. J.-C.)*, I, Rome, 1973, 197 ss.; C. AMPOLO, *Servius rex primus signavit aes*, in *PdP*, 24, 1974, 382-388; ID., *La città riformata*, in A. SCHIAVONE, A. MOMIGLIANO (a cura di), *Storia di Roma*, I, Torino 1988, 228; E. PERUZZI, *Money in early Rome*, Firenze, 1985, 216-217; L. PEDRONI, *Ricerche sulla prima monetazione di Roma*, Napoli, 1993, 66 ss.; G. G. BELLONI, *La moneta romana: società, politica, cultura*, Roma, 1993, 27 ss.; M. BAR, *A propos du poids des plaques d'argent signatum, de leur nature et de leur fonction*, in *RIN*, 95, 1993, 277 ss. Sul problema dell'*aes signatum* in rapporto al censo, si veda anche G. PIÉRI, *Histoire du cens à Rome de ses origines à la fin de la République. Thèse pour le doctorat en droit*, Paris, 1967, 48.

⁴³ Così F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, cit., 186; R. THOMSON, *King Servius Tullius. A Historical Synthesis*, Copenhagen, 1980, 151-152.

⁴⁴ Plin., *Nat. Hist.* 33.42-44; Liv., *Epit.* 15. Plinio data l'introduzione al 485 *ab Urbe condita*, cioè al 269 a.C., mentre Livio data l'uso dell'argento nella monetazione romana al 268 a.C., anno della deduzione delle colonie di *Ariminum* e *Beneventum*. Si veda anche C. PERASSI (a cura di), *Ex nummis cognoscere. La collezione numismatica dell'Università Cattolica. Le monete romane repubblicane*, Milano, 2004, 19-20.

268/269 a.C.⁴⁵; ma numerosi studiosi propendono per la c.d. “cronologia media” (il 211 a.C., o poco prima di tale data)⁴⁶, in ragione di un rilevante ritrovamento di *denarii* a Morgantina, in uno “strato sedimentale” datato appunto al 211 a.C. Conclusivamente, ne deriva che quanto affermato dalle fonti con riferimento ai livelli patrimoniali fissati per le diverse classi censuarie non può concernere un tempo precedente al 269 a.C., ed è forse relativo ad un’età posteriore a tale data⁴⁷.

Sotto diverso profilo, va altresì considerato come, sia pure tra molte discussioni, si ritenga in generale che la moneta coniata in Roma non possa essere anteriore al IV sec. a.C.⁴⁸; e come taluni studiosi interpretino tale dato escludendo che la valutazione

⁴⁵ G. G. BELLONI, *La data di introduzione del denario: ma proprio «poco prima del 211 a.C.»?*, in RIN, 23, 1976, 35 ss.; ID., *La moneta romana: società, politica, cultura*, Roma, 1993, 45 ss.; F. PANVINI ROSATI, *Monetazione preromana in Italia. Gli inizi della monetazione romana in Italia e la monetazione romano-campana*, in ID. (a cura di), *La moneta greca e romana*, Roma, 2000, 91.

⁴⁶ La datazione pliniana fu dapprima rifiutata da H. MATTINGLY ed E. S. G. ROBINSON, *The Date of the Roman Denarius and Other Landmarks in Early Roman Coinage*, London, 1933, 3 ss. I due autori datarono l’introduzione del denario al 187 a.C. (c.d. “cronologia ribassista”): l’ipotesi fu contestata da R. THOMSEN, *Early Roman Coinage: a Study of the Chronology, I, The Evidence*, København, 1961; e ID., *Early Roman Coinage: a Study of the Chronology, II-III, Synthesis* (ove anche copiosa bibliografia sul punto), il quale propose una datazione intorno al 211 a.C., confermata dal ritrovamento dei denarii di Morgantina. Favorevoli alla “cronologia media” anche L. BREGLIA, *I rinvenimenti monetari di Morgantina (Serra Orlando) ed il problema del denario*, in AIIN, 9-11, 1962-1964, 304 ss.; TH. V. BUTTREY, *The Morgantine Excavations and The Date of The Roman Denarius*, in *Congresso internazionale di numismatica, Roma, 11-16 settembre 1961, II, Atti*, Roma, 1965, 261 ss.; R. E. MITCHELL, *The Fourth Century Origin of Roman Didrachmus*, in *Museum Notes*, 15, 1969, 41 ss.; H. ZEHACKER, *Moneta*, cit., 325 ss., part. 327; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979, 49; M. CACCAMO CALTABIANO, *Morgantina e l’introduzione del sistema romano denariale*, in *La moneta a Morgantina. Dal tetradrammo al denario. Atti della giornata di studi, Aidone 13 giugno 1992*, Aidone, 1993, 55-71; EAD., *Il tesoretto d’oro «marziale» da Agrigento e il problema delle origini del sistema denariale*, in *Actes du 11. Congres international de numismatique organisé a l’occasion du 150. anniversaire de la Société royale de numismatique de Belgique: Bruxelles, 8-13 septembre 1991, II, Monnaies celtiques et romaines*, Louvain-la-Neuve, 1993, 109 ss., part. 113 ss.

⁴⁷ Si vedano in questo senso F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, cit., 186 (ove però la data viene dapprima individuata nel 260 a.C.); A. ALFÖLDI, *Römische Frühgeschichte*, cit., 69 (che individua la data nel 217 a.C.); C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, cit., 76 (tra la fine del III e l’inizio del II sec.); ID., *Censeurs et publicains: économie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris, 2000, 49 (tra il 217 e il 175 a.C.).

⁴⁸ Tra i molti, si vedano ad es.: R. THOMSEN, *Early Roman Coinage: a Study of the Chronology, II-III, Synthesis*, cit., 172 ss.; F. PANVINI ROSATI, *Monetazione preromana in Italia*, cit., 88; H. ZEHACKER, *Moneta*, cit., p. 197 ss., part. 222; M. H. CRAWFORD, *The Early Roman Economy*, in *Mélanges Heurgon*, I, Roma, 1976, 197 ss.; ID., *La moneta in Grecia e a Roma*, Roma-Bari, 1982, 98-99; ID., *Coinage and Money under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean Economy*, London, 1985, 17 ss.; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, cit., 45 ss., part. 48; M. CACCAMO CALTABIANO, *La serie ΠΩΜΑΙΩΝ e la cronologia delle prime emissioni bronzee di Neapolis*, in RSA, 11, 1981, 33 ss.; P. MARCHETTI, *Le fausses certitudes de la numismatique républicaine du III^e siècle*, in *Actes du 11. Congres international de numismatique*, II, cit., 99 ss.; ID., *Numismatique romaine et histoire*, in CCG, 4, 1993, 27-28.

censuaria potesse essere effettuata precedentemente alla monetazione, non sussistendo un valore con funzione di denominatore comune a cui ridurre beni di tipo diverso⁴⁹.

Il complesso delle considerazioni illustrate rende evidente che – anche nell’ipotesi di una risalenza della riforma centuriata all’età di Servio Tullio, come voluto dalle fonti – tale riforma dovette essersi attuata (quantomeno) con livelli patrimoniali, per le diverse classi, differenti rispetto a quanto narrato dalla tradizione; fermo restando che la stessa risalenza delle cinque classi censitarie al periodo monarchico appare assai discussa. Conclusivamente, sembrerebbe improbabile che la procedura censuaria, e con essa la redazione del *codex*, debba essere datata a tale epoca.

Anche in direzione diversa, volendo aderire all’ipotesi secondo la quale la procedura censuaria sarebbe stata effettuata già in età serviana, emergono argomenti per ritenere che la redazione del *codex* risalga piuttosto alla (media) età repubblicana che a quella monarchica.

Infatti, accettando la veridicità del *census* quale innovazione di Servio Tullio, taluna risalente dottrina ha sostenuto che la valutazione del patrimonio dei cittadini a fini censuari avvenisse non in termini di denaro, ma in termini fondiari⁵⁰; o, in una seconda formulazione (evidentemente speculare alla prima), l’oggetto della valutazione ai fini censuari sarebbero stati i soli fondi⁵¹; o ancora, in una terza formulazione di poco più

⁴⁹ Così G. PIERI, *Histoire du cens à Rome*, cit., 47 ss.; H. ZEHACKER, *Rome: une société archaïque au contact de la monnaie*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au 5. siècle av. J.-C.: actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome et l'Unité de recherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132): Rome 19-21 novembre 1987*, Rome, 1990, 312; M. HUMM, *Appius Claudius Caecus*, cit., 310. In linea teorica, parrebbe però non potersi escludere l'utilizzo, quale parametro di valutazione, di valute straniere (greche ecc.), o di bronzo pesato – *signatum* o meno – non apparendo la disponibilità limitata delle monete straniere in Roma o la scarsa praticità del bronzo un ostacolo in tal senso: la valutazione patrimoniale è infatti un'operazione "astratta", che può benissimo essere effettuata senza che la valuta che funge da valore di riferimento sia materialmente disponibile. *Contra*, con riferimento specifico al bronzo pesato, M. HUMM, *Appius Claudius Caecus*, cit., 313, che ritiene l'ipotesi "hautement conjecturale". Sul punto può ancora aggiungersi, con specifico riferimento alle pratiche contabili, che era senz'altro nota in Roma la prassi di redigere conti in valori non-monetari, tipicamente nel caso delle *rationes rusticae*: si veda *infra* nel testo.

⁵⁰ Così già B. G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, Berlin, 1812, 503 ss; TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, cit., 247; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, Roma, 1926, 226. *Contra*, si veda già P. E. HUSCHKE, *Die Verfassung des Königs Servius Tullius, als Grundlage in einer Römische Verfassungsgeschichte*, Heidelberg, 1838, 567; e, più recentemente, L. CLERICI, *Economia e finanza dei Romani*, cit., 365; G. PIÉRI, *Histoire du cens a Rome*, cit., 50 ss.; C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., 227. Si veda anche, in senso dubitativo, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, cit., 186-187.

⁵¹ Così F. DI RENZO, *Il sistema tributario romano*, Napoli, 1950, 94; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², II, Napoli, 1973, 178; R. THOMSEN, *King Servius Tullius. A Historical Syntesis*, Copenhagen, 1980, 206-207.

ampia delle precedenti, solo i beni rientranti tra le *res Mancipi*: beni che, in questa prospettiva, vengono intesi come i fondi e ciò che inerisce specificamente ad essi: le servitù per passarvi attraverso o irrigarli, gli schiavi e il bestiame per coltivarli⁵². Ciascuna delle formulazioni enunciate si rispecchia e si completa nell'altra⁵³.

Peraltro, l'ostacolo a considerare rilevante la proprietà di beni mobili ai fini censuari già in età monarchica viene individuato nella notizia storica (in questo senso significativa) fornita da Livio, secondo la quale solo con Appio Claudio Cieco si sarebbe provveduto a iscrivere i proprietari di soli beni mobili tra i membri delle tribù: ossia, solo con Appio Claudio Cieco i proprietari di soli beni mobili sarebbero stati sottoposti alla procedura censuaria⁵⁴.

⁵² Così A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975, 123-126. Una posizione non distante può ravvisarsi in P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 687-688, secondo cui sarebbero stati oggetto del *census* le terre coltivate e il bestiame. Più radicale invece E. GJERSTAD, *Early Rome*, V, cit., 166, per il quale la procedura censuaria avrebbe preso in considerazione il solo bestiame. Sulla originaria rilevanza delle *res Mancipi* in riferimento all'interesse sociale, si vedano: F. GALLO, *Studi sulla distinzione tra 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'*, Torino, 1958, 60 ss. L. CAPOGROSSI-COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, I, Milano, 1969, 355, part. 357-358; C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, cit., 97-98.

⁵³ Sembrerebbe di poterne desumere che le posizioni dottrinarie enunciate assumano, quale loro fondamento, l'originaria e complessa rilevanza storica della proprietà fondiaria romana quale forma principe di diritto assoluto, come evidenziato da I. LUZZATTO, *La riscossione tributaria in Roma e l'ipotesi della proprietà-sovrantà*, cit., 68 ss., e N. AMATI, *Natura e fondamento del "tributum" romano*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Bari*, n.s., 16, 1961, 145, part. 148 ss. Tale prospettiva appare però creare qualche difficoltà se si considera come, per l'età arcaica, debba ritenersi che i fondi costituissero per lo più *ager publicus* (verosimilmente in uso per finalità pastorali) e fossero dunque posseduti come tale, mentre la proprietà fondiaria in senso stretto avrebbe riguardato limitate estensioni di terreno: si veda in questo senso J.-C. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien*, Rome, 1978, 386. Sul problema, tra i molti, A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, 13 ss.; C. NICOLET, *Rome et la conquête du monde méditerranéen: 264-27 avant J.-C., I, Les structures de l'Italie romaine*², Paris, 1979, 120 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra in Roma antica: forme di proprietà e rapporti produttivi, I (Età arcaica)*, Roma, 1981, *passim*, part. 3 ss., 47 ss.; ID., *Proprietà e signoria in Roma antica*, Roma, 1983, *passim*, part. 3 ss., 47 ss.; S. T. ROSELAAR, *Public Land in the Roman Republic: a Social and Economic History of ager publicus in Italy, 396-89 BC*, Oxford-New York, 2010, part. 18 ss., 86 ss.

⁵⁴ Notizia che, secondo F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², II, cit., 178 ss., sarebbe da interpretarsi nel senso che i beni mobili, dapprima irrilevanti *in toto* ai fini censuari, venissero per la prima volta presi in considerazione. L'autore identifica peraltro tale innovazione con la c.d. riforma dell'ordinamento serviano, avutasi nel III sec. a.C., la quale, secondo quanto riportato da Liv., *Ab Urbe cond.*, 1.42 e 4.60, e Dion. Hal., 4.11.19, emerse verosimilmente un diverso criterio di valutazione censuaria.

Anche in questa diversa prospettiva, pertanto, supporre la rilevanza delle scritture contabili ai fini censuari in un sistema in cui i beni mobili non appaiono rilevanti non sembra verosimile⁵⁵.

Va infine osservato che poco o nulla ci è noto del *codex accepti et expensi* successivamente all'età repubblicana e al superamento dell'ordinamento centuriato. Seppure appare evidente che *rationes* contabili considerabili come 'principali' (e altre *rationes* considerabili come 'ausiliarie' o 'parallele') abbiano continuato ad essere tenute⁵⁶, e pur anche volendosi ritenere che tali scritture venissero tenute in maniera del tutto analoga a quella con cui era tenuto il *codex*, esse non erano più rivestite dell'originario valore pubblicistico del *codex* stesso⁵⁷. Quale ulteriore fattore, il mutare del regime di tassazione⁵⁸ deve avere contribuito ad erodere la centralità del *codex*. Tale evoluzione deve essersi riflessa in quella del contratto letterale, che vedremo più avanti.

⁵⁵ Per il medesimo momento storico, e forse anche più avanti, potrebbe ragionevolmente supporre una difficoltà ad includere, tra i 'beni mobili', i 'debiti e crediti', vuoi per le difficoltà relative alla configurabilità del trasferimento dei debiti e dei crediti nel diritto arcaico (difficoltà che, di tali debiti e crediti, possono mettere in dubbio la "mobilità"), vuoi soprattutto per la natura incorporale dei secondi rispetto ai primi. In questa direzione, si veda V. GIUFFRÈ, *La definizione di "obligatio" nelle "Gai Institutiones". Un'isola che non c'è?*, in Iura, 64, 2016, 122-123, ove l'autore osserva come l'inquadramento dell'*obligatio* come *res*, ancorchè *incorporalis* (come recita Gai. *Inst.* 2.14), va inteso come finalizzato a far rientrare giuridicamente il credito nel patrimonio in quanto "bene", con tutte le conseguenze relative. In Gaio, l'inquadramento appare ormai concettualmente compiuto, ma deve presumersi che l'elaborazione di tale prospettiva sia ben antecedente al giurista, come sembrerebbe doversi desumere dal fatto che, alla fine della Repubblica, il singolo cittadino avanti ai censori compie *professio* dei propri beni ivi inclusi propri debiti e crediti, come emerge da *Sch. Bobiensa* (ed. Stangl), 169, ove viene illustrata la *professio aeris alienis* effettuata da Milone nel 52 a.C. In merito al punto, si vedano M. FREDERIKSEN, *Caesar, Cicero and the Problem of Debts*, in JRS, 56, 1966, 128; C. NICOLET, *L'ordre equestre à l'époque républicaine: (312-43 av. J.-C.)*, I, *Définitions juridiques et structures sociales*, Paris, 1966, 63; ID., *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la république romaine*, Bonn 1976, 30-31; ID., *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, cit., 32.

⁵⁶ Per alcune di queste scritture, peraltro, permanevano evidentemente le ragioni di obbligatorietà (come nel caso delle scritture del *procurator* o del tutore): si veda *infra* nel presente testo.

⁵⁷ Così R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 268 ss.; I. CREMADES, *El contracto literal*, cit., 546-547.

⁵⁸ Il *tributum* pagabile su base censitaria era stato fattualmente sospeso (ma non formalmente abrogato) a partire dal 167 a.C., e – salvi gli eventi eccezionali della guerra civile – non era mai più stato ristabilito, quantomeno non durante l'alto impero: così T. P. WISEMAN, *The Census in the First Century B.C.*, in JRS, 59, 1969, 60; C. NICOLET, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la république romaine*, Bonn, 1976, 1 ss. Le finanze dello Stato romano si reggevano perciò sulle imposte indirette e su quelle gravanti sulle province: si veda F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV-2, Napoli, 1975, 892 ss. (ma si veda anche p. 868 ss. sull'ordinamento del suolo). Sui mutamenti e l'evoluzione della procedura censuaria dalla fine della repubblica all'alto impero, si vedano: C. NICOLET, *Centralisation d'état et problème du recensement dans le monde gréco-romain*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne : actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome: Rome, 15-17 octobre 1984*, Rome, 1985, 1 ss.; ID., *La table d'Héraclée et les origines du cadastre romain*, in *L' "Urbs". Espace urbain et histoire (1. siècle av. J.-C.-3. siècle ap.*

1.3. Contenuto e regole del *codex accepti et expensi*

1.3.1. Contenuto del *codex accepti et expensi*: scritture ausiliarie e parallele

Il contenuto del *codex* non era (necessariamente) originale, ma proveniva (solitamente) da precedenti annotazioni, effettuate in scritture ausiliarie (non sottoposte alle rigide regole che riguardavano il *codex* e che verranno illustrate a breve), le più importanti tra le quali sembrano essere state gli *adversaria*, il *kalendarium* e le *rationes rusticae*⁵⁹.

Gli *adversaria*⁶⁰ costituivano una scrittura contabile – riferibile a periodi di breve durata (solitamente di un mese⁶¹) e la cui tenuta non era vincolata da regole di sorta – destinata all’annotazione delle operazioni giornaliere⁶². Essi costituivano la fonte principale del contenuto del *codex* e verosimilmente facilitavano la redazione per “raggruppamento tematico”⁶³ Il *kalendarium*⁶⁴ era invece finalizzato all’annotazione dei prestiti ad

J.-C.): *actes du Colloque international organise par le Centre national de la recherche scientifique et l'Ecole française de Rome (Rome, 8-12 mai 1985)*, Rome, 1987, 1 ss.; E. LO CASCIO, *Le “professiones” della “Tabula Heracleensis” e le procedure del “census” in età cesariana*, in *Athenaeum*, 78, 1990, 287 ss.; ID., *Il “census” a Roma e la sua evoluzione dall’età “serviana” alla prima età imperiale*, in *MEFRA*, 113, 2001, 565 ss.

⁵⁹ Su tali scritture ausiliarie, si veda recentemente G. GILIBERTI, *La contabilità dell’agricola e quella del foenerator*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2016 (Special issue - *L’economia delle passioni. Etica, diritto e mercato finanziario tra antico e moderno. Atti del Convegno di Urbino, 13 giugno 2016*, cur. M. Frunzio), 1 ss., part. 4 ss., reperibile online all’URL <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/issue/view/106>.

⁶⁰ Non è chiaro se le *ephemerides* siano un sinonimo degli *adversaria*, o altra scrittura ausiliaria ancora: si vedano Cic., *Pro Quinct.*, 18.57; Ov., *Amores*, 1.12.25-26; Prop. 4.26.19; Corn. Nep., *Att.*, 13.6; Sen. *Ep. ad Luc.* 123.10; Plut., *De vitando aere alieno*, 5, 3; cfr. le diverse posizioni di M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, in *Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*, 10, Leipzig, 1888, 531 e nt. 9; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 181 ss.; G. MINAUD, *La comptabilité a Rome. Essai d’histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*, Lausanne, 2005, 65 ss.

⁶¹ Desumibile da *Pro Roscio com.* 2.7 (*‘haec sunt menstrua’*), su cui *infra* nel testo.

⁶² Sugli *adversaria*, si veda R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 163 ss.; G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., p. 51 ss.

⁶³ Si veda *infra* nel presente testo.

⁶⁴ Il termine ricorre in pochi passi seneciani, in uno di Marziale e in alcuni testi del Digesto (la maggioranza dei quali proviene da Scevola): si vedano Sen., *Ep. ad Luc.* 87.7; *De benef.* 7.10.3; 1.2.3; Mart. 8.44; D. 32.64; D. 12.1.41; D. 26.7.39.8; D. 26.7.39.14; D. 32.91 *pr.*; D. 15.1.58; D. 22.3.27; D. 31.88 *pr.*; D. 32.34.1; D. 32.34.3; D. 32.41.6; D. 33.2.37; D. 33.7.6; D. 33.7.27.3; D. 33.8.23 *pr.*; D. 40.7.40.3-4; D. 44.4.17.2. Sul *kalendarium*, si veda la risalente ma ancor oggi esaurientissima monografia di F. HECKT, *Die römische Kalendarienbücher*, in *Rechtsgeschichtliche Abhandlungen*, I, cur. G. M. Asher, Heidelberg, 1868; R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, cit., 141 ss.; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 104 ss.; G. GILIBERTI, *Legatum kalendarii. Mutuum feneratorio e struttura contabile del patrimonio nell’età del Principato*, Napoli, 1984, 39 ss.

interesse⁶⁵. Le *rationes rusticae*⁶⁶ concernevano quanto ricavato dai fondi in termini di produzione agricola (olio, vino, ecc.); potevano altresì includere gli eventuali proventi degli affitti dei fondi medesimi, ove questi fossero locati. Tali *rationes* erano pertanto redatte prevalentemente in termini di merce.

Accanto a tali scritture ausiliarie, potevano esservi ulteriori scritture parallele (ossia, separate rispetto al *codex* e non propriamente ausiliarie di questo, sicchè non necessariamente il contenuto di esse veniva trasfuso nel *codex*), la cui tenuta (non sempre effettuata dal *pater*) si rendeva necessaria in circostanze particolari (come la concessione di un peculio, la gestione di una tutela, ecc.) e, in altri, appariva semplicemente utile⁶⁷.

L'insieme di tali scritture dava evidentemente luogo ad una contabilità complessa, quale del resto è ragionevole supporre che venisse posta in essere dai soggetti economicamente più agiati. Purtroppo, le fonti non forniscono dati esaurienti sulla relazione tra il *codex accepti et expensi* e le scritture ausiliarie e parallele, e soprattutto sui criteri che governavano il trasferimento dall'una all'altra documentazione contabile⁶⁸. Quest'assenza di dati influisce evidentemente sulla comprensione delle regole di redazione del *codex* pervenuteci, soprattutto quanto alla sostanziale impossibilità di trovare prove a supporto dell'applicazione della "partita doppia" (su cui ci si soffermerà più avanti).

⁶⁵ E forse anche delle garanzie connesse: così secondo R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 106. Conseguentemente a quanto osserva il medesimo Thilo (*op. cit.*, 107), secondo il quale nel *kalendarium* potevano essere annotati solo *nomina*, deve ritenersi che l'annotazione potesse concernere le sole garanzie personali.

⁶⁶ Si veda *infra* nel presente testo, par. 1.3.3.

⁶⁷ In linea generale, non vi sono nelle fonti affermazioni esplicite circa l'obbligatorietà di tenuta delle scritture ausiliarie e obbligatorie, che pertanto deve presumersi venissero o meno redatte secondo la volontà dei singoli. Vi sono però eccezioni evidenti: ad es., il caso del *procurator*, il quale "*reddere debet*" o anche può essere richiesto della semplice produzione delle scritture mediante l'*actio mandati* (così esplicitamente in D. 3.3.46.4 e in D. 2.13.9 *pr.*), ossia ha l'obbligo di '*reliqua solvere*' (D. 35.1.32; D. 35.1.82): obbligo che si fonderebbe proprio sulla tenuta della conti (cfr. D. 35.1.32 *in finem*).; e così anche il caso del tutore, contro cui può esperirsi l'*actio rationibus distrahendis*. In altri casi ancora, può discutersi se la tenuta delle scritture appaia investita di una "obbligatorietà" o piuttosto se essa si configuri come semplice "utilità/opportunità". Particolare appare, in questo senso, il caso delle scritture contabili relative al peculio: l'ammontare del peculio si calcola dedotti i debiti del peculio verso il *dominus* (D. 15.1.5.4), ma non è detto che tali debiti debbano risultare dalle scritture contabili del *filius/servo*, e quanto ai debiti del *dominus* verso il peculio, in più testi è ribadito il principio secondo cui il peculio può essere aumentato solo *re* e non mediante annotazioni contabili (e tantomeno *nuda voluntate*: D. 15.1.5.4; D. 15.1.4 *pr.*; D. 15.1.4.1; cfr. D. 33.8.23.1; sul punto, si veda anche *supra*, nt. 28).

⁶⁸ Così anche analogamente G. GILIBERTI, *Legatum kalendarii*, cit., 22-23.

1.3.2. Regole redazionali del *codex*: “metodo del conto” e “metodo della posta”

In linea generale, una scrittura contabile può dirsi tale, in quanto essa segua regole prestabilite, che le consentano di fornire una rappresentazione ordinata (e dunque comprensibile, alla luce dei criteri premessi) delle annotazioni in essa iscritte. Quanto all'indagine sul *codex accepti et expensi* che qui si persegue, per opportunità di esposizione tali regole verranno distinte in “metodo del conto” e “metodo della posta”: intendendosi per “metodo del conto” la procedura che governa la scrittura contabile (il *codex*, nel caso) nel suo complesso, determinando la forma che essa assume; e per “metodo della posta” quello che governa la singola annotazione contabile, determinando la forma che essa assume e il suo contenuto.

1.3.3. Metodo del conto

Il testo ciceroniano di seguito citato, composto da una serie di interrogative e risposte retoriche, appare inteso a contrapporre la (intrinsecamente) “negligente” redazione degli *adversaria* alla (altrettanto intrinsecamente) “diligente” redazione delle *tabulae accepti et expensi*⁶⁹. L'Arpinate procede dunque ad esaltare le qualità delle *tabulae* quanto alla loro durata nel tempo e alla *fides* e alla *religio* di cui esse appaiono investite. La *laudatio* culmina (e trova il suo fondamento) in una affermazione conclusiva dalla quale appare opportuno partire: “*illae [scil. tabulae] sunt in ordinem confectae*”.

Cic., *Pro Roscio com.*, 2.7: *Quid est quod neglegenter scribamus adversaria? Quid est quod diligenter conficiamus tabulas? Qua de causa? Quia haec sunt menstrua, illae sunt aeternae; haec delentur statim, illae servantur sancte; haec parvi temporis memoriam, illae perpetuae existimationis fidem et religionem amplectuntur; haec sunt disiecta, illae sunt in ordinem confectae. Itaque adversaria in iudicium protulit nemo; codicem protulit, tabulas recitavit.*

⁶⁹ Sul punto, si veda *infra*, Cap. 3.

Cicerone si richiama dunque ad un ordine, prodotto evidentemente da un criterio⁷⁰ (o, è da vedersi, da una serie di criteri)⁷¹ di annotazione contabile, in termini tanto succinti da far presumere che essi siano notori a chi lo ascolta. Tale *ordo* è richiamato anche altrove:

Cic., *In Verrem, act. sec.* 3.75.175: ...*omnia quae dicimus rationibus populorum non interpositis neque perturbatis neque repentinis, sed certis, institutis, ordine relata atque confecta sunt.*⁷²

⁷⁰ È talora emersa in dottrina l'idea che l'*ordo codicis* coincida con il mero criterio di annotazione in senso cronologico (necessità di una esatta "Reihenfolge"), ciò anche sulla scorta di Cic., *Pro Roscio com.*, 3.9 (su cui vedi *supra* nt. 1 e *infra* nt. 75): così G. E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum nach gemeinen in Deutschland geltenden Rechten*, Leipzig, 1849, 359 ss.; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 166. *Contra*, diffusamente, G. MINAUD, *La comptabilité à Rome: essai d'histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*, Lausanne, 2005, 57 ss. (che pure non cita Heimbach sul punto). Si è peraltro altresì ritenuto che il criterio cronologico fosse l'unico a governare la contabilità degli *argentarii*: vedi *infra* nel testo, par. 2.2.2. e nt. 175.

⁷¹ Secondo quanto sostenuto da P. JOUANIQUE, *Le codex accepti et expensi chez Ciceron. Études d'histoire de la comptabilité*, in RHDF, 46, 1968, cit., 8 ss. (seguito da E. FALLU, *Le règles de la comptabilité publique a Rome a la fin de la République*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris, 1979, 104; seppure in ID., *Les rationes du proconsul Cicéron. Un exemple de style administratif et d'interprétation historique dans la correspondance de Cicéron*, in ANRW II.3, 216, l'elenco dei dati necessari all'annotazione delle poste contabili diverga leggermente), l'*ordo* ciceroniano dovrebbe essere interpretato alla luce di Cic., *Pro Roscio Am.* 27.74: *Quo modo occidit? Ipse percussit an aliis occidendum dedit? Si ipsum arguis, Romae non fuit; si per alios fecisse dicis, quaero quos? Servosne an liberos? Si liberos, quos homines? Indidemne Ameria an hosce ex urbe sicarios? Si Ameria, qui sunt ei? Cur non nominantur? Si Roma, unde eos noverat Roscius qui Romam multis annis non venit neque umquam plus triduo fuit? ubi eos convenit? Qui conlocutus est? Quo modo persuasit? Pretium dedit; cui dedit? Per quem dedit? Unde aut quantum dedit?* Secondo Jouanique, dal testo citato sarebbe desumibile l'obbligo di annotare le poste contabili rispondendo ai quesiti *qui, cui, per quem, unde* e *quantum*. *Contra*, può osservarsi che, nel testo citato della *Pro Roscio Amerino*, il '*pretium*' menzionato da Cicerone concerne il soldo (ipoteticamente) versato ai sicari di cui Sesto Roscio Amerino avrebbe potuto avvalersi per il (presunto) parricidio. Sembrerebbe perciò che l'Arpinate, mediante le sue domande retoriche ("*cui dedit?*" ecc.), intenda non già enunciare eventuali regole contabili evidentemente irrilevanti rispetto al contesto, ma far emergere la scarsa specificità (e, conseguentemente, l'infondatezza) dell'accusa contro il suo assistito. *Contra* Jouanique (per ragioni in parte coincidenti con quelle esposte) già R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 169 nt. 265; nonchè G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 59 ss., che però contesta la posizione di Jouanique in ragione del fatto che Jouanique attribuisce ad '*ordo*' il significato di "règles de procedure", laddove Minaud ritiene che '*ordo*' vada interpretato nel senso di "cadre comptable" (ossia di piano dei conti che menziona, per ciascuna classe di conti, la lista dei conti in essa ricompresa). Su *Pro Roscio Am.* 27, 74, si veda ancora *infra* nel presente testo.

⁷² Cfr. Cic., *Pro Scauro*, 18: '*Poposcit, imperavit, eripuit, coegit.*' *Si doces tabulis, quoniam habet seriem quandam et ordinem contracti negotii confectio ipsa tabularum, attendam acriter et quid in defendendo mihi agendum sit videbo.* Le *tabulae* a cui Cicerone allude nella *Pro Scauro* sono *publicae*, dunque non coincidenti con il *codex accepti et expensi* ma analoghe ad esso per le ragioni storico-giuridiche già illustrate.

Qui l'Arpinate si riferisce non al *codex*, ma a *rationes publicae*⁷³: le quali parimenti vengono redatte secondo criteri dati (“*ordine relata atque confecta*”)⁷⁴.

Simmetrico – rispetto all'*ordo* necessario nel *codex*⁷⁵ – può ritenersi l'uso di ‘*extraordinarius*’ nei testi seguenti:

Cic., *Pro Roscio com.*, 1.4: *Non refert parva nomina in codices? Immo omnes summas. Leve et tenue hoc nomen est? HS ccciccc sunt. Quo modo tibi tanta pecunia extraordinaria iacet?*

Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.39.100: *Hinc extraordinariae pecuniae, quas nullo duce tamen aliqua ex particula investigamus, redundarunt.*

Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.39.102: *Homo stultissime et amentissime, tabulas cum conficeres et cum extraordinariae pecuniae crimen subterfugere velles, satis te elapsurum omni suspicione arbitrabare si, quibus pecuniam credebas, iis expensum non ferres, neque in tuas tabulas ullum nomen referres, cum tot tibi nominibus acceptum Curtii referrent?*

I testi citati si riferiscono tutti – non a caso, si vedrà – a casi di irregolarità contabile. In *Pro Roscio com.*, 1.4, Cicerone si interroga, con la latente ironia che gli è stilisticamente propria, su come sia possibile che Fannio, che riporta nel proprio *codex* qualunque somma, abbia trascurato di menzionarvi un credito di centomila sesterzi. I testi delle Verrine si riferiscono invece a fondi illecitamente accumulati da Verre durante la sua proquestura e propretura, e in parte versati a tali Quinto e Gneo Postumio Curzio, in un

⁷³ *Rationes* dalle quali, nel caso, si evincerebbero le irregolarità commesse da Verre nell'acquisto del frumento in Sicilia (*In Verrem, act. sec.* 3.73.171 ss.). L'utilizzabilità riguardo al *codex* delle fonti relative alle *rationes publicae* emerge dalla valenza pubblicistica del *codex*, su cui si veda *supra*, par. 1.2.2. del presente scritto.

⁷⁴ L'enfasi retorica usata da Cicerone per evidenziare le qualità di tali *rationes* è verosimilmente intesa a sottolineare l'inoppugnabile valore probatorio di esse (valore che, nel caso, va a danno di Verre): in questo senso, il parallelo tra il testo in esame e *Pro Roscio com.*, 2.7 (ove l'Arpinate esalta il medesimo valore quanto al *codex*, questa volta a favore del proprio assistito Roscio) appare evidente.

⁷⁵ Osserva G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 56, come, accanto a ‘*ordo*’, compaia nel lessico ciceroniano altresì l'aggettivo ‘*digestus*’, in *Pro Roscio com.*, 3.9: *Utrum cetera nomina in codicem accepti et expensi digesta habes an non?*: aggettivo che ben esprimerebbe, in ragione del suo etimo (‘*dis-*’, che designa la separazione; e ‘*gero*’, nel senso di «porto <qualcosa da qualche parte>»), la ripartizione delle poste contabili in forma separata e coerente con criteri dati.

assai maldestro tentativo di occultamento⁷⁶. In tutti e tre i casi, la *pecunia* oggetto dell'irregolarità è designata quale 'extraordinaria'.

'*Extraordinarius*' potrebbe qui essere interpretato, secondo una delle accezioni dell'aggettivo, come fuori dalla normalità (presumibilmente in ragione del rilevante ammontare della *pecunia*⁷⁷): in questo caso, l'«*ordo*» rispetto al quale la *pecunia* si porrebbe al di fuori – 'extra' – sarebbe l'«ordine naturale delle cose», per così dire. Tuttavia, sembra verosimile che l'*ordo* di riferimento sia (piuttosto o, forse, «anche»⁷⁸) quello del *codex*⁷⁹: rimanendo il dubbio se sia '*pecunia extraordinaria*' quella la cui annotazione contabile viola uno specifico criterio redazionale del *codex* (supponendo che ve fosse più d'uno: mancato rispetto dell'ordine cronologico, mancata indicazione della *causa negotii*, ecc.)⁸⁰, o se invece sia '*pecunia extraordinaria*' quella che esce in toto dall'*ordo*, per non essere stata annotata in alcun modo⁸¹.

Si vedrà ora da quali criteri redazionali fosse prodotto l'*ordo codicis*.

- Redazione cronologica

Che la contabilità romana conoscesse il criterio cronologico, emerge senz'altro da:

D. 2.13.6.6 (Ulp. 1. 4 *ad ed.*): *Si initium tabularum habet diem, in quibus Titii ratio scripta est, postmodum mea sine die et consule, etiam mihi edendus est dies et consul: communis omnis rationis est praepositio diei et consulis.*

Dal testo – che attiene alle *rationes argentarii* – può desumersi come l'indicazione temporale ("dies et consul") segnata nei libri contabili valesse per tutte le poste che si

⁷⁶ Da *In Verrem, act. sec.* 1.39.102, apprendiamo infatti che i due *Curtii*, al contrario, hanno riportato il debito nelle proprie *tabulae*.

⁷⁷ Si veda TTL, V, II-2, sub v. *Extraordinarius*, B2. Sub B1 è peraltro riportata la nozione di '*pecunia extraordinaria*' nel senso di "*quae non aperte in tabulas relata est*".

⁷⁸ Ravvisa una sovrapposizione dei due significati R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 179.

⁷⁹ Cfr. Cic., *Pro Fonteio*, 4: *Extra ordinemne pecunia est data? Immo vero nummus nullus sine litteris multis commotus est.*

⁸⁰ Si vedano O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig, 1892, 749-750; R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, cit., 86; P. JOUANIQUE, *Le codex accepti et expensi chez Ciceron*, cit., 18, che concorda sostanzialmente con Beigel.

⁸¹ Così G. E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum*, cit., 364; W. REIN, *Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer*, Leipzig, 1858, 678 nt. 2; E. FALLU, *Le règles de la comptabilité publique a Rome*, cit., 101; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 179.

trovassero sotto di essa, a prescindere dal fatto che l'indicazione venisse ripetuta o meno per ciascuna posta⁸². L'adozione del criterio cronologico appare peraltro evidente anche dalle documentazioni archeologiche⁸³.

Che l'indicazione temporale fosse in uso specificamente nel *codex accepti et expensi*, può desumersi da:

Cic., Pro Roscio com., 3.9: Si etiam, quam ob rem, cum cetera nomina in ordinem referebas, hoc nomen triennio amplius, quod erat in primis magnum, in adversariis relinquebas?

Il permanere del credito contro Roscio *triennio amplius* negli *adversaria* appare rilevabile ove si supponga l'adozione del criterio cronologico: in questo caso, dunque, l'*ordo* menzionato sarebbe senz'altro quello temporale⁸⁴.

Il criterio cronologico può però in astratto coesistere con altri criteri sistematici⁸⁵. È perciò opportuno indagare se le fonti rechino menzione di tali ulteriori criteri.

- Redazione in “raggruppamento tematico”

Va in primo luogo osservato che la contabilità romana certamente conosceva la tecnica di raggruppare insieme le poste contabili attinenti alla medesima operazione relativa al medesimo tipo di articolo: ciò, sia costituendo singoli conti per singole operazioni e

⁸² Quanto allo specifico valore del testo per ciò che concerne le *rationes argentarii*, si veda *infra*, Cap. 2. G. GILIBERTI, *La contabilità dell'agricola e quella del foenerator*, cit., 3 nt. 16, desume da Cic., *De orat.*, 2.69.280, che potesse essere concessa l'annotazione entro il *codex* di una posta contabile fuori dall'ordine cronologico ove venisse apposta la sigla AFPL (“*ante factum post relatum*”); si veda però diversamente (e condivisibilmente) R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 90-91, secondo cui il tono scherzoso del brano ciceroniano, e il fatto che la controversia tra le parti nasca proprio dall'incomprensibilità della abbreviazione apposta, non legittimano affatto un'interpretazione in senso letterale.

⁸³ Il criterio appare però applicato in forme diverse. Nell'archivio papiraceo di Aurelio Appiano, i conti mensili dei *phrontistai* procedono cronologicamente da un mese all'altro, ma non recano indicazione dei singoli giorni di ogni entrata o uscita: si veda D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt*, cit., 335 ss. Diversamente, Tab. Vind. 178, 180, 185-187, 189-190, 200-203, 205, e verosimilmente anche la 209 recano tracce di conti chiaramente tenuti con indicazione dei giorni relativi a ciascun atto contabile. Così anche P. Dura 101 e Tab. Transilv. 13 (=CIL, III, 2, 921-966).

⁸⁴ Così anche lo Ps. Ascon., *ad Cic., In Verrem, act. sec.*, 1.23.69 (ed. Stangl): *...moris autem fuit, unumquemque domesticam rationem sibi totius vitae suae per dies singulos scribere...* Cfr. W. REIN, *Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer*, cit., 678; D. LIEBS, *Contrarius actus. Zur Entstehung des römischen Erlaßvertrags*, in *Symptica Franz Wieacker. Sexagenario Sasbachwaldeni a suis libata*, Göttingen, 1970, 144; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 167.

⁸⁵ Diffusamente *contra* l'unicità del criterio cronologico come regola redazionale del *codex accepti et expensi* si veda G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 69 ss.

articoli, sia costituendo conti generali, all'interno dei quali le operazioni del medesimo tipo vengono raggruppate sotto un'unica rubrica, in forma riassuntiva.

Quanto al caso di singoli conti, può richiamarsi:

Cat., De agri cult., 2.5: Rationes putare argentariam, frumentariam, pabuli causa quae parata sunt, rationem vinariam, oleariam, quid venierit, quid exactum siet, quid reliquum siet, quid siet quod veneat, quae satis accipiunda, satis accipiantur

La prassi descritta da Catone in riferimento alle *rationes* c.d. "*rusticae*"⁸⁶ sembra appunto essere quella di istituire conti separati per ciascuno degli articoli menzionati (il denaro incassato, il frumento, il pascolo, ecc.)⁸⁷. Tale prassi sarebbe peraltro comprovata dal raffronto con la contabilità pubblica⁸⁸, nonché con i papiri dell'archivio di Zenone (del III sec. a. C. e di area egiziana)⁸⁹, nei quali effettivamente sono rappresentati conti distinti per articoli differenti.

Quanto alla diversa ipotesi di annotare, all'interno di un unico conto e in riferimento al medesimo periodo di tempo, il medesimo tipo di operazione sotto un'unica rubrica, secondo un criterio di "raggruppamento tematico"⁹⁰, tale tecnica trova anch'essa conferma nelle testimonianze sulla contabilità pubblica⁹¹, nonché nei papiri (ancora provenienti dall'Egitto ma del III sec. d. C., dunque pertinenti ad un Egitto romanizzato) dell'archivio di Heronino (relativo alla tenuta di Aurelio Appiano, presso Arsinoe), contenenti i conti mensili della tenuta⁹².

⁸⁶ Così denominate in D. 50.16.166 pr. (Pomp. l. 6 ad Sab.): ...veluti is, qui rusticarum rerum rationes dispenset ibique habitet. non multum abest a vilico insularius. Cfr. D. 34.4.31 pr. (Scaev. l. 14 dig): ...cum in altero ex fundis filio praelegatis cognovisset vilicum non esse, Stichum misit et tam rei rusticae quam rationibus fundi praefecit.

⁸⁷ R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 112 ss.

⁸⁸ Così E. FALLU, *Le règles de la comptabilité publique a Rome*, cit., 102, sulla scorta di Cic., *Ep. ad fam.* 5.20.7 e 2.17.4.

⁸⁹ Così, infatti, i papiri dell'archivio di Zenone, del III sec. a.C.: si vedano E. GRIER, *Accounting in the Zenon Papyri*, New York, 1934, *passim*, part. 9 ss.; M. ROSTOVITZ, *A Large Estate in Egypt in the Third Century B. C.: a Study in Economic History* (1922), rist. anast. Roma, 1967, 93 ss., 107 ss.

⁹⁰ Si veda G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 57. Per meglio chiarire il punto: posto che vi siano quattro incassi per quattro distinte vendite di frumento, se ne registra uno solo per la somma dei quattro diversi ammontari.

⁹¹ Così E. FALLU, *Le règles de la comptabilité publique a Rome*, cit., 102, sulla scorta di Cic., *In Verrem, act. sec.*, 3.49; 2.63; 5.43; 5.136; *In Pis.*, 86; *Pro Flac.*, 27; *Pro Font.*, 19. Fallu, curiosamente, nega l'esistenza di tale criterio nella contabilità privata.

⁹² D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt*, cit., 338, 359.

Che tale criterio potesse operare anche all'interno del *codex*, sembrerebbe potersi sostenere in ragione di:

Cic., *In Verrem, act. sec.* 4.13.31: *Hi sunt illi quibus in tabulis refert sese Q. Tadius dedisse iussu istius, 'Graecis pictoribus'*

'*Illi*' si riferisce a tali Tlepolemo e Gerone, due artisti greci (e anche due criminali, nel racconto nell'Arpinate) dell'aiuto dei quali Verre si sarebbe avvalso nelle sue ruberie. Il pagamento fatto a costoro da Quinto Tadio – colui che, proprio con i suoi registri contabili, potè denunciare i crimini di Verre – sembrerebbe effettivamente riassuntivo, sotto una medesima rubrica, di quanto versato a ciascuno dei due⁹³. Il contesto consente peraltro di notare come la tecnica del raggruppamento tematico, se poteva essere pratica e utile in taluni ambiti (come senz'altro era quanto ai proventi dell'agricoltura, che ne costituivano forse l'origine), avrebbe potuto altresì consentire elusioni significative in altri: nel testo citato, Cicerone – avendo il suo discorso tutt'altre finalità – non si

⁹³ Così G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 70 ss. Meno persuasive in tal senso appaiono le altre fonti citate dall'autore. Si vedano D. 32.91.6 (Pap. 1 7 *resp.*): *Appellatione domus insulam quoque iniunctam domui videri, si uno pretio cum domu fuisset comparata et utriusque pensiones similiter accepto latas rationibus ostenderetur*, ove "*similiter*" non necessariamente designa il fatto che il *pater* abbia riportato gli affitti dei due immobili "dans le même article" (l'avverbio potrebbe riferirsi a due poste diverse con la medesima rubrica); Plin. min., *Ep.* 2.11.23: *...accepisse sestertia milia decem foedissimo quidem titulo, nomine 'unguentarii', qui <scil. Hostilius Firminus> titulus a vita hominis compta semper et punicati non abhorrebat*, dove, poichè il contesto sembrerebbe alludere ad un'entrata di natura illecita (in ragione dell'attività criminale posta in essere da Ostilio a favore di Prisco, sulla cui corruzione verte la larga parte dell'epistola 11), la menzionata rubrica "*unguentarii*" appare quale etichetta dal valore irrilevante. Parimenti dubbio appare il tenore di Cic., *Ep. ad Att.*, 2.4.1: *Fecisti mihi pergratum quod Serapionis librum ad me misisti; ex quo quidem ego, quod inter nos liceat dicere, millesimam partem vix intellego. Pro eo tibi praesentem pecuniam solvi imperavi, ne tu expensum muneribus ferres*. Come il testo recita chiaramente, Attico ha acquistato, per conto di Cicerone, un testo di Serapione: Cicerone lo informa che ha dato ordine (a qualche suo sottoposto non menzionato) che la spesa gli venga rimborsata in contanti, affinché egli non la segni quale *expensum* nei propri registri sotto la rubrica '*muneribus*', qui evidentemente da intendersi non quali «regali» o «donazioni» – come Minaud fa: cfr. già O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 748 – ma come «prestazioni socialmente dovute» o meglio «cortesie»: così O. HILTBRUNNER, *Zur Terminologie des Rechnungswesens*, in *Hermes*, 77, 1942, 381; e R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 289 s.; si veda però diversamente G. GILIBERTI, *La contabilità dell'agricola e quella del foenerator*, cit., 4 e nt. 30, che sembrerebbe pensare non ad una sezione o rubrica del *codex* ma ad una *ratio* apposita, in cui sarebbero state annotate le donazioni del *pater*. Appare in ogni caso difficile poter desumere da *Ep. ad Att.*, 2.4.1 che effettivamente il *codex accepti et expensi* accogliesse una voce '*muneribus*' riassuntiva di tutte le prestazioni di cortesia effettuate dal *pater*. Il tenore dell'epistola sembrerebbe peraltro essere garbatamente scherzoso; anche se, dietro lo scherzo, si cela sia la preghiera di Cicerone ad Attico di non indicarlo quale debitore nel suo *codex*, sia la contemporanea assicurazione che il debito, non ancora iscritto come tale nella contabilità di Attico, verrà rapidamente saldato per contanti.

sofferma sui problemi derivanti dal dover individuare i percipienti di un pagamento che vengano genericamente menzionati quali “pittori greci”⁹⁴: ma immaginare tali problemi non appare difficile. Ampliando il punto, gli inconvenienti avrebbero potuto essere massimi nel caso dei rapporti debito/credito, dove una menzione riassuntiva avrebbe agevolmente nascosto dati rilevanti quali i singoli nomi dei debitori o dei creditori e la differente entità dei singoli debiti o crediti. È dunque ipotizzabile che la tecnica del raggruppamento tematico dovesse trovare dei limiti, come sembrerebbe confermare il testo che segue.

Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.14.36: *Videamus rationes quem ad modum rettulit....14. Primum brevitate cognoscite. ACCEPI, inquit, VICIENS DUCENTA TRIGINTA QUINQUE MILIA QUADRINGENTOS X. ET VII. NUMMOS. DEDI STIPENDIO, FRUMENTO, LEGATIS, PRO QUAESTORE, COHORTI PRAETORIAE, HS MILLE SESENTA TRIGINTA QUINQUE MILIA QUADRINGENTOS XVII. NUMMOS. RELIQUI ARIMINI HS SESENTA MILIA. Hoc est ‘rationes referre’? Hoc modo aut ego aut tu, Hortensi, aut quisquam hominum rettulit? Quid hoc est? Quae impudentia? Quae audacia? Quod exemplum ex tot hominum rationibus relatis huiusce modi est?*

Il passo costituisce una rara testimonianza di contabilità ufficiale tenuta da un magistrato romano (Verre, nel caso). La modalità di redazione di tale contabilità è fortemente stigmatizzata da Cicerone, e lo stigma attiene *explicitamente* solo all’eccessiva stringatezza della *ratio* (“*brevitate cognoscite*”): stringatezza evidentemente sospetta quanto al possibile occultamento, da parte di Verre, di dettagli contabili di rilievo, e al correlato impossessamento, da parte del medesimo Verre, delle somme conferitegli⁹⁵. Il passo ciceroniano costituisce dunque un indizio importante del fatto che la tecnica del raggruppamento tematico (della quale, a rigore, la *ratio* di Verre costituisce un esempio perfetto)⁹⁶ non poteva non incontrare limiti di rilievo.

⁹⁴ Difficoltà che, nel caso, può presumersi siano state superate grazie alla collaborazione di Quinto Tazio.

⁹⁵ Dalla critica esplicitamente rivolta alla sola stringatezza della *ratio*, G. E. M. DE SAINTE-CROIX, *Greek and Roman Accounting*, cit., 46; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 177, desumono che Cicerone non opponesse alcuna critica né alla forma narrativa (e non contabile) della *ratio*, né all’assenza di un ordine cronologico sistematico relativo alle poste contabili. Il punto sembra sfuggire alla dottrina più risalente: cfr. R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, cit, 176 s.; A. FRÜCHTL, *Die Geldgeschäfte bei Cicero*, Erlangen 1912, 32.

⁹⁶ Cfr. E. FALLU, *Le règles de la comptabilité publique a Rome*, cit., 102.

- Redazione in termini monetari e in termini di merce

È stato altresì osservato come la contabilità romana conoscesse la redazione dei conti in termini sia monetari sia di merce⁹⁷. Il punto emerge da quanto sopra evidenziato riguardo alle *rationes rusticae*, ove i conti concernono merci (frumento, olio, vino, ecc.) che vengono semplicemente rappresentate mediante le loro unità di misura⁹⁸. Non vi sono prove che il medesimo principio fosse accolto quanto al *codex accepti et expensi*, seppure l'evidente rapporto del *codex* con le altre forme di contabilità alla base di esso (gli *adversaria*, le medesime *rationes rusticae* già citate, ecc.) costituiscano un indizio in questo senso.

1.3.4. Ancora sul metodo del conto: la partita doppia.

La questione, se il *codex accepti et expensi* fosse tenuto secondo il sistema c.d. della “partita doppia”, è stata oggetto di lunghe e complesse controversie in dottrina. Si definisce come ‘partita doppia’ il metodo di redazione delle scritture contabili per il quale ogni operazione di gestione dà sempre luogo contemporaneamente ad almeno due annotazioni e in almeno due conti (con possibili diverse rappresentazioni grafiche, l’una all’altra alternativa)⁹⁹. Tale metodo presuppone: a) che l’operazione possa essere osservata sotto un duplice aspetto; b) che i due aspetti di osservazione siano simultanei ed utili alle rilevazioni contabili. I due aspetti sono convenzionalmente denominati ‘originario’ e ‘derivato’: è ‘originario’ l’aspetto che costituisce l’inizio dell’indagine conoscitiva, è ‘derivato’ l’aspetto che costituisce il secondo momento dell’indagine stessa. Ciascun aspetto determina una variazione di conto, la cui annotazione determina

⁹⁷ Così G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 72 ss.

⁹⁸ Si vedano le testimonianze epigrafiche sopra citate, ntt. 88 e 89, nonché Tab. Vind. 180. Se tale facoltà di redazione in valori sia monetari sia non monetari viene correlata alle caratteristiche del mutuo romano, e anche in riferimento alle testimonianze epigrafiche citate, è ragionevole chiedersi se la redazione della contabilità in termini di merce fosse possibile solo per le cose fungibili: la conversione del cui valore in termini monetari doveva peraltro apparire ragionevolmente semplice in un mondo economico ove i beni avevano costi noti e relativamente stabili.

⁹⁹ La ‘partita doppia’ può infatti essere posta in essere in conti a sezione divisa contrapposta, a sezione divisa accostata, a scalare (detta anche a saldi), e infine a sezioni divise accostate e a saldi. Ciascuna forma di rappresentazione è utile a scopi diversi: in particolare, i conti a scalare, nonché i conti a sezioni divise accostate e a saldi, sono utili nel caso sia necessario avere il saldo per ogni nuova operazione annotata: per tali nozioni, come per la nozione di ‘partita doppia’ e per le rappresentazioni della stessa, si veda G. FERRERO, F. DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, M. CAMPRA, *Contabilità e bilancio d’esercizio*, Milano, 2004, 9 ss.

la composizione della scrittura. I conti si dividono in sezioni convenzionalmente designate come ‘Dare’ e ‘Avere’, il cui segno positivo o negativo può variare a seconda del tipo di conto che venga aperto¹⁰⁰. Tali segni sono però sempre contrapposti: se ‘dare’ ha segno positivo, ‘avere’ ha segno negativo, o viceversa. Ne deriva che il saldo relativo al singolo conto (ossia la somma dei valori positivi e negativi) può avere tanto valore positivo quanto negativo.

In una rappresentazione estremamente semplificata di una scrittura in partita doppia¹⁰¹ (a sezioni divise contrapposte) in cui i due conti coinvolti siano ‘crediti di X verso Y’ e ‘crediti di Y verso X’¹⁰² e in cui ‘dare’ abbia segno positivo e ‘avere’ segno negativo, ove X abbia un credito di 100 verso Y, l’esito è pertanto il seguente:

Conto di X ‘Crediti di X verso Y’		Conto di Y ‘Crediti di Y verso X’	
Dare	Avere	Dare	Avere
100			100

Come può osservarsi da tale rappresentazione, la caratteristica fondante della partita doppia è che, al termine del periodo di riferimento, la somma delle variazioni in

¹⁰⁰ Ad es., modernamente il “dare” ha valore positivo in uno “stato patrimoniale”, cioè nel conto delle variazioni economiche positive e negative di una impresa; mentre ancora il “dare” ha valore negativo in un “conto economico”, cioè nel conto dei costi e dei ricavi dell’esercizio in corso (ove appunto i costi vengono posti in “dare”).

¹⁰¹ Quella che segue è infatti una articolazione ‘semplice’, così detta sia per il numero di conti in gioco (solo due, dunque il minimo), sia perché le variazioni annotate in addebito e in accredito sono identiche: si osservi infatti che può altresì darsi il caso in cui: la variazione in addebito di un conto dia luogo a variazioni in accredito in due o più conti, o la variazione in addebito di due o più conti dia luogo alla variazione in accredito di un conto (c.d. ‘articolazione composta’); oppure, il caso in cui le variazioni in addebito e in accredito concernano entrambe due o più conti (c.d. ‘articolazione complessa’); così G. FERRERO, F. DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, M. CAMPRA, *Contabilità e bilancio d’esercizio*, cit., 13-15. Si badi altresì che la rappresentazione offerta appare ‘semplice’ in ragione del fatto che del credito esemplificato non viene (deliberatamente, per le predette finalità di semplificazione) menzionata la giustificazione causale: in una rappresentazione più vicina al reale (es. credito derivante da vendita di merce), dovremmo necessariamente immaginare ulteriori annotazioni in ulteriori conti.

¹⁰² L’adottata designazione di tali conti è utile a chiarire come il tipo di posta contabile che il conto ammette dipenda dall’oggetto del conto stesso (che può essere costituito da crediti/debiti, da movimenti di cassa per contanti, da valori-merce, ecc., alternativamente o cumulativamente). Come si vedrà più avanti nel presente scritto, appare ragionevole ritenere che il *codex* accogliesse appunto le tre poste testè elencate (crediti/debiti, movimenti di cassa per contanti, valori-merce).

addebito relative ad un conto deve essere sempre pari alla somma delle variazioni in accredito dell'altro conto, e viceversa¹⁰³.

La prima illustrazione completa del metodo della partita doppia è contenuta in un trattato del matematico Luca Pacioli risalente al XV sec.¹⁰⁴; ma l'elaborazione del metodo risale ad epoca precedente ed è connessa allo sviluppo dell'attività mercantile in Italia intorno al XIII-XIV sec.¹⁰⁵

- Partita doppia e ricostruzione tipologica del *codex accepti et expensi*: ipotesi dottrinarie

In linea generale, può dirsi che la dottrina più risalente abbia affrontato il tema del *codex accepti et expensi* dal punto di vista della ricostruzione dello stesso in termini di comparazione e analogia alle scritture contabili note in età moderna.

Entro questa prospettiva, già nel XVII sec., in area fiamminga, fu avanzata l'ipotesi¹⁰⁶ che la contabilità romana fosse tenuta secondo il metodo della partita doppia: in questo senso (con esplicito riferimento al trattato di Luca Pacioli poc'anzi menzionato), il *codex accepti et expensi* venne identificato con il "grand livre" ("quaderno grande", nel lessico pacioliano). Tale ipotesi trovò sostegno più di due secoli dopo, a seguito della scoperta e pubblicazione di nuovi frammenti della *Pro Fonteio* di Cicerone¹⁰⁷, che vennero interpretati quale argomento a favore.

¹⁰³ È appena il caso di osservare che questa regola della partita doppia nulla ha a che vedere con l'idea comune di 'pareggio di bilancio' intesa come risultato minimo consistente nella parità di entrate ed uscite relative al medesimo soggetto.

¹⁰⁴ L. PACIOLI, *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità*, XI, Venezia, 1494, cap. 6 ss. Sul punto, diffusamente R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 22 ss.; nonché G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 37 ss.

¹⁰⁵ Per un quadro complessivo delle testimonianze in merito, si veda C. ANTINORI, *La contabilità pratica prima di Luca Paciolo: origine della partita doppia*, in *Revista española de historia de la contabilidad*, 1, 2004, 4 ss.

¹⁰⁶ Così S. STEVIN, *Livre de compte de prince à la manière d'Italie, en domaine et finance extraordinaire*, Leyda, 1608, 105-106. Su Stevin, si veda A. DUPONT, *La partie double avant Paciolo. Les origines et les développements de la méthode*, Paris, 1926, 7 ss.; nonché G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 33 ss.

¹⁰⁷ B. G. NIEBUHR (ed.), *M. Tulli Ciceronis orationum pro M. Fonteio et pro Rabirio fragmenta. T. Livii libr. XCI fragmentum plenius et emendatius. L. Senecae fragmenta ex membranis bibliothecae vaticanae edita a B. G. Niebuhrio*, Rome, 1820, 53 nt. *Post legem Valeriam*.

Nelle interpretazioni successive, l'analisi del metodo contabile fu trascurata¹⁰⁸: l'attenzione venne a focalizzarsi sulla qualificazione del *codex accepti et expensi* quale "Kassenbuch"¹⁰⁹ («libro di cassa»), ossia libro contabile tenuto allo scopo di rappresentare, per ogni momento dato, la situazione del denaro contante in entrata e in uscita; con ciò, veniva escluso che il *codex accepti et expensi* potesse costituire un "Kontokorrentbuch" («libro di conto corrente»), ossia un libro contabile tenuto allo scopo di rappresentare, per ogni dato momento, la situazione dei rapporti obbligatori di dare e avere. L'evidente difficoltà di conciliare tale teoria (concepita sulla base di una asserita e non dimostrata impossibilità di configurare, per l'età romana più risalente, una contabilità fondata sui rapporti di debito-credito) con le testimonianze presenti nelle fonti relative all'annotazione di debiti e crediti e alla *transscriptio* veniva risolta da un ulteriore corollario teorico, in ragione del quale tali annotazioni sarebbero state effettuate mediante l'iscrizione di movimenti di cassa fittizi.

È al principio del ventesimo secolo che, in una ulteriore ipotesi di qualificazione del *codex*¹¹⁰, si suppone l'esistenza, accanto al *codex accepti et expensi* ancora concepito come libro di cassa, di un ulteriore *codex*, designato 'codex rationum', avente le

¹⁰⁸ Ciò perché, come si vedrà *infra* nel testo, ai fini della tenuta di un libro di cassa il metodo della partita doppia non reca vantaggi sostanziali: il che spiega la mancata focalizzazione da parte dei fautori di tale teoria sull'aspetto del metodo contabile.

¹⁰⁹ Così F. L. KELLER, *Beitrag zur Lehre vom römischen Litteral-Kontrakt*, cit., 93 ss. A favore: F. K. Von SAVIGNY, *Literalcontract der Römer* (1816 - Nachträg 1849), in ID., *Vermischte Schriften*, I, Berlin, 1850, 241; G. E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum*, cit., 358. Contraddittoria la posizione di W. REIN, *Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer*, cit., 678 ss., che per un verso considera il *codex accepti et expensi* un 'Kassenbuch', e per altro verso diversamente lo rappresenta quale 'Hausbuch', ricomprensivo di debiti e crediti; si veda, in senso analogo, T. NIEMEYER, *rec. a M. Voigt, Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, in ZSS, 11, 1890, 320. Incerto L. MITTEIS, *Trapezitika*, in ZSS, 19, 1898, 258, in qualche modo attirato dalla pur rifiutata qualificazione del *codex accepti et expensi* come "Kontokorrentbuch": lo segue G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano, 1971, 147. La nozione di 'Kassenbuch' è stata assunta diffusamente nei manuali istituzionali: così S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*², II, Roma, 1924, 262; E. COSTA, *Storia del diritto romano privato: dalle origini alle compilazioni giustinianee*², Torino, 1925, 342; P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*¹⁰, Roma, 1934, 469; B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*², Milano, 1952, 443; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1961, 477.

¹¹⁰ Così M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 531; R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, cit., 165 ss.; A. FRÜCHTL, *Die Geldgeschäfte bei Cicero*, cit., 32-33. Si richiama a Beigel e Früchtl G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion. Zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht*, Berlin, 1961, 110 ss., secondo il quale, tuttavia, le obbligazioni letterali sarebbero state poste in essere nel *codex accepti et expensi*, secondo lo schema dei movimenti di cassa fittizi proposto da Keller.

funzioni di libro di conto corrente¹¹¹. In questa rappresentazione, viene ripresa ed emerge, in forma compiuta, l'idea della redazione del *codex* in partita doppia¹¹². Ancora, in un'ultima ipotesi di qualificazione¹¹³, il *codex accepti et expensi* avrebbe costituito un 'Hausbuch' («libro di casa»), ossia un libro contabile nel quale sarebbero state inserite come poste tanto le entrate e le uscite di cassa quanto i rapporti obbligatori: non però tutti i rapporti, bensì solo quelli attinenti al contratto letterale. Anche in questa rappresentazione, l'iscrizione delle poste contabili sarebbe stata effettuata secondo il sistema della partita doppia.

L'ipotesi della tenuta delle scritture contabili romane nella modalità della partita doppia ha trovato svariati oppositori¹¹⁴, seppure anche tale opposizione sia talora apparsa (almeno in parte) motivata da preconcetti ideologici¹¹⁵. Un'analisi degli argomenti in merito al punto appare dunque necessaria.

¹¹¹ *Codex rationum* che peraltro, nella prospettiva di Beigel, non sarebbe stato tenuto da ogni *pater*, bensì solo dai *patres* "Kapitalisten" (*sic*): R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, cit., 166 ss. Come osserva R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 27 nt. 78, l'uso evidentemente anacronistico di tale termine testimonia con evidenza la tendenza, esposta in principio di paragrafo, ad interpretare il *codex accepti et expensi* (e le logiche economiche ad esso sottese) in termini di analogia con il presente, in una prospettiva attualizzante.

¹¹² In questo senso si veda, già prima di Voigt e Beigel, O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 748-749.

¹¹³ D. LIEBS, *Contrarius actus*, cit., 111 ss.

¹¹⁴ G. E. M. DE SAINTE-CROIX, *Greek and Roman Accounting*, cit., 33 ss.; A. WATSON, *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford, 1965, 36 nt. 4; J. A. CROOK, *Law and Life of Rome*, London, 1967, 214; M. W. E. GLAUTIER, *A Study in the Development of Accounting in Roman Times*, in RIDA, 3^as., 19, 1972, 311 ss., part. 332; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 79 ss., 158 ss.; M. I. FINLEY, *The Ancient Economy*², Berkeley Calif., 1985, 181; P. GRÖSCHLER, *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, cit., 258.

¹¹⁵ Va infatti osservato che l'opposizione all'ipotesi della tenuta delle scritture contabili romane in partita doppia è in larga parte il frutto della particolare influenza esercitata, in ambito angloamericano, dal pensiero di W. SOMBART, *Der moderne Kapitalismus* (1902), trad. it. *Il capitalismo moderno*, Torino, 1967. Sombart, ravvisando nella creazione della partita doppia uno dei cardini del capitalismo nell'Europa moderna, diede luogo ad un giudizio aprioristico sulla arretratezza della cultura economica del mondo romano, che si ritenne conseguentemente troppo rudimentale per elaborazioni contabili complesse. In questa direzione si pone l'ormai risalente studio di G. MICKWITZ, *Economic Rationalism in Graeco-Roman Agriculture*, in *The English Historical Review*, 52, 1937, 577 ss., che per primo sostenne, sulla base dell'esame dell'archivio di Zenone e delle testimonianze di Catone e Columella, l'incapacità del sistema di contabilità romano di consentire una efficace pianificazione economica o la massificazione dei profitti. Lo studio di Mickwitz è peraltro alla base dello studio di Sainte-Croix (citato in principio della presente nota), a partire dal quale la contestazione dell'ipotesi della partita doppia ha iniziato a prendere piede: si veda a riguardo R. H. MAEVE, *Some glosses on Ste Croix's "Greek and Roman accounting"* in P. A. CARTLEDGE and F. D. HARVEY (eds.), *Crux: Essays in Greek History Presented to G. E. M. de Ste. Croix on his 75th Birthday*, London, 1985, 233 ss. Per una contestazione della prospettiva di Sombart riguardo la rilevanza della partita doppia come necessaria espressione di una raggiunta competenza in campo economico, si veda K. S. MOST, *Sombart on Accounting History*, in *The Academy of Accounting Historians. Working Paper Series*, II, Working Papers 21-40, Richmond

- Partita doppia: discussione degli argomenti

Quanto ai più rilevanti argomenti menzionati a favore della teoria della partita doppia, essi possono essere riassunti come segue.

- Come si è già accennato, un primo argomento è stato rinvenuto nella *Pro Fonteio*.

L'orazione ciceroniana verte su un caso di malversazione correlato alla applicazione illegittima della *lex Valeria de aere alieno*, dell'85 a.C.¹¹⁶ Tale legge consentiva ai debitori di liberarsi dalle proprie obbligazioni mediante il pagamento di un solo quarto dell'ammontare del debito. L'accusa *de repetundis* rivolta a M. Fonteio, ex propretore della Gallia Narbonense, non appare chiaramente circostanziabile dal testo ciceroniano. È evidente però che tale accusa, in quanto connessa alla *lex Valeria*, poteva presentare almeno due aspetti¹¹⁷: per un verso, Fonteio avrebbe potuto incassare i debiti per l'intero, trattenendo per sé i tre quarti del pagamento e versando i soli *quadrantes* al popolo romano; per altro verso – poiché non può escludersi che la legge si applicasse anche ai debiti della *res publica* verso i privati creditori¹¹⁸ – egli avrebbe potuto trattenere i *quadrantes* dovuti.

Ora, nel par. 1.2 dell'orazione, l'Arpinate menziona, quali scritture contabili a cui i promagistrati sarebbero stati tenuti dopo l'approvazione della *lex Valeria* (in ragione

(Virginia), 1979, 244 ss. Più specificamente, il medesimo atteggiamento critico verso Sombart e i suoi fautori può ravvisarsi in D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt*, cit., 331-335. Peraltro, un contrasto ideologico analogo (seppure non identico nei termini) a quello avutosi nel mondo anglosassone, sia riguardo al livello di sviluppo economico raggiunto nell'antica Roma sia riguardo al rapporto tra tale sviluppo e la scoperta della partita doppia, s'è potuto vedere anche in Italia, alla fine del XIX sec., nella polemica tra G. ROSSI, *La Computisteria dei Romani e l'Invenzione della Scrittura doppia. A proposito di una opinione dello storico B. G. Niebuhr con una lettera a sua eccellenza Gaspare Finali Senatore, già Ministro del Regno d'Italia*, Roma, 1896 e P. BARIOLA, *I Romani e la Scrittura doppia. Confutazione dell'opuscolo del professor Giovanni Rossi*, Milano 1897: cfr. su tale contrasto R. PROVASI, S. FARAG, *Accounting in Ancient Time: A Review of Classic References*, in *III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History. III Balkans and Middle East Conference in Accounting and Accounting History. June 19-22, 2013, Istanbul, Turkey. Conference Proceedings*, II, Ankara 2013, 1355-1356.

¹¹⁶ Vell. Pat., *Hist. Rom.* 2.23.2.

¹¹⁷ Secondo G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 44, Fonteio sarebbe stato altresì accusato di aver applicato la *lex Valeria* a debiti recenti, non inclusi nell'ambito di applicazione della legge stessa. Più esplicitamente, supponeva B. G. NIEBUHR (ed.), *M. Tullii Ciceronis orationum pro M. Fonteio et pro Rabirio fragmenta*, cit., 53 nt. *Post legem Valeriam*: "Hujus vero generis leges in iis tantum debitis valere possunt quae ante eas latas contracta fuerint"; ne appoggiano l'opinione G. LONG, A. J. MACLEANE (ed.), *M. Tullii Ciceroni Orationes*, II, London, 1855, 163 nt. *legem Valeriam*.

¹¹⁸ Così G. LONG, A. J. MACLEANE (ed.), *M. Tullii Ciceroni Orationes*, II, cit., 163 n. *legem Valeriam*.

della prassi instaurata da tale Irtulo), le “*tabulae dodrantariae et quadrantariae*”¹¹⁹, ossia le *tabulae* relative ai tre quarti risparmiati e al solo quarto della somma incassata. L’espressione è stata intesa da Niebuhr come riferita ad una contabilità in partita doppia, rispetto alla quale le due *tabulae* avrebbero rappresentato rispettivamente il conto “stato/debitore” e “debitore/stato”¹²⁰.

Può però osservarsi che l’espressione in se stessa enuncia la sola esistenza di *tabulae* che mostrino chiaramente la quota di debito “condonata” rispetto alla quota ancora permanente¹²¹. È stato peraltro dimostrato come sia possibile riportare le poste suddette in una scrittura tenuta in partita semplice in nome del creditore, in cui il saldo finale sia pari al saldo iniziale sommati i crediti iniziali e dedotte le “spese” (ossia i *dodrantes* “condonati”)¹²².

- Il testo che segue, ove Plinio esprime, in forma di metafora a carattere contabile, l’arbitrio che la Fortuna esercita sulle cose umane, è stato ritenuto, già in epoca risalente¹²³, di particolare rilievo quale argomento a favore della teoria della partita doppia:

¹¹⁹ Cic., *Pro Font.* 1.2: *Nam quod in tabulis dodrantariis et quadrantariis, quas ait ab Hirtuleio institutas, Fonteii officium desiderat, non possum existimare utrum ipse erret an vos in errorem duci velit.*

¹²⁰ L’ipotesi interpretativa di Niebuhr è stata seguita nell’ed. Reid Bibliotheca Classica in G. LONG, A. J. MACLEANE (ed.), *M. Tullii Ciceroni Orationes*, II, cit., 163 n. *legem Valeriam*; e nella ed. Loeb in *Cicero. The speeches* (translated by N. H. Watts), Harvard, 1964, 308 nt. b (che cita *verbatim* la nota di Long).

¹²¹ In questo senso si veda la traduzione dell’espressione in esame formulata da G. Bellardi nella ed. Utet, *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, II, Torino, 1981, 235: “Ché in riferimento alla tenuta dei registri dei debiti – sia quelli che annotavano la cancellazione dei $\frac{3}{4}$ sia quelli che riportavano a nuovo ruolo $\frac{1}{4}$...”.

¹²² Si vedano G. ROSSI, *La Computisteria dei Romani*, cit., 5 ss.; A. DUPONT, *La partie double avant Paciolo*, cit., 16 ss.; G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 45, che, nel proporre quale formula “Solde final=solde initial + Σ *quadrantes collectés* - Σ *quadrantes décaissés*” assume verosimilmente quale presupposto - senza tuttavia esplicitarlo - il fatto che la lex Valeria si applicasse anche ai debiti della *res publica* (si veda *supra* nel testo e nt. 101). B. G. NIEBUHR (ed.), *M. Tulli Ciceronis orationum pro M. Fonteio et pro Rabirio fragmenta*, cit., 61, nt. *Expensum quoipiam*, ravvisa un’ulteriore prova della teoria della partita doppia in *Pro Font.* 2.3, ove Cicerone, tessendo le lodi della contabilità del proprio cliente, afferma che Fonteio ha versato tutto ciò che ha ricevuto “*ut quod acceptum populo romano id expensum quoipiam sit*”: *contra*, si veda ancora A. DUPONT, *op. cit.*, 21. Su *Pro Fonteio* 2.3, si veda ancora *infra* nel testo.

¹²³ È infatti già menzionato in tal senso da S. STEVIN, *Livre de compte de prince à la manière d’Italie*, cit., 106. Nella medesima direzione: E. GUILLARD, *Les banquiers athéniens et romain. Trapezites & argentarii*, Paris-Lyon, 1875, 54; R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, cit., 156, 173, 182-183, il quale però, identificando la “*ratio mortalium*” con un “Personenkonto”, ne desume curiosamente che, a fianco dello stesso, la contabilità romana conoscesse un “Sachkonto”; A. FRÜCHTL, *Die Geldgeschäfte bei Cicero*, cit., 32 (che rinvia a Beigel); G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 32; O. BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., 64-65; G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 75 ss. Diversamente, M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Litteralobligation der Römer*, cit.,

Plin., *Nat. Hist.* 2.5 [7].22: *Huic omnia expensa, huic feruntur accepta, et in tota ratione mortalium sola [scil. Fortuna] utramque paginam facit*¹²⁴, *adeoque obnoxiae sumus sortis, ut prorsus ipsa pro deo sit qua deus probatur incertus.*

Di tale testo si è data la lettura che segue: la Fortuna redigerebbe una scrittura in cui ciascuna delle due pagine o delle due colonne (“*utramque paginam*”)¹²⁵ sarebbe rispettivamente dedicata ai soli *expensa* e ai soli *accepta*: ove però tali termini non si riferirebbero né alle uscite ed entrate di cassa, né ai crediti e ai debiti del titolare della *ratio*, né tantomeno ad entrambi, ma definirebbero invece le diciture di ciascuna pagina in senso analogo ai termini moderni di ‘dare’ e ‘avere’ nella partita doppia¹²⁶.

In opposta direzione, i fautori della teoria del libro di cassa ravvisano nel testo pliniano una conferma della loro posizione, e ritengono che le pagine o colonne siano rispettivamente destinate alle entrate ed uscite di cassa¹²⁷.

In una direzione diversa, è stata avanzata un’ipotesi di lettura del testo pliniano per la quale la “*ratio*” si riferirebbe ad una “*Gesamtabrechnung*” redatta dalla Fortuna, mentre le espressioni “*acceptum ferre*” ed “*expensum ferre*” sarebbero da interpretarsi nel senso di “*verdanken*” e nel senso di “*Schuld geben*”¹²⁸, quali reazioni psicologiche dei mortali agli eventi che li colpiscono.

533, legge il testo pliniano nel senso di una distinzione tra un “*codex rationum domesticorum*” e un “*codex rationum mensarum*”.

¹²⁴ Ed. Mayhoff (Teubner). Per una compiuta illustrazione delle varianti del testo pliniano nei manoscritti, si veda R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 71-72 nt. 128.

¹²⁵ Poiché il latino ‘*pagina*’ designa altresì la colonna: si vedano A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*⁴, II, cit., *sub v. Pagina*, 474-475; A. WALDE, J. B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, II, cit., *sub v. Pagina*, 235-236. Si vedano altresì E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, III, *sub v. Pagina*, 543-544; TTL, X, 1, *sub v. Pagina*, col. 84 ss.; G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 77.

¹²⁶ Si veda in questo senso particolarmente G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 76, che analizza dettagliatamente l’origine e l’uso di ‘debit’ e ‘credit’ nel linguaggio contabile francese.

¹²⁷ F. L. KELLER, *Beitrag zur Lehre vom römischen Litteral-Kontrakt*, cit., per vero non esamina e neppure menziona il testo pliniano; lo leggono però nel senso summenzionato W. REIN, *Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer*, cit., 677; D. LIEBS, *Contrarius actus*, cit., 145; G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione*, cit., 143. Diversa ancora la posizione di P. JOUANIQUE, *Le codex accepti et expensi chez Ciceron*, secondo il quale la colonna sinistra avrebbe riportato la definizione dell’operazione (entrata o uscita, causa, nome del debitore o del creditore, ecc.), mentre la colonna destra avrebbe riportato la sua conclusione (pagamento ricevuto o effettuato, ecc.). *Contra*, G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 77.

¹²⁸ R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 76-78; 76 nt. 143 per le espressioni “*acceptum ferre*” ed “*expensum ferre*”.

Ora, alcuni dati appaiono evidenti: il testo non menziona il *codex accepti et expensi*, al quale non appare riferirsi nello specifico; “*accepta*” ed “*expensa*” sono posti in contrapposizione; “*utramque paginam*” implica necessariamente che Plinio si riferisca ad una coppia di pagine o di colonne; la Fortuna “*facit*” ciascuna pagina “*in tota ratione mortalium*”.

Che “*ratio*”, in questo contesto, alluda al saldo che la Fortuna redige e non certo al *codex accepti et expensi*, appare evidente: il dato però non implica necessariamente che il testo non possa avere una rilevanza di ordine generale. Il punto è però che tale testo, nel suo complesso, non appare sufficientemente esplicito da poter essere interpretato nel senso voluto dai sostenitori della partita doppia. Anche prescindendo dal significato da attribuirsi ad “*acceptum ferre*” ed “*expensum ferre*”, non può infatti dirsi se il saldo redatto dalla Fortuna sia relativo alla singola pagina di per sé considerata o ai dati di entrambe le pagine insieme.

- Sono stati altresì recentemente adottati a riprova della teoria della partita doppia vari passaggi di una delle lettere di Seneca a Lucilio (*Ep. ad Luc.* 10.81.3-4; 6; 9-10; 17)¹²⁹,

¹²⁹ G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 80 ss.; ID., *La comptabilité pour mieux communiquer: l'étrange cas romain*, in *Comptabilité. Revue d'histoire de comptabilité*, 6, 2016, 4 ss., reperibile all'URL <http://comptabilites.revues.org/1519>. Si riportano di seguito i brani esaminati da Minaud, con l'aggiunta del parr. 16 e 18, che appaiono di interesse: [3] *Sed de isto satis multa in iis libris locuti sumus qui de beneficiis inscribuntur: illud magis quaerendum videtur, quod non satis, ut existimo, explicatum est, an is qui profuit nobis, si postea nocuit, paria fecerit et nos debito solverit. Adice, si vis, et illud: multo plus postea nocuit quam ante profuerat.* [4] *Si rectam illam rigidi iudicis sententiam quaeris, alterum ab altero absolvat et dicet, 'quamvis iniuriae praeponderent, tamen beneficiis donetur quod ex iniuria superest'. Plus nocuit, sed prius profuit; itaque habeatur et temporis ratio...* [6] *Eo animo quidque debetur quo datur, nec quantum sit sed a quali profectum voluntate perpenditur. Nunc coniectura tollatur: et illud beneficium fuit et hoc, quod modum beneficii prioris excessit, iniuria est. Vir bonus utrosque calculos sic ponit ut se ipse circumscribat: beneficio adicit, iniuriae demit. Alter ille remissor iudex, quem esse me malo, iniuriae oblivisci iubebit, officii meminisse...* [9] *Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis et officia docentibus notis signat. Sic certe solemus loqui: 'ille illi gratiam rettulit'. Referre est ultro quod debeas adferre. Non dicimus 'gratiam reddidit'; reddunt enim et qui reposcuntur et qui invitati et qui ubilibet et qui per alium. Non dicimus 'reposuit beneficium' aut 'solvit': nullum nobis placuit quod aeri alieno convenit verbum. [10] *Referre est ad eum a quo acceperis rem ferre. Haec vox significat voluntariam relationem: qui rettulit, ipse se appellavit. Sapiens omnia examinabit secum, quantum acceperit, a quo, <quare,> quando, ubi, quemadmodum. Itaque negamus quemquam scire gratiam referre nisi sapientem, non magis quam beneficium dare quisquam scit nisi sapiens -- hic scilicet qui magis dato gaudet quam alius accepto...* [16] *Plurimum autem momenti persona solet adferre in rebus eiusmodi: 'dedisti mihi beneficium in servo, iniuriam fecisti in patre; servasti mihi filium, sed patrem abstulisti'. Alia deinceps per quae procedit omnis conlatio prosequetur, et si pusillum erit quod intersit, dissimulabit; etiam si multum fuerit, sed si id donari salva pietate ac fide poterit, remittet, id est si ad ipsum tota pertinebit iniuria. [17] *Summa rei haec est: facilis erit in commutando; patietur plus inputari sibi; invitatus***

ove Seneca esamina il problema (già trattato nel *De beneficiis*, come dichiarato in esordio nel par. 3) se ci possa ritenere in pari e liberi da debiti (“*paria fecerit*¹³⁰ *et nos debito solverit*”) nei confronti di taluno che ci abbia recato dapprima benefici (“*profruit nobis*”) e successivamente ci abbia nuociuto (“*si postea nocuit*”).

I testi sono di indubbio interesse: il tema trattato da Seneca ha carattere etico, ma la discussione di esso fa uso di metafore giuridiche e contabili, che sembrano muovere dall’idea di una ideale compensazione tra benefici e offese (par. 17: “*per compensationem iniuriae solvet*”) e da una sottesa analogia tra il maggior valore di un beneficio ottenuto in un primo momento rispetto ad un nocumento successivo e un antico debito produttivo di interessi rispetto ad un credito che sorga tardivo, il che comporta (par. 4) il calcolo di una *ratio temporis* (di cui il par. 18 spiega la necessità: “*ingratus est qui beneficium reddit sine usura*”).

Il principio del par. 17 è stato ritenuto il punto di rilievo da cui desumere l’utilizzo della partita doppia: in esso, il conto dei benefici e delle offese è designato come “*summa*”, laddove si tratterebbe in realtà di una sottrazione. Da ciò si dovrebbe desumere che il valore delle offese venga contabilizzato con valore negativo. In questa prospettiva, si è ritenuto che il discorso seneciano parli – in termini di metafora, s’è detto – di una contabilità in partita doppia della quale viene descritto il conto del terzo benefattore, in cui i benefici recati vengono segnati a credito e i nocumenti a debito: il par. 6, ove si illustra il comportamento del “*vir bonus*” (nel contesto descritto), spiega come egli

beneficium per compensationem iniuriae solvet; in hanc partem inclinabit, huc verget, ut cupiat debere gratiam, cupiat referre. Errat enim si quis beneficium accipit libentius quam reddit: quanto hilarior est qui solvit quam qui mutuatur, tanto debet laetior esse qui se maximo aere alieno accepti benefici exonerat quam qui cum maxime obligatur. [18] Nam in hoc quoque falluntur ingrati, quod creditorum quidem praeter sortem extra ordinem numerant, beneficiorum autem usum esse gratuitum putant: et illa crescunt mora tantoque plus solvendum est quanto tardius. Ingratus est qui beneficium reddit sine usura; itaque huius quoque rei habebitur ratio, cum conferentur accepta et expensa.

¹³⁰ G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, cit., 84, ritiene che Sen., *Ep. ad Luc.* 2.19.10 (“*poteram tecum hac Maecenatis sententia parem facere rationem*”) vada letto nel senso che l’espressione “*parem facere*” sia stata coniata da Mecenate. L’ipotesi appare discutibile: nel precedente par. 9 della medesima epistola, viene riportata da Seneca una citazione di Mecenate (“*ipsa enim altitudo attonat summa*”), sicché il par. 10 può essere letto nel senso che il “conto” tra Seneca e Lucilio è “pareggiato” mediante la suddetta citazione (prodotta quale argomento da Seneca): in questo senso, si vedano la trad. ingl. di R. M. Gummere in *Seneca. Epistulae morales, II, Books LXVI-XCII*, Cambridge, Mass.-London, reprint 1962, 131 (ed. Loeb); la trad. franc. di H. Noblot in *Sénèque. Lettres à Lucilius. Tome I (Livres I-IV)*⁶, Paris, 1969, 79-80 (ed. Les belles lettres); nonché quella italiana di B. Giuliano in *Seneca. Lettere a Lucilio. Libri I-VI, I*, Bologna, 1967, 111 (ed. Zanichelli).

debba redigere “*utrosque calculos*” (espressione che, si sostiene, sarebbe analoga ad “*utramque paginam*” in Plin., *Nat. Hist.* 2.5 [7].22).

Alle considerazioni illustrate può essere opposta qualche osservazione in senso diverso.

In primo luogo, non sembra che la *summa* di cui al par. 17 si riferisca al conto del terzo benefattore: il par. 17 infatti va infatti letto in congiunzione con il par. 16, ove la prospettiva è chiaramente quella di colui che ha ricevuto i benefici e i nocumenti.

Anche prescindendo da ciò, deve osservarsi che, in astratto, la descrizione del conto del terzo benefattore implicherebbe semplicemente l’assunzione di un punto di vista differente da quello del beneficiato, e non necessariamente la tenuta di una contabilità in partita doppia.

Infine, i due diversi calcoli che il “*vir bonus*” effettua nel par. 6 (“*vir bonus utrosque calculos sic ponit ut se ipse circumscribat*”) sono quelli menzionati nella frase precedente, ossia il calcolo del valore del beneficio ricevuto e il calcolo del nocumento (“*et illud beneficium fuit et hoc, quod modum beneficij prioris excessit, iniuria est*”). Anche ciò non sembra presupponga necessariamente la tenuta di una contabilità in partita doppia.

Appare invece interessante il rilievo relativo a “*summa*” nel par. 17. Nel contesto, la frase in cui il termine compare (“*summa rei haec est*”) potrebbe in realtà essere meglio interpretata non tanto nel senso letterale di «questa è la somma <aritmetica> dell’affare», come voluto nell’interpretazione illustrata poc’anzi, ma piuttosto in senso lato («questo è il riassunto della faccenda»; o, in forma ancor meno letterale: «questo è il succo della questione»)¹³¹. È tuttavia il complesso del discorso seneciano che sembra in effetti vertere sulla possibilità (*rectius*: sull’opportunità morale) di un “passivo” (a carico del beneficiato) che sembrerebbe poter essere calcolabile solo ricorrendo ai valori negativi. Che da questo possa evincersi con sicurezza l’uso abituale, in età romana, dei numeri negativi in ambito contabile sembrerebbe forse troppo; ma certo il testo offre qualche suggestione in tal senso¹³².

¹³¹ Si vedano in questa direzione, sia pure con rese *ad sensum* molto diverse anche in ragione delle diverse lingue traduttrici, ancora la trad. ingl. di R. M. Gummere in *Seneca. Epistulae morales, II*, cit., 229; la trad. franc. di H. Noblot in *Sénèque. Lettres à Lucilius, Tome III (Livres VIII-XIII)*², Paris 1965, 96; e la trad. it. di B. Giuliano in *Seneca. Lettere a Lucilio, Libri VII-XIV, II*, cit., 207.

¹³² L’età antica aveva forse intuito il concetto di ‘numero negativo’ con il matematico Diofanto d’Alessandria (III sec. d.C.), il quale però non avrebbe condotto fino in fondo tale intuizione né l’avrebbe

- Infine, sono stati ravvisati indizi a favore della teoria della partita doppia in un testo della *Pro Caecina*, che appare opportuno esaminare brevemente:

Cic., *Pro Caec.* 6.16-17: *Fundus addicitur Aebutio; pecuniam argentario promittit Aebutius; quo testimonio nunc vir optimus utitur sibi emptum esse. [...] [17] Hac emptione facta pecunia solvitur a Caesennia; cuius rei putat iste rationem reddi non posse quod ipse tabulas averterit; se autem habere argentarii tabulas in quibus sibi expensa pecunia lata sit acceptaque relata.*

Cicerone qui difende il cavaliere volterrano Cecina in una causa di proprietà relativa ad un bene ereditato dalla defunta moglie Cesennia. L'Arpinate ha, nei paragrafi precedenti (*Pro Caec.* 6.10 ss.), descritto come Cesennia, vedova di Fulcinio, avesse dato a Ebuzio (avversario di Cecina nella causa in esame) incarico di acquistarle un fondo già facente parte delle proprietà del precedente marito di Cesennia e venduto nell'*auctio hereditaria*. Aggiudicato a Ebuzio tale fondo, questi ne promette il prezzo all'*argentarius* gestore dell'*auctio* ("*pecuniam argentario promittit Aebutius*"), onde avvalersi dolosamente della testimonianza dell'*argentarius* (da ciò l'ironico appellativo "*vir optimus*", rivolto ad Ebuzio, di cui fa uso l'Arpinate) come prova di aver acquistato il fondo a proprio nome. Conclusa la compravendita, il denaro viene pagato da Cesennia: e, poiché Ebuzio ha sottratto le *tabulae* di questa ("*quod ipse tabulas averterit*"), ma ha a sue mani le *tabulae argentarii* "*in quibus sibi expensa pecunia lata sit acceptaque relata*", egli crede di potersi vantare acquirente del fondo.

Contrariamente a quanto è stato affermato¹³³, non sembra che tali *tabulae argentarii*¹³⁴ rappresentino il "compte à tiers" aperto dall'*argentarius* a nome del proprio cliente.

applicata a fini pratici. Diversamente appare per l'antica matematica cinese e (soprattutto) indiana, ove il concetto appare appieno compreso. Si ritiene in linea generale che la nozione di 'numero negativo' sia divenuta comune tra i matematici solo a partire dal XVI sec., e abbia stentato ad affermarsi fino al XIX sec.: si vedano F. CAJORI, *A History of Mathematics* (1893), Providence (Rhode Island), 5th ed. 1991, 61, 71, 75, 93-94, 141; C. B. BOYER, *A History of Mathematics* (1968), Princeton (New Jersey), repr. 1985, 223, 242, 256, 305, 310, 336, 379, 408, 501; P. ZELLINI, *Gnomon: una indagine sul numero*, Milano, 1999, 288 ss.; G. GHEVERGHESE JOSEPH, *C'era una volta un numero*, trad. it. di B. Mussini, Milano, 2000, 255-256.

¹³³ G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 90: cfr. l'analisi che il medesimo autore compie in merito a D. 46, 3, 1 alla precedente pag. 89, ove l'autore desume conclusioni analoghe (rispetto a quelle summenzionate) dalle regole di attribuzione del pagamento ad un debito specifico (nel caso di debitore che abbia più debiti verso il medesimo soggetto e che paghi senza indicare quale intenda estinguere). Si

Infatti, appare ragionevole leggere la frase citata (“*in quibus... relata*”) presupponendo che gli elementi sintattici di essa seguano l’ordine logico degli eventi: ossia, che essi attengano prima alla menzione del debito di Ebuzio e poi alla menzione della sua estinzione: se così è, ne consegue che “*expensa pecunia lata sit*” si riferisca al denaro dovuto da Ebuzio in ragione della *promissio* all’*argentarius*¹³⁵ (di cui, trattandosi di un debito, viene fatta annotazione nel *codex*), mentre “*acceptaque relata*” si riferisca al pagamento.

Ora, è evidente che queste annotazioni attengono al conto dell’*argentarius*, e non al conto di Ebuzio: nel conto di Ebuzio, infatti, il denaro preso a prestito sarebbe stato segnato come *acceptum*, e la sua restituzione come *expensum*. Può dunque escludersi che Cicerone intendesse riferirsi a *tabulae argentarii* redatte in partita doppia.

Conclusivamente, non sembrano esservi indizi stringenti a favore della teoria della partita doppia quale metodo di redazione del *codex*. Al momento, deve pertanto ancora ritenersi che tale metodo redazionale non possa essere fatto risalire all’età romana.

1.3.5. Metodo della posta

- Metodo della posta: operazioni economiche annotabili

vedano altresì le letture di *Pro Caec.* 6.16-17 offerte da M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 552, 554; e R. BEIGEL, *Rechnungswesen und Buchführung der Römer*, cit., 73, 79, 82, secondo i quali il testo dimostrerebbe la tenuta di una contabilità in partita doppia, nella quale la *pecunia expensa* si riferirebbe al conto del banchiere e quella *accepta* al conto di Ebuzio.

¹³⁴ Su come vadano intese queste *tabulae argentarii*, si veda *infra*, Cap. 2.

¹³⁵ Curiosamente, si è altresì ritenuto che la frase si riferisse ad una *transscriptio*: così O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 756; M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta*, Roma, 1954, 118, secondo cui la *transscriptio* noverebbe la *stipulatio*; G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione*, cit., 183, che pensa ad una obbligazione letterale a fianco di quella verbale. Come osserva R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 233, l’utilità di una *transscriptio* che novi un’obbligazione già *stricti iuris* appare dubbia; per altro verso – escludendosi, nel caso di specie, la *transscriptio a persona in personam* – osserva l’autore (*op cit.*, 234 nt. 497) che la *transscriptio a re in personam* può novare le sole obbligazioni derivanti dall’*emptio-venditio*, dalla *locatio-conductio* e dalla *societas* (Gai. *Inst.* 3.129), e non quelle derivanti dalla *stipulatio*. Si può aggiungere che – senza voler entrare nella nota questione del rapporto tra obbligazione *bonae fidei* da compravendita e successiva stipulazione al banchiere nelle *auctiones argentarii* – nel caso di specie, appare improbabile che ad essere novata mediante *transscriptio* sia l’obbligazione da compravendita: Cicerone, infatti, menziona esplicitamente la *promissio* al banchiere.

Appare, a questo punto, necessario determinare quali operazioni economiche dovessero essere annotate nel *codex*: dunque, quali siano gli *accepta* e gli *expensa* che il *codex* accoglieva. Sul punto, alcune fonti chiariscono come tali operazioni fossero riconducibili a quattro tipi: entrate in contanti; uscite in contanti; crediti; debiti.

- Quanto alle entrate in contanti: non v'è dubbio che esse venissero contabilmente registrate, e le fonti archeologiche recano conferme in tal senso¹³⁶. In riferimento al *codex*, le Verrine offrono prove specifiche:

Cic., *In Verrem, act. sec. 4, 6, 12: Ita iussisti, opinor, ipsum in tabulas referre: 'Haec omnia signa Praxiteli, Myronis, Polycliti HS sex milibus quingentis Verri vendita.' Sic rettulit. Recita. Ex tabulis.*

L'Arpinate accusa Verre di essersi illegalmente arricchito mediante l'acquisto di statue greche di straordinario pregio (a giudicare dall'elenco degli artisti menzionati) per una somma giudicata irrisoria rispetto al valore delle stesse. L'accusa si fonda proprio sul *codex* di Heio, il venditore ("Ex tabulis").

Nel medesimo senso, può ricordarsi:

Cic., *In Verrem, act. sec. 1, 39, 100: Quod minus Dolabella Verri acceptum rettulit quam Verres illi expensum tulerit, HS quingenta triginta quinque milia, et quod plus fecit Dolabella Verrem accepisse quam iste in suis tabulis habuit, HS ducenta triginta duo milia...*

Cicerone illustra le evidenti discrepanze tra le *tabulae* di Dolabella e quelle di Verre, dalle quali emerge che il denaro passato dall'uno all'altro soggetto (e viceversa) è maggiore di quanto annotato.

Ancora in direzione analoga, possono altresì ricordarsi i versi dello *Pseudolus* (626 ss.) ove Pseudolo, fingendo d'essere il sottoposto e tuttofare di Ballione, cerca di persuadere il riluttante Arpace a consegnargli il denaro relativo all'acquisto di una schiava (venduta appunto da Ballione):

Harp.: Tibi ego dem?

¹³⁶ Ad es. nell'archivio di Heronino, tutti i conti mensili iniziano proprio con la menzione dell'argento incassato: così D. RATHBONE, *Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt*, cit., 341.

*Pseud.: Mihi hercle vero, qui res rationesque eri Ballionis
curo, argentum accepto [expenso] et quoi debet dato.*

Che le generiche *rationes Ballionis* - di cui Pseudolo si vanta di occuparsi con riguardo all'argento ricevuto, versato e dato a colui verso il quale Ballione è debitore - consistano nel *codex accepti et expensi* può apparire con qualche ragione discutibile¹³⁷, soprattutto perché il contesto appare tale da non rendere possibile l'attribuzione di un significato tanto specifico. Nel contempo, però, è proprio la genericità di senso che deve presumersi nel brano a persuadere della assoluta ordinarietà della nozione per la quale le entrate e le uscite in contanti andassero annotate in contabilità.

- Quanto alle uscite in contanti: oltre al brano testè citato dello *Pseudolus* e oltre a Cic., *In Verrem, act. sec. 1, 39, 100* (che, come si può osservare, concerne anche l'*expensum* segnato da Verre: "*quam Verres illi expensum tulerit*"), può altresì menzionarsi:

*Cic., Pro Cluent. 12.34: Quae pecunia mulieri legata erat
a filio, si qui natus esset, eam praesentem Oppianicus non
debitam mulieri solvit, si haec solutio legatorum et non
merces abortionis appellanda est; quo illa pretio accepto
multisque praeterea muneribus, quae tum ex tabulis
Oppianici recitabantur, spem illam quam in alvo
commendatam a viro continebat victa avaritia sceleri
Oppianici vendidit*

Onde screditare Oppianico, pretesa vittima del tentato veneficio di cui è accusato Cluentio, Cicerone illustra le turpitudini di cui il suo avversario si sarebbe reso protagonista. Oppianico, narra l'Arpinate, avrebbe pagato un legato non dovuto ed altre regalie (in realtà il "prezzo" di un crimine) a Sassia, vedova dello zio Gneo Magno e sua futura moglie, affinché questa abortisse il figlio di Gneo Magno di cui era incinta, in modo che l'eredità di Gneo Magno pervenisse non al figlio ma ad Oppianico stesso, istituito parimenti erede dallo zio¹³⁸. Di tale scellerato pagamento offrono testimonianza le stesse *tabulae* di Oppianico ("*quae tum ex tabulis Oppianici recitabantur*"): non v'è pertanto dubbio che il brano attesti l'annotazione di un'uscita.

¹³⁷ Diversamente, G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione*, cit., 152, sembra supporre che il brano attesti la diffusione del *codex*: cfr. R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 83.

¹³⁸ Non è chiaro, dal testo dell'orazione, se congiuntamente o in sostituzione.

Analogamente può dirsi quanto ad altro brano della medesima orazione:

Cic., *Pro Cluent.* 14.40: ...*Tum repente Anconitanum quendam, L. Clodium, pharmacopolam circumforaneum, qui casu tum Larinum venisset, adgreditur et cum eo duobus milibus HS, id quod ipsius tabulis tum est demonstratum, transigit.*

Cicerone passa ad illustrare le malefatte del padre di Oppianico, che accusa di avere ucciso la nonna di Oppianico stesso, Dinea, grazie ai “servigi” di un venditore itinerante di farmaci di origine anconetana, tale L. Clodio, che sarebbe stato pagato allo scopo duemila sesterzi, come le *tabulae* del padre di Oppianico dimostrano¹³⁹ (“*id quod ipsius tabulis tum est demonstrandum*”). Di nuovo, il *codex* attesta l’annotazione di un’uscita.

- Quanto ai crediti: prove dell’annotazione dei crediti sono ancora contenute nel già citato Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.39.102¹⁴⁰. In esso, come già accennato, Cicerone si beffa di Verre (“*Homo stultissime et amentissime*”), il quale ha creduto di potersi sottrarre ad ogni sospetto semplicemente evitando di segnare nel proprio *codex* tra gli *expensa* le somme consegnate a Quinto e Gneo Postumio Curzio, laddove nelle *tabulae Curtii*¹⁴¹ tali somme risultavano patentemente tra gli *accepta*. Il brano, per vero, menzionando sia la mancata annotazione del credito, sia l’avvenuta annotazione del debito, offre prova di entrambi gli aspetti.

Si può altresì ricordare:

Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.10.28: *Cum Dio ipse prodiret, cum ceteri qui tum in Sicilia negotiis Dionis interfuissent, cum per eos ipsos dies per quos causam Dio diceret reperiretur pecunias sumpsisse mutuas, nomina sua*

¹³⁹ Osserva R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 89-90 (il quale, peraltro, afferma che è Oppianico ad essere accusato dell’assassinio di Dinea: ma cfr. il principio del par. 40: *Aviam tuam, Oppianice, Dinaeam, cui tu es heres, pater tuus non manifesto necavit?*), che verosimilmente l’*expensum* sarà stato segnato nel *codex* a titolo di mercede per la *locatio-conductio* dei servigi medici di Clodio.

¹⁴⁰ Si veda *supra* nel presente scritto.

¹⁴¹ Può discutersi se l’Arpinate, menzionando le *tabulae Curtii* quanto al debitore, usi una sorta di formula ricomprensiva per entrambi (come si può essere propensi a concludere: cfr. R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 95) o piuttosto celi il fatto di avere avuto accesso alla documentazione di uno solo dei due. Può altresì dubitarsi se Quinto e Gneo Postumio Curzio siano mutuatari o piuttosto banchieri di Verre: in quest’ultimo senso, si veda il commento di G. Bellardi nell’ed. Utet, *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, I, Torino, 1978, 564 nt. 6.

exegisse, praedia vendidisse; cum tabulae virorum bonorum proferrentur; cum qui pecuniam Dioni dederunt dicerent se iam tum audisse eos nummos sumi ut Verri darentur

L'accusa di Cicerone è che Dione avesse corrotto Verre in quanto giudice del processo relativo ad una questione ereditaria di interesse dello stesso Dione. A prova di ciò, Cicerone produce le *tabulae* di uomini degni (“*cum tabulae virorum bonorum proferrentur*”), dalle quali sarebbe evincibile come, proprio nei giorni in cui Dione esponeva la sua controversia, egli avrebbe richiesto il pagamento dei suoi crediti, avrebbe venduto dei suoi possedimenti terrieri e – ecco il punto – avrebbe chiesto denaro a mutuo (evidentemente allo scopo di disporre della somma necessaria alla corruzione). Da ciò può senz’altro desumersi che le *tabulae virorum bonorum* recassero (anche) l’annotazione dei crediti (derivanti da mutuo) verso Dione.

Può poi ancora menzionarsi:

Cic., Top. 3.16: A differentia. Non, si uxori vir legavit argentum omne quod suum esset, idcirco quae in nominibus fuerunt legata sunt. Multum enim differt in arcane positum sit argentum an in tabulis debeat.

L’esempio di *argumentum a differentia* esposto da Cicerone è rappresentato dal legato di un marito alla moglie consistente in “*argentum omne quod suum esset*”: osserva Cicerone che tale legato non ricomprende l’argento relativo ai crediti. Vi è infatti molta differenza tra l’argento immediatamente disponibile in contanti, *in arca*, e l’argento che “*in tabulis debeat*”. Qui il discorso ciceroniano oscilla tra lato attivo e passivo del rapporto, lasciando intendere che sia l’uno che l’altro troveranno debita annotazione nelle *tabulae* di creditore e debitore.

- Quanto ai debiti: può menzionarsi quanto poc’anzi illustrato riguardo a Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.39.102 e a Cic., *Top.* 3.16.

- Metodo della posta: requisiti dell’annotazione

Come già accennato¹⁴², due testi (l'uno ciceroniano, l'altro di Seneca) sembrerebbero menzionare esplicitamente i dati la cui annotazione è necessaria al corretto inserimento della posta in contabilità. Si tratta però di brani che pertengono a contesti lontani (o addirittura, nel caso del testo ciceroniano, fortemente divergenti) da quello contabile:

Cic., *Pro Roscio Am.* 27.74: '*Pretium dedit*'; *cui dedit?*
Per quem dedit? Unde aut quantum dedit?

Sen., *Ep. ad Luc.* 10.81.10: *Sapiens omnia examinabit*
secum, quantum acceperit, a quo, <quare,> quando, ubi,
quemadmodum.

Il testo ciceroniano della *Pro Roscio Amerino* discute di un “prezzo” che sarebbe, secondo l'accusa, quello dell'omicidio commissionato da Roscio: Cicerone contesta tale accusa evidenziandone la genericità con una serie di interrogative retoriche: non è sufficiente menzionare un prezzo corrisposto (a degli ipotetici sicari, si lascia capire), ma bisogna altresì dimostrare a chi lo si sia corrisposto, attraverso chi lo si sia consegnato, da dove venga la somma e in quanto essa consista. Siamo, evidentemente, nel campo criminale e non in quello contabile.

Diversamente, Seneca espone il principio di correttezza con cui il *sapiens* esamina i suoi “debiti”: “debiti” che però (a leggere l'epistola 81 nel suo complesso) hanno carattere etico, poiché derivano dai benefici ricevuti.

È altresì da evidenziare che l'elenco dei dati desumibile dal testo seneciano (*quantum, a quo, quare, quando, ubi, quemadmodum*) non è identico a quello ciceroniano (*cui, per quem, unde, quantum*). Comune ad essi è il solo *quantum*; opposto, ma spiegabile, è l'“*a quo*” in Seneca simmetrico al “*cui*” ciceroniano (nel primo caso qualcosa è stato “ricevuto”; nel secondo qualcosa è – secondo l'accusa – stato “dato”); il resto non coincide, e per qualche verso può apparire, nell'uno e nell'altro testo, non pertinente ad una (possibile) annotazione contabile¹⁴³.

Nel complesso, entrambi i testi non sembrano appieno utili all'indagine, seppure sia possibile che essi eccheggino debolmente concetti contabili noti in età romana.

¹⁴² Si veda la nt. 71 del presente scritto.

¹⁴³ Ad es. l'“*unde*” ciceroniano non appare chiaro se rapportato alla singola annotazione di uscita: è difficile immaginare una contabilità in cui la provenienza delle somme che “escono” venga menzionata in ogni posta, laddove essa è normalmente resa chiara contabilmente dal complesso dei conti. Similmente, non appare trasparente il “*quemadmodum*” seneciano; e così via.

Qualche dato più certo può desumersi altrove:

Cic., *Orator*, 47.158: *Una praepositio est 'af', quae nunc tantum in accepti tabulis manet, ac ne his quidam omnium, in reliquo sermone mutata est; nam 'amovit' dicimus et 'abegit' et 'abstulit', ut iam nescias a ne verum sit an ab an abs...*

Il brano dell'*Orator* afferma che la preposizione 'af' (in luogo di 'a', 'ab' o 'abs') è – al tempo di Cicerone – rimasta in uso solo nelle *tabulae accepti*¹⁴⁴: se ne può desumere che, nel caso di un *acceptum*, la regola fosse quella di segnare “da chi” l'*acceptum* venisse. Il punto è confermato dalle risultanze archeologiche delle *tabulae* di Vindolanda¹⁴⁵.

Tali *tabulae*, inoltre, recano inaspettatamente testimonianza anche del “*per quem*” menzionato nel brano dell'*Orator*, dizione che è interpretata come relativa a soggetti intermediari nella vendita di merce¹⁴⁶.

Infine, alcune fonti sembrano confermare la necessità di annotare il “*quare*”, nel senso della causa a fondamento dell'operazione annotata.

Un indizio in questo senso può vedersi nel già citato Cic., *In Verrem*, *act. sec.* 4.13.31¹⁴⁷, ove la menzione di un'uscita a favore di (non meglio identificati) “pittori greci” può sottintendere che questi vengano pagati per il loro lavoro artistico¹⁴⁸.

¹⁴⁴ È dubbio se, con '*tabulae accepti*' (espressione che, nei testi ciceroniani, compare solo nell'occorrenza in esame), Cicerone si riferisca alla sola parte del *codex accepti et expensi* che concerne gli *accepta*, o se piuttosto l'Arpinate si riferisca ad un conto relativo alle sole entrate (una “*ratio accepti*”): si esprime in quest'ultimo senso R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi*, cit., 80 ss., 81 nt. 7, sulla scorta di Plin., *Nat. Hist.* 2.22 e Plaut., *Truc.* 749: Thilo ritiene peraltro che la suddetta “*ratio accepti*” attenga alle sole entrate in contanti. Il testo ciceroniano va peraltro confrontato con la resa di esso in Vel. Long., *De orth.*, 60.13 (ed. Keil): *Adicit his praepositionibus et illam quae scribitur per f litteram, quam ab antiquis usitatam ait maxime in rationibus et in accepti tabulis. nam quotiens acceptam pecuniam referebant, non dicebant a Longo, sed af Longo*, ove, oltre alle *tabulae accepti*, compaiono altresì le *rationes*, termine verosimilmente di uso più comune all'epoca.

¹⁴⁵ Tab. Vind. 192 e 207. In Tab. Vind. 180, che contiene una *ratio frumenti* relativa ai *modii* distribuiti a vari personaggi del forte, il nome dei percettori è specificamente indicato: il che – pur tenendo conto dell'evidente diversità tra una *ratio* di questo tipo e il *codex accepti et expensi* – sembrerebbe parimenti confermare che tale dato era necessario quanto all'annotazione delle uscite.

¹⁴⁶ Tab. Vind. 186 e 190, nonché la traduzione di esse presente nel sito. Si veda però recentemente anche la tavoletta londinese WT72, in R. S. O. TOMLIN, *Roman London's First Voices*, cit., 225 nt. 6. Si veda anche G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 96, che, suggerendo un parallelo tra le *tabulae* di Vindolanda e le indicazioni di L. PACIOLI, *Summa de Arithmetica*, cit., IX, XI, 15, suppone che la dizione “*per quem*” venisse specificamente utilizzata nel caso di acquisto di merce da un fornitore (evento che genera sia l'ingresso della merce, sia un debito verso il fornitore medesimo).

¹⁴⁷ Si veda *supra* nel presente testo.

Una testimonianza univoca è invece costituita da Cic., *In Verrem, act. sec.* 4.6.12¹⁴⁹, ove è addirittura riportata la precisa annotazione di Heio entro il suo *codex*: “*Haec omnia signa Praxiteli, Myronis, Polycliti HS sex milibus quingentis Verri vendita*”. La causa della somma ottenuta è chiaramente espressa.

Infine, nella medesima direzione sembra porsi:

Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.23.61: *Plurima signa pulcherrima, plurimas tabulas optimas deportasse te negare non potes. Atque utinam neget! Unum ostende in tabulis aut tuis aut patris tu emptum esse: vicisti.*

Come si è già accennato, tra le molte forme di arricchimento indebito poste in essere da Verre figura l’acquisizione di statue greche e di dipinti (“*tabulae pictae*”¹⁵⁰) di grande valore: qui Cicerone si riferisce a statue e dipinti che Verre, lungi dal comprare (sia pure sottocosto), ha sottratto illegalmente per il tramite di un *mercator* inviato nelle province. L’Arpinate esorta perciò retoricamente Verre a mostrare dove, nelle *tabulae* del *codex* suo o di suo padre, (anche) una sola delle statue figure essere stata comprata. Tale esortazione lascia comprendere che l’annotazione relativa all’uscita di denaro avrebbe dovuto recare menzione della causa di tale uscita, ossia dell’acquisto delle statue: in caso contrario, essa non sarebbe stata utile a disculpare Verre.

¹⁴⁸ Sotto questo profilo, poiché, come s’è detto, i sedicenti “pittori greci” appaiono piuttosto, dalla rappresentazione che ne offre l’Arpinate, due “scagnozzi” del cui apporto criminale Verre si avvale, si può sospettare che la dizione generica nasconda non solo i nomi dei due pittori, ma anche le reali ragioni per cui essi vengono pagati.

¹⁴⁹ Citato *supra* in questo medesimo paragrafo.

¹⁵⁰ Si veda Cic., *In Verrem, act. sec.* 1.23.60: sicchè le “*plurimas tabulas*” menzionate per prime nel par. 61 sono appunto quelle *pictae*, e non quelle del *codex*.

Capitolo 2: La contabilità bancaria: le *rationes argentarii*

2.1. Cenni sull'attività professionale degli *argentarii*

L'attività bancaria sembra essere emersa in Roma intorno al IV-III sec. a.C.¹⁵¹, durante l'età ellenistica, in connessione evidente con il crescere dei commerci verso l'area mediterranea e con l'inizio del conio monetario cittadino. I primi ad esercitare la professione bancaria provenivano dall'ambito culturale greco ove la pratica bancaria era già radicata (verosimilmente per il tramite della Magna Grecia): ciò appare attestato dall'uso del termine '*trapezita*' (una evidente traslitterazione del greco 'τραπεζίτης') in Plauto, seppure lo stesso Plauto impieghi altresì '*argentarius*'¹⁵².

Accanto agli *argentarii* propriamente detti, vennero ad aggiungersi rispettivamente nel II e I sec. a.C. altri soggetti professionali, quali i *nummulari* e i *coactores argentarii*, con competenze più ristrette: quella dei *nummulari* si focalizzava sulla validazione del peso e del metallo delle monete; diversamente, la competenza dei *coactores argentarii*

¹⁵¹ Si vedano in questo senso, pur con posizioni diverse: G. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana: organizzazione, prosopografia, terminologia*, Bari, 1986, 13 ss.; C. T. BARLOW, *Bankers, moneylenders, and interest rates in the roman republic*, Ann Arbor (Michigan), 1987, 16 ss.; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens*, in ZSS, 104, 1987, 465 ss.; S. BALBI DE CARO, *La banca a Roma: operatori e operazioni bancarie*, Roma, 1989, 11 ss.; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent, 4. siècle av. J. C.-3. ap. J.-C.*, Roma, 1987, 47 (nel cui testo peraltro vedasi anche diffuso esame delle testimonianze epigrafiche); A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III sec. d. C.)*, Napoli, 1991, 22-23; ID., A. PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, 15; M. J. GARCIA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano*, Madrid, 2001, 34-35. Determinante sul punto appare il testo di Varr., *De vita pop. Rom.* 1.2 ap. Non. (ed. Lindsay III), 853, 15-17: *Hoc intervallo primum forensis dignitas crevit atque ex tabernis laniensis argentariae sectae*, che viene interpretato come riferito agli anni intercorsi tra la guerra contro Pirro e la I guerra punica (si veda però diversamente G. MASELLI, *loc. ult. cit.* e nt. 4). Il punto sembrerebbe confermato dalle risultanze archeologiche: si veda F. COARELLI, *Il foro romano. II. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma, 1985, 141 ss. Sulla base di una lettura acritica di Liv. 9.40.16 (cfr. Liv. 26.27.2 e 27.11.16), la dottrina più risalente ipotizzava peraltro il radicarsi dell'attività bancaria in Roma già nel V sec. a.C.: così L. MITTEIS, *Trapezitika*, cit., 203; M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung, und die Literalobligation der Römern*, cit., 516.

¹⁵² Si vedano *Curc.* 345; *Trin.* 425; *Epid.* 143. Peraltro, anche '*argentarius*' ricorre già in Plauto. Si veda più esaurientemente in G. LODGE, *Lexicon plautinum*, Hildesheim, rist. anast. 1971, I, s.v. '*argentarius*', 147-148; e II, s.v. '*trapezita*', 782.

concerneva (prevalentemente)¹⁵³ le procedure di vendita dei beni all'asta, ove essi (ma anche gli *argentarii*) intervenivano come intermediari tra il *dominus auctionis* e l'*emptor*¹⁵⁴. Per designare genericamente chi esercita un'attività di tipo bancario, furono altresì utilizzati 'mensuarius' e 'mensularius' (chiaramente derivanti da 'mensa'; e 'mensa argentaria', in origine la tavola o il banco dietro il quale gli *argentarii* esercitavano la propria attività, designa, per via di metafora, la medesima attività bancaria)¹⁵⁵.

L'originaria differenziazione tra tali diversi operatori venne, in progresso di tempo, a confondersi, e le denominazioni furono utilizzate indifferentemente¹⁵⁶.

Dall'elencazione effettuata, si evince come fossero oggetto dell'attività bancaria il cambio di valuta (a cui la validazione nummaria di cui sopra era evidentemente connessa) il deposito di denaro e gli ordini di pagamento a terzi, nonché l'attività di intermediazione nelle vendite all'asta. Il complesso di queste attività finì per assumere, nel mondo economico romano, una posizione di rilevanza tale da richiedere interventi di tipo giuridico (prevalentemente pretorio), che si esplicarono nel riconoscimento del

¹⁵³ Poiché i *coactores* operavano altresì come cambiavalute e come depositari, sicchè l'effettiva distinzione tra il loro ruolo e quello degli *argentarii* propriamente detti è discussa: si vedano J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 139 ss.; ID., *Banking and Business in the Roman World*, Cambridge, 1999, 31 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 293 ss.

¹⁵⁴ Su tali *auktiones*, si vedano tra i molti: M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, cit., 105 ss.; G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., part. 132 ss., 200 ss.; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 177 ss.; 389 ss.; N. DONADIO, *Le auktiones private all'epoca di Plauto: consuetudini, regole, pratiche nelle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, cur. E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 117 ss.; ID., «*Promissio auctionatoris*», in *Index*, 39, 2011, 524 ss.; A. PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., 36 ss.; ID., *Riesame del ruolo dei banchieri nelle auktiones private nel diritto classico romano*, in *PISTOI DIA TÈN TECNÈN. Bankers, Loans and Archives in the Ancient World. Studies in honour of R. Bogaert*, Leuven, 2008, 277 ss.; ID., *Banchieri e vendite all'asta private tra tarda Repubblica e Principato*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2016 (Special issue - *L'economia delle passioni. Etica, diritto e mercato finanziario tra antico e moderno. Atti del Convegno di Urbino, 13 giugno 2016*, cur. M. Frunzio), 1 ss., reperibile online all'URL <http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/issue/view/106>.); P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino, 2010, 126 ss.

¹⁵⁵ Si vedano C. FADDA, *Istituti commerciali del diritto romano. Gli argentarii ed il commercio bancario*, Napoli, 1903, 116-117; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 239 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 29.

¹⁵⁶ Sulle denominazioni bancarie, si vedano J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 447 ss.; ID., *Banking and Business in the Roman World*, cit., 30 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 19 ss.; 293 ss.; *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., 15-16; A. FÖLDI, *Dubbi ed ipotesi in tema della terminologia relativa ai banchieri romani*, in *Au delà des frontières. Mélanges Wolodkiewicz*, Warszawa, 2000, 207 ss.; M. J. GARCIA GARRIDO, *El comercio, los negocios y las finanzas*, cit., 32 ss.

deposito irregolare, nell'editto *de argentariis rationibus edendis*, nell'obbligo di compensazione giudiziale a favore del cliente nel caso di azione verso quest'ultimo da parte dell'*argentarius*, ecc.¹⁵⁷ Appare evidente che presupposto di tali interventi fosse proprio la regolare tenuta di una contabilità bancaria (*rationes argentarii*), la quale, di fatto, appariva come fulcro del rapporto banchiere-cliente.

2.2. *Rationes argentarii*

2.2.1. Contenuto delle *rationes argentarii*

Come emerge inconfutabilmente dall'obbligo di produzione delle scritture contabili (dietro richiesta giudiziale del cliente) posto a carico dell'*argentarius* (*edere rationes*), i banchieri erano tenuti a redigere libri contabili (detti *rationes*, tenuti su *tabulae* o anche su pergamena) ove venivano annotate le operazioni economiche rilevanti compiute dal banchiere verso il cliente e dal cliente verso il banchiere.

Per l'individuazione di tali operazioni quali contenuto delle *rationes*, fondamentale appare il testo di D. 2.13.6.3 (Ulp. 1 4 *ad ed.*), ove è definito il concetto di '*ratio*'.

*Rationem autem esse Labeo ait ultro citro dandi accipiendi, credendi, obligandi solvendi sui causa negotiationem: nec ullam rationem nuda dumtaxat solutione debiti incipere. Nec si pignus acceperit aut mandatum, compellendum edere: hoc enim extra rationem esse. Sed et quod solvi constituit, argentarius edere debet: nam et hoc ex argentaria venit*¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Questa particolare attenzione per l'attività bancaria ebbe inoltre come esito, sotto Adriano (D. 1.12.2), la creazione di una giurisdizione speciale, nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, in capo al *praefectus urbi*, la cui competenza si affiancò a quella pretoria: si vedano J. DE CHURRUCA, *Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi über die argentarii im klassischen römischen Recht*, in ZSS, 108, 1991, 310 ss.; P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 112 ss., ove anche osservazioni circa la configurabilità di un "diritto bancario" in epoca romana (cfr. A. PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., 17 ss.).

¹⁵⁸ Riguardo al testo, pur considerato originario nella sostanza, sono state suggerite integrazioni e sostituzioni, tra le più importanti delle quali deve ricordarsi: l'inserimento di '*debendi*' dopo '*credendi*' (T. MOMMSEN, *Digesta ad h.l.*); l'inserimento di '*susceperit*' dopo '*mandatum*' e la correzione di '*solvendi sui*' in '*solvendive*' (M. WLASSAK, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik aus Ed. Huschkes Nachlass*, in ZSS, 9, 1888, 344); la correzione di '*constituit*' in '*recepit*' (O. LENEL, *Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare*, in ZSS, 2, 1881, 62 ss.; si vedano altresì A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 172-173; e P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 117).

Nel passo, che rimonta a Labeone (con un'aggiunta finale, relativa verosimilmente non al *constitutum debiti* ma al *receptum argentarii*, di Ulpiano)¹⁵⁹ la *ratio* appare “essere” (su questo uso della copula ritorneremo) una ‘*negotiatio*’ (cioè una «attività di affari») specificata (sembrerebbe in senso tassativo, a giudicare anche dalle esclusioni esplicitamente menzionate nel prosieguo del testo) in una serie di sotto-attività (*ultra citro dandi accipiendi, credendi, obligandi solvendi sui causa*). Nonostante D. 2.13.6.3 echeggi formalmente l'espressione (parimenti labeoniana) ‘*ultra citroque obligatio*’ in D. 50.16.19, è dunque evidente che in D. 2.13.6.3 Labeone non intende ravvisare nella *ratio* un *contractus* in senso sinallagmatico (non essendovi appunto sinallagmaticità tra le obbligazioni nel rapporto banchiere-cliente)¹⁶⁰, bensì semplicemente esprimere il fatto che la *ratio* accoglie le annotazioni relative tanto alle attività del banchiere verso il cliente, tanto del cliente verso il banchiere, e che tali attività sono solitamente reciproche¹⁶¹ e (almeno tendenzialmente) “tipizzabili”, così determinando ciò che vi pertiene e ciò che invece vi è estraneo¹⁶².

¹⁵⁹ Così P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 117.

¹⁶⁰ Si vedano in questo senso B. ALBANESE, ‘*Agere*’ ‘*gerere*’ e ‘*contrahere*’ in D. 50, 16, 19. *Congetture su una definizione di Labeone*, in SDHI, 38, 1972, 204; 204 nt. 18; R. SANTORO, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in AUPA, 37, 1983, 161; F. GALLO, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, I, Torino, 1992, 155 nt. 201; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 188 ss.; A. TORRENT, *Usurae supra legitimum modum. Del edicto de Lucullo a los Severos*, in *Studi Nicosia*, VIII, Milano, 2007, 274; P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 118-119. *Contra*, A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa informacion del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona, 1969, 157 ss.; A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli, 1971, 64; A. D’ORS, *Replicas Panormitanas II. El contractus según Labeón (a proposito de una critica de Albanese)*, in *Revista de estudios historicos-juridicos*, 1, 1976, 29 ss.

¹⁶¹ Quanto alla denegata qualifica di contratto alla *ratio*, è in effetti interessante notare come l’elaborazione giuridica romana abbia piuttosto ritenuto di risolvere i molteplici e complessi aspetti dell’attività bancaria dal punto di vista contabile che non di farli discendere quali *obligationes* da un unitario inquadramento contrattuale del rapporto banchiere-cliente (modernamente risolto nel contratto di conto corrente): è forse anche tale difficoltà (s’intende, “difficoltà” per una prospettiva “modernizzante”) ad avere indotto la dottrina più risalente a qualificare le *rationes argentarii* appunto come “Kontokorrentbuches”: così, tra i tanti, M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 536; L. MITTEIS, *Trapezitika*, cit., 250 nt. 1; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 1394-1395; G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 110 nt. 90, 159 nt. 133. Diversamente, va osservato che il rapporto banchiere/cliente veniva, in prevalenza, qualificato come contratto di deposito, in quanto sufficiente a consentire al cliente di ottenere la restituzione *ad nutum* di quanto depositato o nelle proprie mani o anche, alternativamente, nelle mani di terzi: si veda A. PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione delle banche romane*, cit., 30 ss. Può in questo senso argomentarsi che – una volta che il deposito venne tutelato da azioni di buona fede – la mancata esecuzione degli ordini di pagamento a terzi (sui quali si veda *infra*) potesse, quale patto aggiunto *in continentis* (non nel senso dell’ordine di pagamento ad un terzo specificamente individuato, ma nel senso della previsione della facoltà, in capo al deponente, di indicare anche successivamente un

Quanto al diverso stilema consistente nel qualificare la *ratio* come ‘*negotiatio*’, che sembrerebbe “spostare” l’attenzione dall’aspetto contabile a quello giuridico-sostanziale, esso appare dettato da una qualità di sintesi, tipica della lingua latina, che la modernità talora fatica a intendere: Labeone non intende dunque affermare che la *ratio* “è” una *negotiatio*, bensì che in essa va menzionata (e che, per ciò stesso, essa offre prova de) la *negotiatio* (composta da una pluralità di atti) tra cliente e *argentarius*, di cui fanno tassativamente parte i singoli tipi di *negotiationes* elencati.

La precisa individuazione di tali tipi di *negotiationes* (*dandi accipiendi, credendi, obligandi solvendi*) è però oggetto di un vasto dibattito dottrinario, ove le interpretazioni sono state le più diverse anche e soprattutto in ragione del diverso angolo di approccio adottato dai singoli autori (vuoi processuale, vuoi connesso all’analisi del pensiero labeoniano, vuoi riferito allo studio del sistema bancario romano nel suo complesso)¹⁶³.

Da ultimo, in una ampia riconsiderazione delle attività concretamente poste in essere nell’esercizio di una mensa argentaria in età augustea, si sono considerati ricompresi, nell’elencazione labeoniana, il deposito di somme di denaro (e il credito del cliente verso l’*argentarius* che da ciò deriva, ma anche la possibilità di scoperto del cliente)¹⁶⁴, i prestiti ad interesse, i pagamenti a terzi per ordine del cliente, i trasferimenti di fondi da un luogo all’altro (grazie a banchieri soci o partners commerciali), i *nomina*

destinatario di pagamento), essere azionabile con la medesima *actio depositi bonae fidei*. Alternativamente, il rapporto banchiere-cliente poteva essere inquadrato nel mandato, ove esso concernesse fattispecie concrete (ad es. apertura di credito a terzi) non tutelabili altrimenti: con la conseguenza però che, mentre i libri contabili bancari avrebbero offerto prova inconfutabile dell’avvenuto deposito del denaro (e dunque del rapporto contrattuale da esso generatosi), diversamente il mandato non avrebbe potuto essere menzionato nelle *rationes* (si vedano D.2.13.6.5 e D.2.14.47.1), sicché di esso avrebbe dovuto essere offerta prova altrimenti. Particolare è ovviamente il caso dell’*argentarius* che assuma il ruolo di intermediario nella vendita all’asta, il cui rapporto con il *dominus auctionis* è solitamente governato dalla *stipulatio* con cui l’*argentarius* si impegna a restituire il prezzo della vendita dei beni, dedotto il suo compenso. Si veda su questi punti L. ZANDRINO, *La delegatio, profili semantici*, cit., 150 ss.; EAD., *La delegatio nel diritto romano. Effetti giuridici e profili di invalidità*, Napoli, 2014, 25 ss.

¹⁶² A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 179 ss.; A. TORRENT, *Usurae supra legitimum modum*, cit., 273; P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., 117.

¹⁶³ A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa informacion del adversario*, cit., 157 ss.; B. ALBANESE, ‘*Agere*’ ‘*gerere*’ e ‘*contrahere*’ in D. 50, 16, 19, cit., 204; A. D’ORS, *Replicas Panormitanas II*, cit., 29 ss.; R. SANTORO, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, cit. 161-162. Sembra invece non considerare l’ampiezza del dettato di D. 2.13.6.3 J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 617, laddove afferma che nelle *rationes* bancarie figuravano solo le operazioni che “ressortissaient au compte de dépôt”.

¹⁶⁴ Come emerge da Plaut., *Aul.* 530 e forse *Trin.* 425.

*transscripticia*¹⁶⁵, l'intermediazione nelle *auktiones* (che implicava il dare credito agli acquirenti per il prezzo pagato ai venditori), la verifica e il cambio della valuta¹⁶⁶. Collateralmente, pur apparendo non improbabile qualche imprecisione¹⁶⁷ nella definizione labeoniana di *ratio* quanto all'univoca riconducibilità di (almeno) alcune di queste attività all'uno o all'altro tipo specificamente menzionato dal giurista¹⁶⁸, si sono individuati nel testo di D.2.13.6.3 tre tipi fondamentali di negoziazioni: l'*ultra citro dare accipere* e l'*ultra citro credere* (e *debere*), che raggrupperebbero le ipotesi di deposito, mutuo e il doppio servizio di deposito e credito, e l'*ultra citro obligare solvere se*, che si riferirebbe sostanzialmente alle ipotesi in cui il banchiere esegua un ordine del cliente a pagare a terzi (e il cliente diventi suo debitore per la somma relativa).

È facile osservare come, assumendo tale conclusione, il contenuto delle *rationes argentarii*, per un verso, ricomprenda sostanzialmente quello del *codex accepti et expensi*, quanto al profilo fondamentale della iscrivibilità nel conto non soltanto delle operazioni per contanti, ma anche di quelle relative a debiti e crediti; e che, per altro verso, detto contenuto si focalizzi sulle operazioni specifiche dell'attività bancaria, differenziandosi dal *codex* quanto al più ristretto ambito finanziario a cui attiene.

2.2.2. Regole di redazione delle *rationes argentarii*

Quanto noto in tema di regole di redazione delle *rationes argentarii* deriva essenzialmente dalla disciplina relativa all'editto *de edendis rationibus*, il quale consentiva di richiedere al Pretore un decreto che imponesse all'*argentarius* la produzione in giudizio delle scritture contabili; ove le *rationes* non venissero prodotte, al richiedente veniva concessa un'*actio in factum* per i danni¹⁶⁹. Tale produzione è

¹⁶⁵ Sul problema del contratto letterale nelle *rationes* bancarie, si veda *infra* nel presente capitolo.

¹⁶⁶ Così A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 182 ss.

¹⁶⁷ Imprecisione che potrebbe anche essere deliberata, a fronte di non facili problemi sistematici.

¹⁶⁸ Come è ad es. il caso del mutuo dell'*argentarius* verso il cliente, che potrebbe rientrare nel *dandi* ma anche nel *credendi*.

¹⁶⁹ A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa informacion del adversario*, cit., 219 ss., 229 ss.; A. M. GIOMARO, *Actio in factum adversos argentarios*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche*, 33, 1976, 74 ss.; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 148 ss.; ID., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., 142; cfr. D. 2.13.8.1, ove si afferma che i danni richiedibili dovevano essere calcolati entro il limite dell'interesse del cliente al momento della richiesta di esibizione. Si veda altresì A. BÜRGE, *Zum Edikt De edendo*, in *ZSS*, 112, 1995, 37-38.

strettamente connessa alla figura del cliente quale “privato non professionista”¹⁷⁰. In tal senso, taluni testi del Digesto sembrerebbero adombrare l’idea che il cliente sia per qualche verso proprietario dei libri¹⁷¹; ma in tale aspetto può altresì ravvisarsi una ancor più stringente applicazione del “principio di interesse” che governa la produzione nell’*actio ad exhibendum* in senso ampio¹⁷².

Nonostante la stretta connessione tra libro contabile e cliente, è però dubbio che le *rationes argentarii* fossero composte da singoli conti, ciascuno dei quali attinente a un cliente.

D. 2.13.10.2 (Gai. l. 1 *ad ed prov.*): *Edi autem ratio ita intellegitur, si a capite edatur, nam ratio nisi a capite inspiciatur, intellegi non potest: scilicet ut non totum cuique codicem rationum totasque membranas inspiciendi describendique potestas fiat, sed ut ea sola pars rationum, quae ad instruendum aliquem pertineat, inspiciatur et describatur.*

Il testo afferma che la produzione delle scritture contabili non autorizza all’esame di tutto il *codex* e di tutte le sue *membranae*, ma solo delle parti attinenti al procedimento in corso. Ciò potrebbe far pensare ad una tenuta per conti singoli, ciascuno pertinente ad un cliente diverso, forse raccolti in un unico *codex*¹⁷³.

¹⁷⁰ L’inversa facoltà dell’*argentarius* di richiedere l’esibizione al cliente (o ad altro *argentarius* con cui abbia rapporti di affari) è riconosciuta solo in casi limite, ad es. se il banchiere dimostri di avere perso la propria contabilità in un naufragio o un incendio, oppure ove i libri si trovino in luogo assai distante, e l’esibizione è concessa solo *causa cognita*: si vedano D. 2.13.6.9-10; D. 2.13.7 *pr.*

¹⁷¹ Si veda in particolare D. 2.13.4.1 (Ulp. l. 4 *ad ed.*): *Huius edicti ratio aequissima est: nam cum singulorum rationes argentarii conficiant, aequum fuit, id quod mei causa confecit meum quodammodum instrumentum mihi edi.* Cfr. D. 2.13.6.6.; D. 2.13.9.4; D. 2. 13.10.2, nonché A. M. GIOMARO, *Actio in factum*, cit., 97-98; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 618; cfr. A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 163; ID., *Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione delle banche romane*, cit., 146.

¹⁷² Principio espresso nel noto parere di Alfeno riguardo la produzione dei libri contabili dell’avversario in giudizio. Si veda D.10.4.19 (Paul. l. 4 *epit. Alf.*) *Ad exhibendum possunt agere omnes quorum interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, ut rationes adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. Respondit non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere convenire. Nam illa ratione etiam studiosum alicuius doctrinae posse dicere sua interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos legisset, doctior et melior futurus esset.*

¹⁷³ Così G. MASELLI, *Argentaria*, cit., 142-143, il quale rende il termine ‘*caput*’ (nel passo in esame) con «somma iniziale» o anche «riporto» o «prima registrazione». L’autore, peraltro, osservando come il sintagma ‘*codex rationum*’ ricorra solo in D. 2.13.10.2, respinge l’ipotesi del *codex* unitario e ritiene probabile che la contabilità bancaria venisse prevalentemente tenuta su *tabulae* singole, ciascuna

Il testo è però stato interpretato nel senso opposto¹⁷⁴, in ragione del fatto che, ove i conti dei singoli clienti fossero stati facilmente individuabili, il contenuto di D. 2.13.10.2 sarebbe del tutto pleonastico; e peraltro va ricordato che l'obbligo di *edere rationes* può essere soddisfatto tanto mediante la produzione dell'originale quanto di una copia¹⁷⁵, sicchè sarebbe stato possibile al banchiere redigere un riassunto delle operazioni relative al cliente estrapolando e copiando le singole operazioni a quello attinenti, dunque redigendo un conto nominale per i soli fini processuali. Può peraltro osservarsi come il testo di D. 2.13.10.2 costituisca una ulteriore applicazione del già menzionato "principio di interesse", in ragione del quale si impedisce l'inutile esame dei conti altrui.

Depongono senz'altro nel senso di una registrazione contabile delle operazioni effettuata in senso meramente cronologico e senza distinzione delle competenze dei singoli clienti D. 2.13.4 *pr.* e D. 2.13.6.6¹⁷⁶.

D. 2.13.4 *pr.* (Ulp. 1. 4 *ad ed.*): *Praetor ait: 'argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinet, edent adiecto die et consule'*

D. 2.13.6.6 (Ulp. 1. 4 *ad ed.*): *Si initium tabularum habet diem, in quibus Titii ratio scripta est, postmodum mea sine die et consule, etiam mihi edendus est dies et consul: communis enim omnis rationis est praepositio diei et consulis*

Nell'un testo si impone l'obbligo di aggiungere la data alle *rationes* prodotte; nell'altro, si afferma che, ove nella medesima pagina del *codex rationum* vi siano il conto di Tizio e il conto di altro soggetto, e la data e il nome del console siano apposti in alto (evidentemente in prossimità del conto di Tizio), data e console valgono anche per il conto dell'altro soggetto. Appare evidente, dunque, che la data e il console potessero

pertinente ad un cliente distinto: cfr. in questo senso le più risalenti opinioni di M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 532; A. FRÜCHTL, *Die Geldgeschäfte bei Cicero*, cit., 32

¹⁷⁴ R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 241-242; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 621-622.

¹⁷⁵ Così in D. 2.13.6 *pr.*; D. 2.13.6.7.

¹⁷⁶ Così J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., *ibid.*; cfr. A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 168; ma più esplicitamente in ID., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., 151, ove lo studioso sembra aderire alla tesi dell'ordine cronologico come solo criterio redazionale.

essere apposti una sola volta per pagina e che ciascuna pagina poteva ospitare annotazioni contabili attinenti a clienti diversi.

Nulla peraltro esclude che i testi ora enunciati costituiscano una disciplina speciale appunto per quegli *argentarii* che fossero soliti redigere i propri libri contabili in senso meramente cronologico (un criterio fondamentale in Roma, che trova nuovamente un parallelo nelle modalità di redazione del *codex accepti et expensi*); può osservarsi infatti che tale disciplina non contrasterebbe con la redazione per conti singoli, ma in tal caso semplicemente non troverebbe applicazione, per essere i requisiti di data e console già soddisfatti.

Ci si può chiedere in realtà se, in ogni caso, così come si ha ragione di ritenere per il *codex accepti et expensi*, *rationes* singole, attinenti ai singoli clienti, non costituissero scritture contabili ausiliarie e prodromiche rispetto alla redazione del *codex rationum*. Indizi in questo senso potrebbero essere individuati in Plauto¹⁷⁷, ove effettivamente vengono menzionate *rationes* singole.

Diversamente, quanto alle discussioni relative alla redazione del *codex rationum* in modalità di partita doppia, si rinvia alle conclusioni negative già raggiunte in tema di *codex accepti et expensi*.

2.2.3. *Rationes argentarii e codex accepti et expensi*

Quanto al periodo repubblicano in cui *rationes argentarii e codex accepti et expensi* entrarono entrambi nell'uso (verosimilmente tra la fine del IV sec. a.C. e l'inizio del III sec. a.C., seppure il riconoscimento giuridico delle *rationes argentarii* debba essersi avuto solo verso la metà del II sec a.C.¹⁷⁸), appare opportuno formulare alcune considerazioni in tema di rapporto tra le due scritture.

Appare evidente come l'editto *de argentariis rationibus edendis* (così come, peraltro, le altre norme aventi ad oggetto l'attività bancaria) avesse ad oggetto un tipo di scrittura contabile individuata in relazione all'attività professionale esercitata (quella appunto degli *argentarii*). Pertanto, esso certamente concerneva i libri degli *argentarii* e non quelli dei privati cittadini: non, dunque, i *codices accepti et expensi* dei singoli *patres*.

¹⁷⁷ *Aulul.* 525 ss.; *Capt.* 192-193

¹⁷⁸ Periodo a cui risalirebbe l'editto *de argentariis rationibus edendis*: si veda A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 248

Parallelamente, la tenuta del *codex accepti et expensi*, in quanto connessa all'ordinamento timocratico repubblicano, era obbligatoria per tutti i *patres* (cittadini romani *sui iuris*) che non fossero (quantomeno) *infra classem*, cioè per coloro che avessero un patrimonio¹⁷⁹. Nel contempo, è noto che il *codex accepti et expensi* aveva valore probatorio fino a prova di falso (e *ad substantiam* per ciò che concerne la *transscriptio*).

La finalità dell'editto *de argentariis rationibus edendis* (né, peraltro, delle altre norme attinenti all'attività bancaria) non poteva dunque essere esclusivamente quella di dare riconoscimento alle scritture contabili, le quali erano già ampiamente riconosciute nella forma del *codex accepti et expensi*; piuttosto, dette norme concedevano specifiche tutele quanto ad un'attività, quale quella bancaria, il cui impatto economico e sociale era divenuto di rilevanza imprescindibile.

Per questa ragione primaria, alcuni autori si sono mostrati inclini a supporre una sostanziale coincidenza tra *rationes argentarii* e *codex accepti et expensi*, nel senso che l'*argentarius* non avrebbe redatto (anche quanto alla sua professione) altra scrittura contabile che il *codex* stesso: il quale, nel caso, sarebbe altresì stato oggetto della disciplina specifica relativa alle attività bancarie¹⁸⁰.

Tuttavia, un'accurata considerazione della minuziosa disciplina prevista dall'editto *de rationibus edendis* ha indotto la dottrina prevalente a ritenere che le *rationes argentarii* costituissero una scrittura contabile del tutto distinta e specifica rispetto al *codex accepti et expensi*¹⁸¹. Un dato storico conforta ulteriormente tale interpretazione. Come s'è detto, i banchieri operanti in Roma erano in maggioranza di origine greca: non erano dunque *patres*, sicchè la documentazione da essi redatta non avrebbe potuto essere considerata come *codex accepti et expensi*. Tale documentazione, dunque, necessitava di una disciplina apposita, che fu appunto assicurata dal Pretore.

¹⁷⁹ Si veda *supra* nel presente testo, alla nt. 28.

¹⁸⁰ Così G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione*, cit., 148; A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit*, cit., 517-518.

¹⁸¹ Così R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 240; J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 615 ss. M. A. PEÑALVER RODRIGUEZ, *La banca en Roma*, in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias*, Madrid, 1988, III, 1544-1545; A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 170-171

Quanto detto valeva senz'altro per l'*argentarius peregrinus*. Il caso in cui ad esercitare la professione di banchiere fosse un cittadino romano appare evidentemente più delicato.

In merito, può innanzitutto osservarsi come il contenuto del *codex accepti et expensi* avesse un contenuto potenzialmente molto più ampio di quello delle *rationes argentarii*, includendo il primo tutte le entrate e le uscite, i debiti e i crediti del *pater*: sicchè, ove si ritenga che il cittadino romano banchiere dovesse redigere il solo *codex accepti et expensi*, in esso le annotazioni contabili relative ai clienti si sarebbero trovate frammiste alla contabilità personale del *pater*, con conseguenti difficoltà di distinzione¹⁸².

Non appare purtroppo conclusivo, sotto questo profilo, il testo della *Pro Caecina*¹⁸³ già illustrato ad altro proposito¹⁸⁴.

Cic., *Pro Caec.* 6.16-17: *Fundus addicitur Aebutio; pecuniam argentario promittit Aebutius; quo testimonio nunc vir optimus utitur sibi emptum esse. [...] [17] Hac emptione facta pecunia solvitur a Caesennia; cuius rei putat iste rationem reddi non posse quod ipse tabulas averterit; se autem habere argentarii tabulas in quibus sibi expensa pecunia lata sit acceptaque relata.*

Cicerone, come si ricorderà, illustra il raggirò subito da Cesennia da parte di Ebuizio, suo uomo di fiducia: costui ha comprato all'asta un fondo con il denaro ricevuto da Cesennia, ma ha fatto sparire la sua contabilità, dalla quale risulterebbe la ricezione della somma, e, per contro, produce le *tabulae* dell'*argentarius* che ha effettuato la vendita all'asta, *tabulae* dalle quali (peraltro correttamente, rispetto a quanto intercorso con il banchiere) Ebuizio risulta compratore del fondo che ha regolarmente pagato.

¹⁸² Per ragioni sistematiche emerse da quanto esposto in tema di *codex accepti et expensi*, deve però evidentemente ammettersi che, per la fase repubblicana, nel caso di *argentarius* cittadino romano, i guadagni derivanti dall'attività bancaria dovessero essere nel *codex accepti et expensi*, salvo voler supporre che, in tale ipotesi, entrassero nelle dichiarazioni censitarie anche le *rationes argentarii*.

¹⁸³ Ancor meno conclusivo appare Plaut., *Truc.* 70-73 riguardo alla natura delle *tabulae* dell'*argentarius* menzionate: si vedano in merito le contrapposte opinioni di G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione*, cit., 139 ss; di G. MASELLI, *Argentaria*, cit., 28-29; di M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 35 e di J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 625-626: cfr. A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 90-91.

¹⁸⁴ Si veda *supra* nel presente testo, Cap. 1.

Le opinioni sulla riferibilità delle *tabulae argentarii* menzionate dal testo alle *rationes argentarii* o piuttosto al *codex accepti et expensi* sono discordi¹⁸⁵. Il dubbio riguardo all'identificazione delle *tabulae argentarii* sorge in relazione al fatto che Cicerone, pur illustrando compiutamente lo scorretto comportamento di Ebuzio, non contesta l'efficacia probatoria delle *tabulae* stesse: il che, in assenza di notizie (precedenti l'*edictum de argentariis rationibus edendis*) sul valore delle documentazioni contabili bancarie, sembrerebbe un dato afferente alla natura del *codex*¹⁸⁶; per altro verso, la dizione '*tabulae argentarii*', con cui Cicerone definisce il libro contabile, non necessariamente va interpretata, per la sola menzione della professione del titolare del libro, come identificante le *rationes argentarii* quali scrittura autonoma rispetto al *codex*. Il punto permane dunque incerto.

Un ulteriore aspetto problematico – su cui parimenti, in assenza di dati conclusivi, rimangono incertezze – è quello relativo al contratto letterale. Se infatti si assume che il contratto letterale potesse essere annotato solo entro il *codex*, l'applicabilità di tale negozio dovrebbe essere esclusa per le attività bancarie. Tale esclusione, tuttavia, appare irragionevole sotto il profilo giuridico-economico, limitando le prestazioni dell'*argentarius* in modo arbitrario¹⁸⁷; e peraltro il rilevante valore probatorio attribuito in via pretoria alle *rationes argentarii* poteva, nei fatti, non essere in alcun modo inferiore a quello del *codex accepti et expensi*, sicchè non può escludersi che esso fosse

¹⁸⁵ Per la prima ipotesi, propende J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain*, cit., 623-625, sulla base di considerazioni in parte discutibili (Andreau aderisce alla tesi di Keller sul *codex accepti et expensi* quale Kassenbuch). Per la seconda ipotesi, si vedano M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 552; G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 112; C. T. BARLOW, *Bankers, moneylenders, and interest rates in the roman republic*, cit., 154 ss.; G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione*, cit., 142. In direzione parzialmente diversa rispetto ad Andreau, M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, Roma, 1954, 116-117, ritiene che le *tabulae argentarii* menzionate nella *Pro Caecina* siano da identificarsi (non con le generiche *rationes argentarii*, bensì) con i verbali relativi all'*auctio*; ; lo segue conclusivamente A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, 102, 250. Osserva Andreau che, se si vuole ritenere che le *tabulae argentarii* nella *Pro Caecina* siano da identificarsi con il *codex*, tale posizione implica il presupporre che, all'epoca della *Pro Caecina*, l'*edictum de argentariis rationibus edendis* non fosse ancora stato emanato e che, pertanto, i banchieri (che, s'intende, fossero anche cittadini romani) fossero sottoposti alla disciplina ordinaria e dunque tenuti alla redazione del *codex*.

¹⁸⁶ Cfr. *Pro Roscio com. 2.7*: *illae [scil.: tabulae codicis accepti et expensi] perpetuae existimationis fidem et religionem amplectuntur*.

¹⁸⁷ Rilevante in proposito appare il testo dell'*Auctor ad Herennium* in 2.13.19: *Consuetudine ius est id, quod sine lege aequae, ac si legitimum sit, usitatum est quod genus id quod argentario tuberis expensum, ab socio eius recte petere possis*. Si veda in proposito la disamina di A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 103 ss.

“tracimato” nel valore *ad substantiam*, conferendo al contratto letterale la sua efficacia obbligatoria anche ove effettuata nelle *rationes*¹⁸⁸. Il punto verrà ripreso nel capitolo che segue.

¹⁸⁸ Si veda in questo senso A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 96; 103 ss.; 109-110; 122 ss.; 170-171 nt. 307; *contra*, A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa informacion del adversario*, cit., 161.

Capitolo 3: il contratto letterale nella contabilità romana

3.1. Origini del contratto letterale

Non molto può dirsi, purtroppo, a riguardo dell'origine del contratto letterale in termini strettamente temporali. Nella sostanziale assenza di fonti in merito¹⁸⁹, alcuni elementi possono tuttavia essere desunti con buona sicurezza dalla congiunta considerazione di quanto noto in tema di contabilità romana e dei dati storico-giuridici di ordine generale in nostro possesso.

Un'informazione cruciale è senz'altro contenuta nel testo della *Pro Roscio com.* (sulla cui rilevanza essenziale si ritornerà più volte), ove è affermato, come si ricorderà, un legame inscindibile tra obbligazione letterale¹⁹⁰ e *codex accepti et expensi*. Si è già concluso in precedenza che la procedura censuaria (e conseguentemente l'obbligo di tenuta del *codex*) non possa ritenersi risalente a prima del IV-III sec. a.C.¹⁹¹; deve perciò presumersi che tale punto temporale di partenza valga – vista la connessione di cui sopra – anche per il riconoscimento giuridico del contratto letterale: riconoscimento che peraltro, può altresì ragionevolmente supporre, deve essere stato (nettamente) precedente all'età ciceroniana, poiché nella medesima *pro Roscio* l'efficacia obbligatoria della fattispecie in se stessa non è in alcun modo contestata¹⁹².

Il momento di svolta, dal punto di vista delle dinamiche storico-economiche, è senz'altro individuabile nell'intensificarsi dei commerci nel III sec. a.C., commerci in particolare intrattenuti con il mondo delle colonie della *Magna Graecia*. Nel medesimo periodo, come si è visto, sembra essersi sviluppata in Roma l'attività bancaria; e appunto provenienti dal mondo greco sembrano essere stati i primi banchieri, nelle cui

¹⁸⁹ È discusso che siano riferibili all'*obligatio litteris* Liv., *Ab Urbe cond.* 35.7.2.3, Plaut., *Truc.* 70-73 (su cui si veda *supra* nt. 183), Cic., *Orat.* 47.158, Vel. Long. *De orth.* 60.13 (ed. Keil): diffusamente *contra*, A. WATSON, *The Law of Obligation in the Later Roman Republic*, Oxford, 1965, 18 ss.; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 309 ss., 230, 80 ss.; a favore, D. STOJČEVIČ, *Les tablettes d'Herculanum et l'expensilatio*, in *Iura*, 12, 1962, 56 e nt. 13; I. CREMADES, *El contrato literal*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener*, Madrid, 1995, 526.

¹⁹⁰ Valore che, secondo l'ipotesi di CREMADES, *El contrato literal*, cit., 542, sarebbe stato pari a quello del *iusiurandum*.

¹⁹¹ Si veda *supra*, par. 1.2.3.

¹⁹² Si veda *infra* il testo di *Pro Roscio com.* 5.14. Beninteso, sono diversamente contestati i requisiti formali (sotto il profilo della menzione nel *codex* piuttosto che negli *adversaria*) necessari affinché la fattispecie venga ad essere e produca i suoi effetti.

scritture contabili si sarebbe fatto uso del contratto letterale. In questa direzione, si è supposta una precoce fascinazione, subita dai Romani, quanto alla scrittura come forma di obbligazione *ad substantiam*, sicché i privati avrebbero introdotto la prassi del contratto letterale¹⁹³, mediata dall'esperienza bancaria, nel *codex accepti et expensi*¹⁹⁴.

In una prima fase, tali annotazioni dovettero evidentemente essere considerate come mere attestazioni, da parte del creditore, di somme che egli ritenesse essergli dovute, senza che ciò avesse rilevanza giuridica (ossia, senza che le attestazioni creassero una pretesa legittimamente azionabile).

Ora, come già osservato, ci si potrebbe interrogare sul punto, se i riconoscimenti giuridici per via pretoria (quanto all'*editio* e alla compensazione, come è noto) che, quasi contemporaneamente all'emergere del *codex accepti et expensi*¹⁹⁵, investirono il *codex rationum* su cui si fondava la contabilità bancaria, possano avere influito sul riconoscimento dell'efficacia obbligatoria del contratto letterale (poiché è ragionevole supporre che le annotazioni creditorie siano state comunque utilizzate nella contabilità bancaria, a prescindere dal fatto che esse avessero efficacia obbligatoria¹⁹⁶ e a prescindere dall'ipotesi che l'esperienza bancaria abbia preceduto quella privata). In assenza di fonti esplicite¹⁹⁷, il punto¹⁹⁸ rimane però dubbio¹⁹⁹.

¹⁹³ Pensa ad una introduzione del contratto letterale in via di prassi C. A. CANNATA, *Qualche considerazione sui 'nomina transscripticia'*, in *Studi Nicosia*, I, Milano, 2007, p. 179 ss., ora in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012, 619 ss. (si citerà d'ora innanzi la seconda edizione). Cfr. G. APPERT, *Essai sur l'évolution du contrat litéral*, cit., 630-631, che esclude il riconoscimento dell'*obligatio litteris* mediante legge o plebiscito (così implicitamente supponendo l'emersione del contratto letterale attraverso la prassi).

¹⁹⁴ Così F. LA ROSA, *Appunti sui contratti 'letterali' nel diritto romano*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, IV, Torino, 2011, 1816; si veda già nella stessa direzione M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 565.

¹⁹⁵ Si veda *supra*, Cap. 2.

¹⁹⁶ Si veda *supra*, Cap. 2. Una difficoltà non irrilevante concerneva però l'*argentarius peregrinus*, posto che, ancora nella disciplina gaiana, l'accesso dei *peregrini* alla *transscriptio* appare problematico: cfr. Gai. *Inst.* 133

¹⁹⁷ Contraddittori appaiono peraltro i risultati desumibili dalla *Pro Roscio comoedo* e da Gaio, *Inst.* 3.172. Infatti, accogliendo l'interpretazione della *Pro Roscio comoedo* data in dottrina (si veda *infra* nt. 217), secondo la quale la *expensilatio* avrebbe avuto efficacia anche ove effettuata negli *adversaria*, si potrebbe ritenere possibile una applicazione analogica dell'*expensilatio* anche quanto al *codex rationum*; ma diversamente può dirsi per quanto concerne l'inaccessibilità della *transscriptio* ai *peregrini* (come s'è detto, nel mondo romano la professione bancaria era spesso esercitata da stranieri), anche nella forma *a re in personam* secondo la scuola sabiniana.

¹⁹⁸ Su cui F. LA ROSA, *Appunti sui contratti 'letterali'*, cit., *ibid. in finem*, sembrerebbe peraltro prendere posizione, concludendo nel senso che l'*expensilatio* bancaria fosse stata tutelata già con la *legis actio per conditionem*: ciò poiché tale azione avrebbe tutelato le *obligationes* (aventi ad oggetto una *certa pecunia*) astratte, il che, afferma l'autrice, "si adatta bene ai rapporti bancari". La considerazione

Più evidente appare il nesso tra il riconoscimento dell'efficacia obbligatoria del contratto letterale e il valore giuridico del *codex*, valore derivante dalla procedura censuaria a cui il *codex* era connesso. Le annotazioni creditizie, infatti, ove effettuate all'interno del *codex*, dovettero porre un problema di disparità della disciplina ad esse relativa: non poteva infatti negarsi rilevanza privatistica a crediti fatti oggetto di valutazione nella procedura censuaria, ossia a crediti a cui era attribuita rilevanza pubblicistica. In questa direzione di pensiero, può ritenersi che l'avvenuta giuridificazione della fattispecie costituisca l'esito di un inevitabile processo di omogeneizzazione normativa²⁰⁰.

Con analogo riferimento all'annotazione contabile effettuata all'interno del *codex*, la dottrina più risalente ha peraltro considerato tale giuridificazione quale esito del valore "magico-performativo" attribuito alla parola (nel caso, segnatamente, alla parola scritta²⁰¹) nelle *defixiones*: sicchè l'inserimento del *nomen* del debitore nel *codex* del creditore rivestirebbe lo stesso ruolo della *devotio* con cui si dedica il soggetto prescelto agli dei inferi²⁰². L'ipotesi è stata contestata per ragioni cronologiche, implicando –

semberebbe, a sua volta, adattarsi bene all'ipotesi dell'*obligatio litteris* "assoluta" (su cui *infra* nel testo), ma forse meno all'ipotesi della *transscriptio* (vuoi *a persona in personam*, vuoi *a re in personam*), se, come osservato in precedenza, può concludersi che le annotazioni nel *codex* menzionassero la causa del fatto contabile.

¹⁹⁹ In via di ipotesi, possono peraltro formularsi considerazioni opposte: per un verso, può ritenersi illogico, sotto il profilo economico-storico, che una forma di obbligazione letterale concessa ai privati fosse impedita ai "professionisti", che ne avrebbero avuta ben maggiore necessità; per altro verso, potrebbe diversamente supporre che l'esclusione degli *argentarii* dal novero dei fruitori dell'*obligatio litteris* fosse motivata proprio dall'opportunità di impedire loro di avvalersi di quella astrattezza contrattuale "estrema" che avrebbe potuto costituire, nelle loro mani, uno strumento di arbitarietà.

²⁰⁰ Ed è parimenti comprensibile come, per le ragioni evidenziate, tale giuridificazione sia avvenuta sul piano del *ius civile* e non su quello pretorio: cfr. I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 532.

²⁰¹ Sicchè la mera annotazione del *nomen* di taluno quale debitore "crea" il debito/credito: da cui appunto l'accezione di '*nomen*' come «credito» e «debito»: si vedano E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, III, cit., sv. '*nomen*', 382 ss.; A. ERNOUX, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, II, Paris, 1959⁴, sv. '*nomen*', 443-444; A. WALDE, J. B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1965, sv. '*nomen*', 173-174. Cfr. l'enfasi di E. A. MEYER, *Legitimacy and Law in the Roman World*, Cambridge, 2004, 108: "writing it down on a tablet makes a payment real". Sul concetto di '*nomen*' si vedano altresì R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 102-103; 129 ss.; G. MINAUD, *La comptabilité a Rome*, cit., 63-65; F. BERTOLDI, *Formalismo e negozi formali. Radici romanistiche e profile storico-comparatistici*, Modena, 2016, 82-83.

²⁰² Così P. HUVELIN, *Les tablettes magiques et le droit romain*, in *Annales internationales d'histoire. Congrès de Paris. IIe section – Histoire comparée des institutions et du droit*, Paris 1901, 40-41; ID., *Études d'histoire du droit commercial romain*, Paris, 1929, 239 ss.; ID., *Cours élémentaire de droit romain*, II, Paris, 1929, 60 s. A favore, D. STOJČEVIĆ, *Les tablettes d'Herculanum*, cit., 63 ss.; I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 529. Sul valore magico-performativo della parola in ambito giuridico, si veda in generale A. HÄGERSTRÖM, *Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen*

diversamente da quanto poc'anzi sostenuto – che l'emersione dell'obbligazione letterale debba essere datata ad epoca remota (il VI-V sec. a.C.)²⁰³: infatti, anche ammessa l'ipotesi sulla originaria natura “magica” del diritto, appare difficile supporre che la percezione di tale profilo fosse, ancora nel III sec. a.C. così intensa da permeare di sé la creazione di una nuova fonte di obbligazione²⁰⁴.

Le predette osservazioni consentono di delineare dunque un quadro complesso, nel quale operarono fattori multipli: l'instaurazione dell'ordinamento timocratico su base censuaria in forma compiuta, la contestuale diffusione della contabilità privata (nella forma del *codex accepti et expensi*) e l'emergere dell'attività bancaria, connessa al crescere dei traffici economici.

3.2. Elementi di fattispecie del contratto letterale

Com'è noto, le due fonti principali in tema di contratto letterale sono costituite dalla *Pro Roscio comoedo* di Cicerone e da Gaio (*Inst.* 3.128-134): fonti la cui lettura congiunta condusse già la dottrina più risalente²⁰⁵ alla elaborazione di una teoria unitaria, secondo la quale le annotazioni contabili creditorie avrebbero avuto efficacia obbligatoria *ad substantiam* solo ove: a) tali annotazioni ponessero in essere le due fattispecie tipiche della *transscriptio a re in personam* e *a persona in personam*; b) tali annotazioni venissero effettuate all'interno del *codex accepti et expensi*, che la *pro Roscio comoedo* menziona (come vedremo più avanti) quale unico documento ove l'annotazione produttiva di obbligazione potesse essere effettuata efficacemente²⁰⁶.

römischen Rechtsanschauung, I, Uppsala-Leipzig, 1927. Peraltro, il medesimo Huvelin, in *Les tablettes magiques et le droit romain*, cit., *ibid.*, vede altresì un parallelo tra la *damnatio* che sarebbe stata ritualmente pronunciata dal creditore contro il debitore nel *nexum* (secondo la tesi di P. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1897, 464) e l'annotazione del nome del creditore nel *codex*.

²⁰³ Così esplicitamente G. APPERT, *Essai sur l'évolution du contrat litéral et sur la place qu'il à tenue chez les Romains*, in RHDF, 4^o s., 11, 1932, 628-630.

²⁰⁴ Cfr. M. KASER, *Das römische Privatrecht. I. Das altrömische, Das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971², 544 nt. 10, che si orienta nel medesimo senso senza però esprimersi sull'epoca di risalenza del contratto letterale.

²⁰⁵ Così F. K. von SAVIGNY, *Literalkontract der Römer*, cit., 237 ss.; M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, cit., 565 ss.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 746 ss.; e L. MITTEIS, *Trapezitika*, cit., 243 ss.

²⁰⁶ V'è peraltro chi ha proposto ipotesi del tutto divergenti, come è per Ph. HECK, *Der römische Literalkontract*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 116, 1918, 129 ss., secondo cui il contratto letterale romano sarebbe stato slegato dalla tenuta dei libri contabili e sarebbe stato incentrato sulla redazione di un singolo documento formale (“Urkundetheorie”).

Sulla natura di tali annotazioni sorse però un vivace dibattito, strettamente connesso a quello relativo alla natura del *codex accepti et expensi*²⁰⁷: il punto di discussione era se l'annotazione fosse relativa a (soli) movimenti di cassa (evidentemente) fittizi, o piuttosto se essa fosse relativa ai debiti e ai crediti. La questione può considerarsi risolta nei termini già esposti, ossia che il *codex accepti et expensi* accoglieva senz'altro l'annotazione di debiti e crediti, e dunque *a fortiori* anche le annotazioni relative alla *transscriptio*.

A prescindere da tale aspetto tecnico, la lettura delle fonti summenzionate (ciceroniana e gaiana) richiede una opportuna cautela. Una mera interpretazione congiunta, che non veda difficoltà alcuna nella distanza temporale intercorsa tra Gaio e l'Arpinate, muoverebbe dall'assunto, sottaciuto quanto indimostrato, che nessun mutamento possa essere intercorso nella disciplina del contratto letterale tra l'una e l'altra fase. Diversamente, una riconsiderazione delle fonti ciascuna nella sua portata autonoma appare utile ad una più esatta comprensione della fattispecie, onde anche valutarne (ammettere o escludere) un possibile percorso diacronico.

3.3. Il contratto letterale nella *pro Roscio comoedo*

3.3.1. Il contratto letterale nella *pro Roscio comoedo*: il contesto dell'orazione

Il testo della *pro Roscio comoedo*, che risale all'ultima età repubblicana²⁰⁸, è finalizzato alla difesa delle ragioni di Roscio, celebre attore di teatro, chiamato in giudizio da Fannio. Fannio e Roscio avevano concluso una *societas* avente ad oggetto l'esercizio di una impresa teatrale. Fannio aveva conferito il giovane schiavo Panurgo, mentre Roscio aveva conferito la propria opera di istruzione, grazie alla quale Panurgo era divenuto un attore di grande capacità²⁰⁹: la *societas* era dunque finalizzata allo sfruttamento delle doti di recitazione di Panurgo (ossia, alla ripartizione degli utili derivanti dalla *locatio* di

²⁰⁷ Sul punto, si veda *supra*, Cap. 1, par. 1.3.3. e ntt. 94 ss.

²⁰⁸ La *Pro Roscio comoedo* è stata variamente datata tra l'83 a.C. e il 66 a.C.: si vedano W. STROH, *Taxis und Taktik: Die advokatische Dispositionkunst in Ciceros Gerichtsreden*, Stuttgart, 1975, 149 ss.; J. AXER, *The Style and the Composition of Cicero's Speech Pro Q. Roscio comoedo: Origin and Function*, Warszawa, 1980, 54-56; A. LINTOTT, *Cicero as Evidence: a Historian's Companion*, Oxford-New York, 2008, 61-62.

²⁰⁹ Quanto ai conferimenti sociali, si veda *Pro Roscio com.* 10.27-28.

Panurgo quale attore). Tale fine non ha però potuto più essere perseguito, poiché Panurgo è stato assassinato da tale Flavio. L'evento dannoso ha dato luogo ad una complessa (quanto difficile a intendersi) vicenda giudiziaria²¹⁰, sfociata in un *arbitrium*.

²¹⁰ Questo il dettaglio della vicenda in parola: Fannio agisce contro Flavio (verosimilmente con l'*actio legis Aquiliae*), quale *cognitor*, dietro incarico di Roscio: Roscio però, successivamente alla *litis contestatio* (*Pro Roscio com.* 11.32), sceglie di transigere con Fannio, ottenendone a tale titolo un fondo. Fannio reclama la sua parte della transazione (ancorchè Cicerone affermi che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intera *societas*, ma la sola quota di Roscio: *Pro Roscio com.* 12.34-35): la questione viene dedotta in un *arbitrium* (sulla cui natura si veda la nt. seguente), in cui l'*arbiter* prescelto è Pisone (che è nuovamente giudice nella *condictio*). Non è chiaro se l'*arbitrium* si concluda con l'assoluzione formale di Roscio o piuttosto con un ordine di Pisone o un accordo tra le parti affinché Roscio trasferisca una certa somma di denaro (corrispondente alla metà del valore originario del fondo ricevuto in transazione), purché Fannio prometta a Roscio di trasferirgli la metà di quanto egli ottenga dall'esercizio di una nuova azione contro Flavio, né è chiaro se tale ordine o accordo venga trasfuso in reciproche *stipulationes* tra le parti. Roscio, in ragione della rinuncia di Fannio, è stato assolto, ma non è chiaro se nel medesimo *arbitrium* o in altro giudizio (*Pro Roscio com.* 9.26) di cui si discute la natura (*actio furti?* *condictio furtiva?* *condictio causa data causa non secuta?*) e di cui è parimenti discusso in che modo esso sia correlato al precedente *arbitrium* (Fannio ha rinunciato al giudizio *ex delicto* in cambio della *promissio* di Roscio di sottoporsi all'*arbitrium*? Oppure vi ha rinunciato in cambio di una *promissio* avente ad oggetto sia il sottoporsi all'*arbitrium*, sia il pagamento della metà del valore del fondo?). È discusso altresì il numero di anni trascorso tra tali fatti e la *condictio* intentata da Fannio: sarebbero 'XV', secondo *Pro Roscio com.* 12.37 (si veda in questo senso A. LINTOTT, *Cicero as Evidence*, cit., 63) ma il raffronto con *pro Roscio com.* 3.8 potrebbe rendere opportuna una correzione in 'IV': si veda l'Introduzione di V. ARANGIO-RUIZ alla sua stessa traduzione *L'orazione per l'attore comico Quinto Roscio in Tutte le opere di Cicerone. Le orazioni*, I, Milano, 1964, 307 nt. 16. Per una più dettagliata ricostruzione della vicenda giudiziaria di Roscio e dei numerosi problemi che essa pone – ricostruzione peraltro non immediata ad effettuarsi anche in ragione del fatto che il testo ci è pervenuto privo della sua parte iniziale – si vedano, con orientamenti assai diversi gli uni dagli altri: K. A. D. UNTERHOLZNER, *Über die Rede des Cicero für den Schauspieler Q. Roscio* in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 1, 1815, 248-269; G. F. PUCHTA, *Über den Rede pro Q. Rosc. com. zu Grunde liegenden Rechtsfall*, in *Rheinisches Museum für Jurisprudenz*, 5, 1833, 316-328 (anche in *Kleine civilistische Schriften*, Leipzig, 1851, 272-284; ma qui si citerà la prima edizione); M. A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, II, Bonn, 1865, 804-827; J. BARON, *Der Process gegen den Schauspieler Roscius*, in *ZSS*, 1, 1880, 116-151; E. RUHSTRAT, *Der Process gegen den schauspieler Roscius*, in *ZSS*, 3, 1882, 34-48; H. H. PFLÜGER, *Ciceros Rede pro Q. Roscio com. rechtlich beleuchtet und verwertet*, Leipzig, 1904; H. J. ROBY, *Roman Private Law in the Time of Cicero and of the Antonines*, II, Cambridge, 1902, 486 ss.; U. ROBBE, *L'autonomia dell'actio certae creditae pecuniae e la sua distinzione dalla condictio*, in *SDHI*, 7, 1941, 35 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Introduzione*, cit., p. 283 ss.; F. WIEACKER, *Cicero als Advokat*, Berlin, 1965, 8-15; W. STROH, *Taxis und Taktik*, cit., 104 ss.; A. LINTOTT, *Cicero as Evidence*, cit., p. 60 ss.; F. CANCELLI, *Iudicia legitima, arbitria honoraria e advocatio di Pro Quinto Roscio Comoedo*, in ID., *Res publica – Princeps di Cicerone e altri saggi*, Torino, 2017, 129 ss. Sulla storiografia della scoperta dell'orazione, si veda S. PITTIA, *Vraies et fausses redécouvertes du plaidoyer cicéronien pro roscio comoedo*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes*, 78, parte II, 2004, 265-288. Sulle difficoltà relative al non collimare delle cifre menzionate nell'orazione, si vedano V. ARANGIO-RUIZ, *Introduzione*, cit., 297 ss.; W. STROH, *Taxis und Taktik*, cit., 104-109, 112-113 (ma già in questo senso M. A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts*, II, cit., 808 ss., e soprattutto A.C. CLARK, *The Numerals in Cicero pro Q.R. Comoedo*, in *Inventa italicorum*, Oxford, 1909). Sui problemi stilistici della orazione si vedano le divergenti posizioni di J. AXER, *The Style and the Composition of Cicero's Speech*, cit., p. 5 ss. e di F. KLIGNER, *Ciceros Rede für den Schauspieler Roscius: Eine Episode in der Entwicklung seiner Kunstprosa*, in *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse*, München, 1953, Heft 4, ora in ID., *Studien zur griechischen und römischen Literatur*, Zürich-Stuttgart,

Tale *arbitrium* si fondava su un accordo²¹¹, la cui modalità di perfezionamento appare assai dubbia (poiché l'accordo in parola dovrebbe essersi trasfuso in reciproche

1964, 547 ss.; cfr. le pur risalenti osservazioni di G. F. PUCHTA, *Über den Rede pro Q. Roscio com.*, cit., 317-320.

²¹¹ L'ipotesi ormai del tutto prevalente in dottrina è infatti che Fannio e Roscio abbiano concordemente dato luogo ad *arbitrium ex compromisso*. Il giudizio arbitrale si fonderebbe dunque su di un negozio (il *compromissum*, appunto) composto sia da una *conventio* informale, di natura pattizia, avente ad oggetto la devoluzione consensuale della lite all'*arbiter*, sia da reciproche *promissiones* (a carattere penale) delle parti ad accettare e dare esecuzione al giudizio dell'*arbiter*: si vedano in questo senso K.-H. ZIEGLER, *Das private Schiedsgericht im antiken römischen Recht*, München, 1971, 18 ss.; A. C. SCAFURO, *The Forensic Stage: Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy*, Cambridge, 1997, 150 ss.; B. BISCOTTI, *Dal pacere ai pacta conventa. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall'epoca arcaica all'editto giuliano*, Milano, 2002, 294 ss.; J. PARICIO, *Los arbitrajes privados en la Roma clásica*, Madrid, 2014, 26, 26-27 nt. 29. Nell'ipotesi dell'*arbitrium ex compromisso*, la sentenza sarebbe stata vincolante solo in ragione delle (eventuali, poiché dipendenti dalla libera volontà delle parti) *promissiones* poste inizialmente in essere: sicché, come osserva B. BISCOTTI, *Dal pacere ai pacta conventa*, cit., 238, l'efficacia della *promissio* (*promissio* che pure è posta in essere prima del giudizio arbitrale, poiché lo fonda) si esplica concretamente "a valle del fenomeno arbitrale", ossia appunto quando la sentenza arbitrale viene emanata. V'è peraltro in dottrina un vasto dibattito a riguardo del ruolo giocato o meno dalla *conventio* nel *compromissum*: tra i molti, si vedano G. LA PIRA, '*Compromissum*' e '*litis contestatio*' formulare, in *Studi Riccobono*, II, Palermo, 1936, 187 ss.; M. TALAMANCA, *Ricerche in tema di compromissum*, cit., 68 ss.; K.-H. ZIEGLER, *Das private Schiedsgericht im antiken römischen Recht*, München, 1971, 47 ss.; B. BISCOTTI, *Dal pacere ai pacta conventa*, cit., 232 ss.; N. RAMPAZZO, *Sententiam dicere cogendum esse. Consenso e imperatività nelle funzioni giudicanti in diritto romano classico*, Napoli, 2012, 21 ss., ove anche cospicua bibliografia sul problema.

In senso del tutto opposto va invece l'ipotesi espressa da O. BEHREND, *Dalla mediazione arbitrale alla protezione giudiziaria. Genesi e vicende delle formule di buona fede e delle cd. Formulae in factum conceptae*, in *Diritto e giustizia nel processo: prospettive storiche costituzionali e comparatistiche*, cur. C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli, 2002, 209 ss. (cfr. le più risalenti posizioni di G. BROGGINI, *Iudex Arbitrere: Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters*, Köln-Graz, 1957, 201-210; e M. TALAMANCA, *Ricerche in tema di compromissum*, Milano, 1958, 21 ss.). Secondo Behrends, Fannio avrebbe convenuto Roscio con l'*arbitrium (iudicium) ex fide bona* previsto per la pretesa *ex societate*. Tale giudizio sarebbe stato interrotto (e dunque non sarebbe giunto a sentenza) in ragione di un accordo tra le parti, dedotto in reciproche *stipulationes*. In tale prospettiva, dunque, le *stipulationes* tra Fannio e Roscio sarebbero conclusive del giudizio, e non fondative.

La connessione tra il tipo di *arbitrium* prescelto e il diverso momento procedurale in cui le *stipulationes* vengono poste in essere non è sempre stata percepita dalla più risalente dottrina sul contratto letterale: si veda H. H. PFLÜGER, *Ciceros Rede pro Q. Roscio com.*, cit., 112-113, 122 ss., che, pur aderendo all'ipotesi dell'*arbitrium ex compromisso*, suppone che Pisone abbia indicato alle parti il contenuto delle reciproche *stipulationes* (con ciò supponendole successive al suo giudizio)

Un punto di difficoltà relativo all'ipotesi dell'*arbitrium ex compromisso* è che da tale ipotesi consegue (posto che il giudizio per il quale Cicerone scrive la *pro Roscio com.* è senz'altro una *condictio*) che Fannio non avrebbe mai convenuto Roscio con l'*arbitrium ex fide bona pro socio*, rimedio a cui avrebbe in ogni caso avuto diritto. Come già osserva R. von MAYR, *Die Condictio des römischen rechts*, Leipzig, 1900, 56 ss., questa singolare condotta processuale di Fannio è stigmatizzata da Cicerone nella seconda parte dell'orazione (*pro Roscio com.* 15.5-16.6; 9.25), ove l'Arpinate allo stesso tempo sembrerebbe negare anche il fondamento di un'eventuale azione di Fannio sotto questo profilo. B. BISCOTTI, *Dal pacere ai pacta conventa*, cit., 297-298 nt. 183, ritiene che il mancato ricorso di Fannio all'*arbitrium pro socio* sia spiegabile con il timore di quest'ultimo di vedersi opposte contropretese da parte di Roscio: Fannio, infatti, quale *cognitor* di Roscio, avrebbe dovuto trasferirgli metà di quanto ottenuto nel giudizio contro Flavio. Sotto questa angolazione, l'intera controversia tra le parti sembrerebbe muovere da un problema di "bilanciamento economico" (reale o meno, non sappiamo) tra il fondo giunto a Roscio in via di transazione e il risarcimento pagato a Fannio da Flavio.

stipulationes di Roscio verso Fannio e di Fannio verso Roscio, *stipulationes* che però potrebbero non essersi perfezionate²¹²: ma su questo punto si dovrà tornare), in ragione del quale le parti si sarebbero impegnate a rispettare la sentenza dell'*arbiter*. Secondo tale sentenza, o (nell'ipotesi che il giudizio arbitrale si fosse interrotto) secondo un ulteriore accordo tra le parti²¹³, Roscio avrebbe dovuto trasferire a Fannio una certa somma di denaro; e parimenti Fannio avrebbe dovuto trasferire a Roscio la metà di quanto eventualmente ottenuto da una sua azione verso Flavio²¹⁴. Roscio avrebbe pagato solo una prima quota della somma al cui versamento si è impegnato²¹⁵: Fannio ritiene perciò di non essere stato soddisfatto *in toto* ed esercita dunque, per il debito residuo, l'azione in cui Cicerone difende le ragioni di Roscio.

L'azione di Fannio ha ad oggetto *pecunia certa*²¹⁶: si tratta dunque di una *condictio*²¹⁷. L'obbligazione che ne costituisce il valido fondamento processuale dovrebbe – dice Cicerone – essere nata da una *datio rei* (la cui assenza è ammessa dallo stesso Fannio), o da una *stipulatio* (della quale non vi sono testimoni), o (ecco il punto di rilievo) da

²¹² Cfr. *pro Roscio com.* 4.12 e 5.14

²¹³ Si veda *supra* nt. 205.

²¹⁴ Secondo quanto affermato da Cicerone, Fannio avrebbe effettivamente esperito tale azione contro l'assassino di Panurgo con esito positivo, senza però versare a Roscio quanto dovutogli: l'Arpinate produce infatti in giudizio la dichiarazione dei Senatori T. Manilio e G. Lusio Ocrea, i quali affermano che il fatto è stato riferito loro da Cluvio, giudice nella causa di Fannio contro Flavio. LINTOTT, *Cicero as Evidence*, cit., 63, qualifica le dichiarazioni senatorie prodotte da Cicerone come "hearsay"; cfr. però H. J. ROBY, *Roman Private Law II*, cit., 490, il quale ritiene che la modalità probatoria scelta dall'Arpinate fosse del tutto ammissibile nel caso di indisponibilità del teste. Qui però il teste indisponibile è l'assassino di Panurgo, Flavio, il quale è morto, e non Cluvio, di cui ci aspetteremmo una dichiarazione personale. Quali che siano le ragioni per cui una dichiarazione diretta di Cluvio non fosse possibile (ed è legittimo sospettare che, riguardo a tale impossibilità di Cluvio, vi fosse qualche "opacità", considerato il silenzio che Cicerone serba sul punto) è evidente che l'Arpinate avvertisse la difficoltà: egli si prodiga infatti nel dimostrare l'assoluta rispondenza delle dichiarazioni senatorie al vero (*pro Roscio com.* 14.41-17.51). L'argomento relativo al positivo esperimento dell'azione contro Flavio era importante, poiché evidenziava la mala fede di Fannio; esso però – come osserva V. ARANGIO-RUIZ, *Introduzione*, cit., 299 s. – non era tecnicamente decisivo, non potendo all'epoca la contropotesa di Roscio verso Fannio essere opposta in compensazione.

²¹⁵ *Pro Roscio com.* 17.51.

²¹⁶ *Pro Roscio com.* 4.10: '*Pecunia tibi debebatur certa*'; 5.14: '*Pecunia petita est certa*'.

²¹⁷ Il punto è indiscusso, seppure taluna dottrina risalente supponesse (in conformità a teorie di ordine generale in tema di *condictio*) che Cicerone sottointendesse qui una distinzione tra una *actio certae creditae pecuniae* (avente alternativamente a fondamento, come causa, le sole *datio*, *stipulatio* o *expensilatio*) e una *condictio certae pecuniae* (che invece avrebbe ricompreso tutte le altre ipotesi, inclusa la *causa furtiva*): così G. E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum*, cit., 78 ss., 586 ss.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 594 ss.; W. STINTZING, *Beiträge zur Römischen Rechtsgeschichte. I: Zur Geschichte der condictio und der actio vertae creditae pecuniae*, Jena, 1901, 9 ss.

una annotazione contabile (“*pecunia expensa lata*”)²¹⁸. Ora, il (presunto) debito di Roscio è stato “menzionato” (si ritornerà a breve sul significato di tale menzione) in una annotazione contabile effettuata da Fannio nei propri *adversaria*²¹⁹. Ai fini di indagine presenti, interessa comprendere quale rilevanza abbia tale annotazione.

3.3.2. Il contratto letterale nella *pro Roscio comoedo*: ipotesi di fattispecie

Da quanto testè illustrato, un punto appare evidente: la contestazione della rilevanza dell’annotazione contabile negli *adversaria* è il culmine della strategia difensiva dell’Arpinate, diretta a negare l’esistenza di qualsivoglia fonte di obbligazione su cui l’azione di Fannio possa legittimamente fondarsi²²⁰. Escluse la *datio* e la *stipulatio*, l’annotazione appare dunque, nel discorso ciceroniano, l’ultimo (e l’unico) pilastro su cui si erige la pretesa contro Roscio: un pilastro, evidentemente, da abbattere.

Ora, soffermandosi su tale annotazione, Cicerone afferma che essa, poter costituire un valido fondamento processuale, dovrebbe essere stata effettuata non già negli *adversaria*, bensì nel *codex accepti et expensi* (s’intende, di Fannio). Con ciò, Cicerone sostiene evidentemente che la sola annotazione contabile con effetto obbligatorio è quella entro il *codex*.

²¹⁸ Come ha chiarito recentemente A. WEGMANN STOCKEBRAND, *Obligatio re contracta. Ein Beitrag zur sogenannten Kategorie der Realverträge im römischen Recht*, Tübingen, 2017, 43 ss., l’enunciazione ciceroniana sulle tre fonti dell’obbligazione attiene evidentemente al caso di specie e non concerne (né pretende di concernere) la sistematica contrattuale in senso proprio.

²¹⁹ *Pro Roscio com.* 2.5: sugli *adversaria*, si veda *supra* nel testo. L’iscrizione negli *adversaria* da parte di Fannio risaliva peraltro a più di tre anni prima dell’azione intentata (*Pro Roscio com.* 3.8). Il fatto di non aver provveduto alla trascrizione del credito nel *codex* in un così lungo lasso di tempo andava evidentemente a detrimento della posizione di Fannio. Cicerone non manca di evidenziare il punto, dichiarando, con evidente sottesa ironia, che il suo avversario appariva “diligentissimo” nella redazione del proprio *codex* (*Pro Roscio com.* 1.4: ‘*Non conficit tabulas? Immo diligentissime*’), e che pertanto stupiva la sua opposta negligenza nella trascrizione del credito (*pro Roscio com. ibid.*: ‘*Quo modo tibi tanta pecunia extraordinaria iacet?*’). Della proclamata diligenza di Fannio, peraltro, Cicerone non poteva avere alcuna prova, poiché il *codex* in parola non era stato prodotto in giudizio (talché lo stesso Arpinate esordisce reclamandone la produzione: *Pro Roscio com.* 1.2-3). Si tratta perciò di una manifestazione di umorismo paradossale, non certo isolata nel testo dell’orazione: cfr. H. H. PFLÜGER, *Ciceros Rede pro Q. Roscio com.*, cit., 105-106.

²²⁰ L’Arpinate, per vero, va oltre, negando che Roscio abbia acconsentito ad una *pactio* (così in *Pro Roscio com.* 9.26: “*Dic pactionem fecisse ut absolveretur! Non pepigit*”) e negando altresì – meno radicalmente, lasciando così comprendere che qualche forma di accordo tra le parti vi fosse stata – che tale *pactio* possa essere provata, stante l’assenza di *tabulae* (così ancora in *pro Roscio com.* 9.26: “*Num tabulas habet an non? Si non habet, quemadmodum pactio est?*”).

Pro Roscio com. 5.14: Haec pecunia necesse est aut data aut expensa lata aut stipulata sit. Datam non esse Fannius confitetur, expensa lata non esse codices Fanni confirmant, stipulatam non esse taciturnitas testium concedit.

Come si ricorderà, nel prosieguito dell'orazione (*Pro Roscio com. 2.7*) il valore del *codex accepti et expensi* viene ulteriormente enfatizzato²²¹ da Cicerone, che sottolinea l'assenza di quello che egli afferma essere un requisito essenziale *ad substantiam* perché l'obbligazione possa nascere da una semplice annotazione contabile.

Volendo dunque credere alle affermazioni ciceroniane, secondo cui l'effetto obbligatorio nascerebbe alla sola annotazione nel *codex*, l'esercizio dell'azione da parte di Fannio, fondandosi su un titolo invalido, apparirebbe del tutto velleitario. Tuttavia, anche in ragione delle opacità nella narrazione ciceroniana riguardo la pregressa vicenda processuale, alcuni autori hanno ritenuto che l'enfasi, nella *Pro Roscio com.*, posta sulla connessione tra efficacia dell'obbligazione letterale e annotazione nel *codex*, possa essere interpretata come un espediente retorico-difensivo mediante il quale l'Arpinate porrebbe rimedio a una difficoltà: si è infatti supposto che Fannio avesse agito sulla base di una effettiva giurisprudenza (o di un mutamento giurisprudenziale in atto almeno nel pensiero di alcuni giuristi), tale per cui sarebbe stata riconosciuta efficacia obbligatoria anche alle annotazioni effettuate negli *adversaria*²²².

²²¹ Si veda *supra* nel testo, Cap. 1, ove è anche riportato il passo citato.

²²² Si vedano in questa direzione, seppure con posizioni certo non identiche: H. H. PFLÜGER, *Ciceros Rede pro Q. Roscio com.*, cit., 108-109 (che pure conclude, all'opposto, nel senso che l'azione di Fannio si fonderebbe su una *stipulatio*, di cui Fannio non può fornire prova); R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 287 ss. (con qualche contraddizione a p. 165 e nt. 256); I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 539 ss; C. A. CANNATA, *Qualche considerazione sui 'nomina transscripticia'*, cit., 635-636: autori tutti (con l'eccezione già esposta di Pflüger) che ritengono che l'azione di Fannio si fondi sul contratto letterale. Fautori dell'ipotesi del contratto letterale sono altresì, tra la dottrina più risalente, K. A. D. UNTERHOLZNER, *Über die Rede des Cicero für den Schauspieler Q. Roscio*, cit., 256 ss.; G. E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum*, cit., 377 ss.; W. REIN, *Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer*, cit., 692 nt. 1; M. A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts*, cit., 816 ss. Discutibile appare l'argomento a riprova dell'efficacia obbligatoria dell'annotazione negli *adversaria* offerto da Pflüger (*op. cit.*, *ibid.*), secondo cui tale efficacia sarebbe stata resa necessaria dal fatto che, in caso contrario, l'annotazione sarebbe rimasta inefficace fino alla sua trascrizione nel *codex*, trascrizione che avveniva solo a fine mese (niente impediva l'annotazione diretta nel *codex*). Differente dalle precedenti e assai più radicale appare l'ipotesi di V. ARANGIO-RUIZ, *Le tavolette cerate ercolanensi e il contratto letterale*, in «Studi Redenti», I, Milano, 1951, 122-123, secondo cui anche l'obbligazione letterale di cui alla *pro Roscio Comoedo* andrebbe interpretata nel senso che essa sarebbe stata efficace anche ove annotata negli *adversaria*. A favore, F. BONIFACIO, *La novazione nel diritto romano*, Napoli, 1959², 57, 63; *contra*, si vedano G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 110

In questa prospettiva, l'insistenza di Cicerone sul punto (insistenza unita all'argomento, non certo pretestuoso, costituito dal fatto che l'annotazione risaliva a tre anni prima, sicchè il tempo per il quale Fannio aveva trascurato di aggiornare il proprio *codex* appariva davvero esageratamente lungo²²³) costituirebbe dunque il pretestuoso ribadirsi di una regola (forse un tempo anche esistente, ma) in realtà non applicata (e quantomeno in via di superamento).

Taluna dottrina ha diversamente ritenuto che l'azione di Fannio si fondi su una *stipulatio* (rimanendo dibattuto il punto se si tratti della *stipulatio* su cui si fonda l'*arbitrium* pregresso, o piuttosto se si tratti di una *stipulatio* a finalità transattiva, con cui l'*arbitrium* si sarebbe concluso²²⁴). In questa ipotesi, Fannio, non disponendo di

nt. 88 (ove anche bibliografia sulla risalenza dell'ipotesi); C. St. TOMULESCU, *Der «contractus litteris» in den «tabulae herculanenses»*, in Labeo, 15, 1969, 290 ss.; D. LIEBS, *Contrarius actus*, in *Symptica Wieacker*, Göttingen, 1970, 142 nt. 133; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 295 ss.; O. BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., 85; I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 544.

²²³ Così *Pro Roscio com.* 1.4; 3.8-9; 13.37. Non è forse inutile ricordare che tale mancata trascrizione avrebbe implicato, da parte di Fannio, (quantomeno un tentativo di) elusione patrimoniale nella procedura censuaria. Alla luce di tale considerazione, non improbabile appare la supposizione di H. H. PFLÜGER, *Ciceros Rede pro Q. Roscio com.*, cit., 110, secondo cui Cicerone starebbe (larvatamente, non avendone le prove) insinuando la falsità dell'annotazione negli *adversaria* di Fannio.

²²⁴ Quanto all'*arbitrium*, si veda la precedente nt. 206. A favore dell'ipotesi stipulatoria, si vedano G. F. PUCHTA, *Über den Rede pro Q. Rosc. com.*, cit., 323; P. KRÜGER, *Bemerkungen zu v. Bethmann-Hollweg's Civilproceß des gemeinen Rechts*, in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, 7, 1868, 239 ss.; H. H. PFLÜGER, *Ciceros Rede pro Q. Roscio com.*, cit., 112 ss.; e le più recenti rielaborazioni di W. STROH, *Taxis und Taktik*, cit., 107 ss.; di O. BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., 78, 78 nt. 46; ID., *Dalla mediazione arbitrale alla protezione giudiziaria*, cit., 209 ss.; e di A. LINTOTT, *Cicero as Evidence*, cit., 63 ss. La principale difficoltà insita nel ritenere che l'azione di Fannio si fondi sulla *stipulatio* sta nella incomprensibilità della difficoltà probatoria (tale da indurre Fannio ad avvalersi dei suoi *adversaria*) a cui la parte attrice sembra andare incontro: il giudizio infatti si tiene avanti a Pisone, che aveva già rivestito il ruolo di *arbiter* e che dunque avrebbe dovuto essere perfettamente edotto riguardo alle *stipulationes* intercorse tra le parti, in quanto momento di fondazione o termine di conclusione della pregressa vicenda processuale. A Fannio, dunque, avrebbe dovuto essere sufficiente la menzione del proprio titolo per poterlo fare valere. Le soluzioni sul punto appaiono di ordine assai diverso. Pflüger (conformemente alla sua tesi secondo cui la *promissio* compromissoria si sarebbe avuta in conclusione e non antecedentemente al giudizio arbitrale: si veda nt. 206) ritiene che l'*arbitrium* non prevedesse che la *promissio* finale avvenisse di fronte all'*arbiter*, il quale si sarebbe limitato ad indicare il necessario contenuto della stessa alle parti, alla cura delle quali sarebbe poi stato lasciato il perfezionamento dell'obbligazione. Stroh (seguito da J. AXER, *The Style and The Composition of Cicero's Speech*, cit., 42) ipotizza che le reciproche *stipulationes* di Fannio e di Roscio nulla abbiano a che fare con l'*arbitrium* di Pisone, il quale avrebbe giudicato solo sul compenso dovuto a Fannio come *cognitor* e sull'obbligazione di Fannio a versare a Roscio la sua quota del risarcimento ottenibile dall'assassino di Panurgo: le *stipulationes*, invece, sarebbero da riferirsi all'accordo mediante il quale Roscio avrebbe ottenuto che Fannio desistesse dall'esercizio dell'*actio furti* (cfr. B. BISCOTTI, *Dal pacere ai pacta conventa*, cit., 266 ss., part. 269-272, 295, la quale ritiene per un verso, analogamente a Stroh che Pisone avrebbe statuito che Roscio versasse a Fannio le spese processuali sostenute nel ruolo di *cognitor*, a condizione che Fannio versasse a Roscio la metà di quanto successivamente recuperato; ma per altro verso, in direzione differente, che Pisone avrebbe evitato di pronunciarsi sulla questione più rilevante, ossia, sulla pretesa di Fannio verso Roscio

(altre) prove²²⁵, produrrebbe in giudizio, a dimostrazione di tale *promissio*, i propri *adversaria*, sicchè la risposta dell'Arpinate costituirebbe un tentativo (non certo privo di finezza) di confondere i termini giuridici della questione: Cicerone, cioè, eviterebbe deliberatamente di discutere il punto, se l'annotazione negli *adversaria* possa costituire una valida prova della avvenuta *stipulatio*, e altrettanto deliberatamente assumerebbe che l'annotazione negli *adversaria* venga prodotta da Fannio quale fonte di obbligazione. Contestando l'efficacia degli *adversaria* sotto questo specifico profilo, l'Arpinate negherebbe implicitamente *a fortiori*²²⁶ il loro valore probatorio in riferimento alla *stipulatio*. Tale sillogismo ciceroniano appare per vero fallace; ma è possibile che il difetto logico apparisse, nel complesso della strategia difensiva, di scarso rilievo, posto che l'efficacia probatoria degli *adversaria* quanto alla *stipulatio* appariva, in ogni caso, discutibile²²⁷.

alla metà della transazione da questi conclusa con Flavio, in ragione di una *pactio* intervenuta tra le parti (*pactio* di cui, peraltro, Cicerone negherebbe la mera finalità assolutoria nei confronti del suo assistito: *pro Roscio com.* 9.26): conclusivamente, l'autrice ritiene che Fannio stia effettivamente agendo in base ad una *expensilatio*). Ancora diversamente, Lintott ritiene che, a seguito del primo pagamento di Roscio, Fannio abbia ommesso di farsi prestare una seconda *promissio* per la somma residua, che si sarebbe limitato ad annotare quale debito nei propri *adversaria* (ma l'ipotesi non persuade, poiché il pagamento parziale non è causa di estinzione dell'obbligazione: sicchè la *promissio* originaria avrebbe ben potuto fondare l'azione di Fannio – beninteso nei limiti del debito residuo, a pena di incorrere in *pluris petitio* – senza alcuna necessità di una seconda *promissio* novativa della precedente). F. CANCELLI, *Iudicia legitima, arbitria honoraria*, cit., 135, risolve infine la difficoltà supponendo che Roscio fosse stato formalmente assolto nell'*arbitrium*. Cfr le precedenti ntt. del presente testo.

²²⁵ Come Cicerone sottolinea: si vedano *Pro Roscio com.* 5.13-14.

²²⁶ Cfr. A. LINTOTT, *Cicero as evidence*, cit., 63. La confusione (deliberata o meno) tra i due piani (sostanziale e probatorio) può essere colta contrapponendo il passaggio di esordio in *Pro Roscio com.* 2.5, ove Cicerone sembra illustrare il solo valore probatorio del *codex* ('*Suum codicem testis loco adrogantiae est*'), ai testi di *Pro Roscio com.* 4.10 e 5.13, ove invece si esamina il problema dal punto di vista del fondamento dell'azione: cfr. I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 536-537.

²²⁷ Cfr. G. F. PUCHTA, *Über den Rede pro Q. Rosc. com.*, cit., 323; e soprattutto P. KRÜGER, *Bemerkungen zu Bethmann-Hollweg's Civilprozess*, cit., 239 ss. Appare in effetti corretto concludere che l'annotazione negli *adversaria* non potesse costituire una prova valida della (ipoteticamente perfezionatasi) *stipulatio* a favore di Fannio, posto che tale annotazione non poteva costituire in alcun modo una *testatio*, ma è presumibile fosse di mano di solo Fannio (o dei suoi eventuali sottoposti), e non recasse alcuna menzione di testimoni e alcuna conferma da parte di Roscio. È in questo senso, dunque, che l'assenza di testimoni riguardo alla *stipulatio* ironicamente sottolineata da Cicerone in *Pro Roscio com.* 5.14 può trovare una spiegazione. Ci si può altresì interrogare su quanto accurata potesse essere un'annotazione effettuata negli *adversaria* (ossia, se essa potesse menzionare la stipulazione intercorsa, la vicenda processuale pregressa, ecc.). Krüger ritiene peraltro che Fannio (non disponendo di testimoni, come Cicerone evidenzia) avesse prodotto svariate prove indirette dell'avvenuta *stipulatio*, tra cui, *ad abundantiam*, gli *adversaria*; sicchè l'Arpinate, non potendo contestare le prove effettivamente rilevanti, incentrerebbe la sua difesa su un aspetto minore della questione, onde sviare l'attenzione da quelli principali.

Peraltro, il fatto che Fannio intendesse fondare la propria azione sulla *stipulatio* non esclude la possibilità che all’annotazione negli *adversaria* (nonostante il veemente diniego di Cicerone) venisse comunque riconosciuto effetto obbligatorio: nel qual caso, l’Arpinate starebbe contemporaneamente fronteggiando due difficoltà (sia la difficoltà relativa al valore degli *adversaria* sotto il profilo probatorio, in riferimento alla *stipulatio*, sia la difficoltà relativa al valore degli *adversaria* sotto il profilo sostanziale)²²⁸.

Proprio in ragione di ciò, quale che fosse la realtà dei fatti²²⁹, dalla narrazione ciceroniana sembrerebbe emergere come probabile un aspetto cruciale del contratto letterale in epoca tardo-repubblicana, ossia che l’annotazione contabile creditoria avesse di per sé sola effetto obbligatorio, indipendentemente da una finalità novativa relativa ad obbligazioni precedenti. Saremmo cioè al di fuori delle due fattispecie individuate da Gaio (che vedremo più avanti) della *transscriptio a re in personam* e *a persona in*

²²⁸ Ci si può chiedere se tale ambiguità difensiva ciceroniana non sia, in realtà, che lo specchio delle ambiguità accusatorie dell’attore: Fannio, in effetti, disponendo solo di un titolo dall’efficacia probatoria alquanto incerta, avrebbe ben potuto cercare di farlo valere in tutti i modi possibili (evitando, con tecnica ben nota anche agli avvocati moderni *in rebus dubiis*, di pronunciarsi esplicitamente sul punto, e contemporaneamente lasciando al giudice Pisone, forse approfittandosi della sua presunta “perfetta” conoscenza del caso, l’onere di farlo). L’ipotesi potrebbe considerarsi per qualche verso ammissibile alla luce della posizione espressa (in epoca ormai risalente, seppure l’opinione dello studioso sia rimasta largamente indiscussa sino a tempi recenti) da J. BARON, *Abhandlungen aus dem Römischen Civilprozess. I. Die Conditionen*, Berlin, 1881, 1 ss.; ID., *Der Process gegen den Schauspieler Roscius*, cit., 131 ss.: secondo l’autore, la formula della *condictio* non avrebbe menzionato la causa dell’azione, configurandosi come formula “astratta”, sicché la determinazione della causa sarebbe stata esclusa dalla fase *in iure* e demandata *in toto* alla fase *apud iudicem* (ove però, può aggiungersi, nei fatti – tenuto conto che il giudice non era necessariamente un tecnico del diritto – poteva esservi la possibilità, per l’attore, di conservare una fondamentale indeterminatezza sul punto). La posizione di Baron è stata però recentemente contestata, con ampie e complesse considerazioni, da M. VARVARO, *Condictio e causa actionis*, in AUPA, 57, 2014, 267 ss.: lo studioso, sulla base del testo di TPSulp. 31, ritiene diversamente che la determinazione della *causa actionis* potesse avvenire anche nella formula della *condictio*, (quantomeno) a mezzo di *praescriptio*. Varvaro (*op. cit.*, 275-276) sembrerebbe però pensare piuttosto ad ipotesi specifiche, fors’anche a richiesta discrezionale dell’attore, che non ad un obbligo di ordine generale di determinazione della causa nella formula della *condictio*.

²²⁹ Si badi che, se anche si ritiene che l’Arpinate, nel suo argomentare contro gli *adversaria* prodotti da Fannio, stia deliberatamente fraintendendo i termini della questione, discutendo del valore sostanziale dell’annotazione e non del valore probatorio di essa, resta il fatto che discutere dell’efficacia obbligatoria di un atto – a prescindere dal fatto che, nel caso, tale efficacia possa essere una “creazione” della capacità argomentativa ciceroniana – implica necessariamente l’esaminare i presupposti di esso. Peraltro, la scelta tra le due ipotesi menzionate richiederebbe una analisi dettagliata degli snodi testuali della *pro Roscio com.*, analisi che esula dalle finalità della presente indagine. Per una ponderata valutazione a riguardo, non può che rinviarsi alle già citate minuziose ed esaurienti disamine di W. STROH, *Taxis und Taktik*, cit., 107 ss.; e di B. BISCOTTI, *Dal pacere ai pacta conventa*, cit., 266 ss., che, pur convergendo su punti importanti, giungono nondimeno ad opposte conclusioni.

personam. Sappiamo infatti dall'Arpinate²³⁰ che Fannio aveva dichiarato di non essergli dovuto nulla *ex societate*, ed è perciò improbabile che abbia annotato il debito nel proprio *codex* (nel caso di specie, l'unica ipotesi di *transscriptio* novativa che potrebbe aversi è quella *a re in personam*). L'annotazione contabile sembrerebbe perciò originale.

Quest'ipotesi può chiamarsi, per brevità, della obbligazione letterale 'assoluta')²³¹: ciò in riferimento alla tesi, già *supra* accennata, secondo la quale il valore giuridico e sacrale del *codex* sarebbe stato di tale intensità da legittimare l'effetto obbligatorio della semplice annotazione di taluno quale debitore²³².

²³⁰ Si veda *Pro Roscio com.* 9.26: *...debere tibi ex societate nihil clamitasti...*: cfr. le interrogazioni retoriche in *Pro Roscio com.* 6.16: *...Utrum quae tibi ex societate debebatur, an quae ex liberalitate huius promissa sit et ostentata?...Quae ex societate debeatur?*

²³¹ Si vedano G. APPERT, *Essai sur l'évolution du contrat literal*, cit., 639, 641; G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 115 ss., 122 ss.; I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 531-532, 535, 539 ss. (ma cfr. già H. SCHÜLER, *Die literarum obligatio des älterer römischen Recht. Nach den Rechtsquellen beleuchtet und in ihrem Zusammenhange mit der Obligationen-recht der Justinianische Zeit dargestellt*, Breslau, 1842, 54 ss., che ipotizza, accanto al *nomen transscripticium*, un *nomen facere*, contratto letterale senza finalità novativa da annotarsi in entrambi i *codices* di creditore e debitore). La maggioranza della dottrina ritiene, in ogni caso, che per la produzione dell'effetto obbligatorio sia sufficiente la sola annotazione creditoria: si vedano *infra* ntt. 232 e 233. Corroborebbe l'ipotesi il testo di Val. Max. 8.2.2: *'Notum suis temporibus iudicium commemoravi, sed ne quod relatu<ru>s quidem sum oblitteratum silentio. C. Visellius Varro gravi morbo correptus trecenta milia nummum ab Otacilia Laterensis, cum qua commercium libidinis habuerat, Expensa ferri sibi passus est eo consilio, ut, si decessisset, ab heredibus eam summam peteret, quam legati genus esse voluit, libidinosam liberalitatem debiti nomine colorando. Evasit deinde ex illa tempestate adversus vota Otaciliae. quae offensa, quod spem praedae suae morte non maturasset, ex amica obsequenti subito dstrictam feneratricem agere coepit, nummos petendo, quos ut fronte inverecunda, ita inani stipulatione captaverat. De qua re C. Aquilius vir magnae auctoritatis et scientia iuris civilis excellens iudex adductus adhibitis in consilium principibus civitatis prudentia et religione sua mulierem reppulit. quod si eadem formula Varro et damnari et <ab> adversaria absolvi potuisset, eius quoque non dubito quin turpem et inconcessum errorem libenter castigaturus fuerit: nunc privatae actionis calumniam ipse conpescuit, adulterii crimen publicae quaestioni vindicandum reliquit.'*: è però discusso che il caso in parola si riferisca effettivamente ad una *obligatio litteris* 'assoluta': si vedano esaurientemente A. CORBINO, *Il caso di Visellio Varrone e Otacilia Laterense* (Val. Max. 8, 2, 2), in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, Napoli, 2002, 249 ss.; D. LIEBS, *Vor den Richtern Roms: berühmte Prozesse der Antike*, München, 2007, 65 ss.; nonché L. ZANDRINO, *La delegatio nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie*, Napoli, 2010, 180 nt. 55, ove anche bibliografia.

²³² In questa direzione, deve osservarsi che una siffatta concezione del contratto letterale implica che sia possibile, sotto il profilo contabile, distinguere il debito/credito che nasce dalla sola annotazione dal debito/credito che nasce *ex alia causa* (posto che, come si è accennato *supra*, nel *codex* andavano annotati tutti i debiti e crediti). Poiché da Cic. *In Verrem act. sec.* 4.6.12 e 1.23.61 (più dubbio 4.13.31) emerge che la causa fosse uno dei dati da registrare unitamente al credito (si veda *Osservazioni sul codex accepti et expensi*, di cui alla nota 1), la distinzione era forse possibile poiché l'*obligatio litteris* 'assoluta' sarebbe stata la sola annotazione creditizia *sine causa*.

Tale posizione potrebbe supporre contraddetta da una coppia di testi pomponiani (D. 15.1.49.2 e D. 39.5.26)²³³ che, provenendo dal commento all'opera di Quinto Mucio, possono ritenersi, quanto al contenuto sostanziale, anteriori o coevi all'età ciceroniana. I testi in parola affermano il principio "*nuda ratio non facit aliquem debitorem*". Tuttavia, è alquanto dubbio che l'affermazione abbia portata generale, poiché essa è riferita, in D. 15.1.49.2, al caso del *pater* che inserisca nelle proprie *rationes* poste contabili a proprio debito verso il *peculio*; e, in D. 39.5.26, al caso di chi, volendo donare a taluno, annoti nelle proprie *rationes* di essere debitore di questi. Inoltre, va notato che entrambi i testi non sono perfettamente attinenti alla questione in esame, poiché essi concernono l'ipotesi di chi si dichiara debitore nei propri libri e non l'ipotesi della '*pecunia expensa lata*', ove il titolare dei libri contabili si dichiara, all'opposto, creditore.

Si è peraltro affermato, a corollario della tesi sull'obbligazione letterale 'assoluta', che il consenso del debitore vi avrebbe avuto un rilievo minimo: sicché, nel caso il debitore avesse contestato di avere acconsentito all'annotazione del creditore, l'assenza di prova del consenso del debitore stesso avrebbe semplicemente messo il creditore in cattiva luce e la questione sarebbe stata risolta solo in base ad un giudizio sulla reputazione più o meno onorevole di ciascuna delle parti²³⁴. L'ipotesi richiede però cautela.

Può in effetti supporre che, nella fase in cui alle annotazioni creditorie non erano attribuiti effetti giuridici privatistici, il consenso prestato dal debitore venisse trascurato (se non addirittura neppure richiesto, in ambiti nei quali il rapporto tra le parti si giocava in termini di superiorità sociale o economica). Peraltro, gli effetti obbligatori della fattispecie venivano riconnessi a quanto compiuto da una sola delle parti, sicché la volontà creditoria era rappresentata come creatrice autonoma dell'obbligazione. Ed è vero, peraltro, che l'accordo delle volontà emerge come elemento necessario del contratto in un momento relativamente tardo della riflessione giuridica romana²³⁵.

Tuttavia, non appare probabile che un regime giuridico, così (almeno potenzialmente) vessatorio per i più deboli, sia sopravvissuto per un tempo eccessivo. Un aspetto appare,

²³³ Si veda nel Cap. 1 del presente testo la nt. 28.

²³⁴ Così I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 537-538: cfr. G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 122 ss., con posizione analoga ma meno radicale.

²³⁵ Nella nota enunciazione di Pedio in D. 2.14.1.3 (Ulp. 1. 4 *ad ed.*):... *ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem*...

sotto questo profilo, di rilievo: nel caso (esposto in *Pro Roscio com.* 1.1) che il debitore fosse anch'egli tenuto alla redazione del *codex*²³⁶, la questione del consenso del debitore sarebbe emersa, per il creditore, in forma particolarmente delicata. Si badi infatti che, in tale ipotesi – seppure con la recezione nel *ius* del contratto letterale fosse stata conferita efficacia obbligatoria alla sola annotazione del creditore –, vi sarebbero stati due documenti aventi pari rilevanza pubblicistica (la cui redazione, da parte dei rispettivi titolari, avrebbe dovuto seguire le medesime regole rigorose). Ove il (presunto) debitore non avesse annotato il debito nel *codex*, la contraddizione insita nell'opposto contenuto dei due documenti non avrebbe potuto non avere rilevanza giuridica.

In questa direzione, la maggioranza della dottrina, pur ritenendo che la sola annotazione del creditore sia sufficiente a produrre l'obbligazione, risolve la relazione tra tale annotazione e *iussum* del debitore nel senso che, ove il debitore avesse negato di essere tenuto, la prova del *iussum* avrebbe comunque dovuto essere fornita dal creditore²³⁷ o mediante la simmetrica annotazione del debitore – tra gli *accepta* – nel proprio *codex*, o anche in altro modo (mediante testimoni o mediante una dichiarazione proveniente dal debitore, ad esempio); e di tali prove vi è testimonianza nelle fonti letterarie e archeologiche²³⁸.

Sul tema del *iussum* del debitore, la stessa *Pro Roscio com.* offre una testimonianza:

²³⁶ Non tutti i cittadini romani lo erano: si veda *supra* nt. 25.

²³⁷ Così G. APPERT, *Essai sur l'évolution du contrat littéral*, cit., 624; V. ARANGIO-RUIZ, *Les tablettes d'Herculanum*, in RIDA, 1, 1948, 16; C. St. TOMULESCU, *Der «contractus litteris»*, cit., 288; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., p. 287; BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., p. 77; C. A. CANNATA, *Qualche considerazione sui 'nomina transscripticia'*, cit., 634, 638-639.

²³⁸ Discussi esempi di *iussum* alla *transscriptio* sono contenuti in Cic., *ep. ad Att.* 15.20.4 (su cui si veda L. ZANDRINO, *Linguaggio giuridico e linguaggio amicale: Cicerone, Ep. ad Att. 15.20*, in *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del Professor Lelio Lantella (Torino, 22 marzo 2013)*, Napoli, 2014, 219 ss) ed *ep. ad fam.* 7.23.1 (su cui si veda EAD., *La delegatio, profili semantici*, cit., 179 nt. 154). Le tavolette di Ercolano n. III e X testimoniano la prassi di farsi rilasciare dal debitore un documento attestante il consenso prestato all'obbligazione: si vedano G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae herculanenses*, in «La parola del passato», I, 1946, 379 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Les tablettes d'Herculanum*, cit., 15 ss.; ID., *Testi e documenti. II. Tavolette cerate ercolanesi*, in «BIDR.», 53-54, 1948, p. 393 ss.; ID., *Le tavolette cerate ercolanesi*, cit., 116; critico in merito G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion*, cit., 124. Prova del consenso del debitore poteva altresì, secondo taluni, costituirsi mediante l'intervento dei *pararii*, soggetti che fungevano da intermediari o, forse, da semplici testimoni del contratto letterale, di cui attestavano il perfezionarsi nei propri libri contabili: si vedano in merito W. ERDMANN, *Über das nomina facera per tabulas plurium sive interpositis parariis*, in ZSS, 63, 1943, 396 ss.; R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im römischen Recht*, cit., 251 ss. (con ampio e diffuso esame dei testi e loro radicale contestazione); O. BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., 80-81.

Pro Roscio com. 1.1: Quod si ille suas proferet tabulas, proferet suas quoque Roscius. Erit in illius tabulis hoc nomen, at in huius non erit. 1.2. Cur potius illius quam huius credetur? Scripsisset ille, si non iussu huius expensum tulisset? Non scripsisset hic quod sibi expensum ferre iussisset? Nam quem ad modum turpe est scribere quod non debeatur, sic improbum est non referre quod debeas. Aequae enim tabulae condemnantur eius qui verum non rettulit et eius qui falsum perscripsit.

Cicerone, a difesa del suo cliente, menziona il fatto che l'annotazione del debito è assente dal *codex* di Roscio. Il rilievo non è esposto in termini strettamente giuridici, bensì morali: ossia, l'Arpinate non afferma che l'assenza di prova del *iussum* di Roscio implichi l'inesistenza dell'obbligazione (argomento che, sulla lite, avrebbe avuto un impatto del tutto risolutivo), bensì che il comportamento di chi annota ciò che non gli è dovuto nei propri libri è 'turpe'. Ciò, tuttavia, sembrerebbe essere dovuto al fatto che Cicerone valuti maggiore l'efficacia della comunicazione difensiva ove incentrata sull'etica anziché sul tecnicismo della legge²³⁹. La strategia ciceroniana, riguardo al punto, è dunque intesa a negare le ragioni dell'avversario Fannio, e anche a denigrarlo (in maniera certamente non lieve). Alla luce delle considerazioni già formulate, può infatti ritenersi che l'assenza di annotazione nel registro di Roscio costituisca un argomento di peso definitivo a favore dell'assistito di Cicerone²⁴⁰.

Complessivamente, il quadro che la *pro Roscio* offre della 'pecunia expensa lata' è per un verso ambiguo – come peraltro ci si deve aspettare da un'orazione difensiva intesa a confondere le ragioni dell'avversario – e per altro verso estremamente rivelatore di un istituto evidentemente appieno radicato nella realtà romana, ma purtuttavia ancora in evoluzione quanto ai suoi presupposti: presupposti che, come si vedrà ora, appaiono mutare ulteriormente nella narrazione gaiana.

²³⁹ Il tema dell'assenza di annotazione nel *codex* di Roscio rientra tra i primi argomenti difensivi proposti dall'Arpinate. Se ne potrebbe dunque desumere che esso rientri tra gli argomenti considerati più rilevanti (insieme agli ultimi), ma l'analisi della struttura retorica delle orazioni ciceroniane (e di questa in particolare) è assai discussa: si vedano J. AXER, *The Style and the Composition of Cicero's Speech*, cit., 5 ss.; W. STROH, *Taxis und Taktik*, cit., 7 ss.

²⁴⁰ Può altresì ragionevolmente supporre che tale assenza costituisca un argomento utile anche a negare qualunque valenza probatoria dell'annotazione di Fannio rispetto ad una (possibile) *stipulatio*. Si vedano *supra* le ntt. 222 e 223.

3.3. Il contratto letterale in Gaio

3.3.1. La 'transscriptio' in Gaio: il testo

Il contenuto del testo gaiano in tema di contratto letterale (contratto che Gaio chiama *transscriptio*) si articola in una breve serie di paragrafi, che si riportano insieme per comodità di lettura:

3.128. *Litteris obligatio fit veluti in nominibus transscripticiis. Fit autem nomen transscripticium duplici modo, vel a re in personam vel a persona in personam.* 129. *A re in personam transscriptio fit, veluti si id, quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tulero.* 130. *A persona in personam transscriptio fit, veluti si id, quod mihi Titius debet, tibi id expensum tulero, id est si Titius te pro se delegaverit mihi.* 131. *Alia causa est eorum nominum, quae arcaria vocantur. In his enim rei, non litterarum obligatio consistit, quippe non aliter valent, quam si numerata sit pecunia; numeratio autem pecuniae rei facit obligationem. Qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligationem, sed obligationis factae testimonium praebere.* 132. *Unde non proprie dicitur arcariis nominibus etiam peregrinos obligari, quia non ipso nomine, sed numeratione pecuniae obligantur; quod genus obligationis iuris gentium est.* 133. *Transscripticiis vero nominibus an obligentur peregrini, merito quaeritur, quia quodam modo iuris civilis est talis obligatio; quod Nervae placuit. Sabino autem et Cassio visum est, si a re in personam fiat nomen transscripticium, etiam peregrinos obligari; si vero a persona in personam, non obligari.* 134. *Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirografis et syngrafis, id est, si quis debere se aut daturum se scribat, ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat. Quod genus obligationis proprium peregrinorum est.*

Il contenuto della trattazione gaiana può essere riassunto come segue:

- non si fa cenno dell'*obligatio litteris* assoluta; in suo luogo, sono menzionate due forme specifiche di contratto letterale: la *transscriptio*²⁴¹ *a re in personam* e la *transscriptio a persona in personam*;
- non si fa cenno del fatto che tali *transscriptiones* debbano essere necessariamente annotate entro il *codex accepti et expensi*;
- non si fa cenno del fatto che le due forme di *transscriptio* diano luogo a *novatio*;
- sono menzionate, quale oggetto della *transscriptio a re in personam*, le sole obbligazioni da compravendita, da locazione e da società;
- la *transscriptio a re in personam* è oggetto di *ius controversum* – dice Gaio – riguardo alla sua fruibilità da parte dei *peregrini*: fruibilità ammessa dai Sabiniani, ma negata dai Proculiani.

3.3.2. Il contratto letterale in Gaio: tracce di un'evoluzione diacronica

Dalla rapida enunciazione *supra* effettuata, emerge che, tra il contratto letterale come descritto da Gaio e il quadro del medesimo istituto che emerge dalla lettura della *pro Roscio com.*, due sono i principali profili di differenza.

In primo luogo, come si è osservato, nell'obbligazione letterale di età ciceroniana l'effetto obbligatorio della scrittura si produce in ragione della mera annotazione dell'*expensum* nel *codex*, annotazione svincolata dalla necessaria preesistenza di altra obbligazione e dalla finalità novativa. Nella narrazione gaiana, invece, il contratto letterale è esplicitamente ammesso nelle due sole forme della *transscriptio a re in personam* e *a persona in personam*, il che esclude che la mera annotazione contabile possa produrre obbligazione, ove non sostituisca altra obbligazione precedente²⁴² con

²⁴¹ Come emerge dalla ricerca su BIA/BTL, il termine '*transscriptio*' e il sintagma '*nomina transscripticia*' ricorrono esclusivamente nella narrazione gaiana: cfr. C. A. CANNATA, *Qualche considerazione sui 'nomina transscripticia'*, cit., 613 nt. 2. Come osserva il medesimo autore, '*expensilatio*' ricorre solo in Gell. *Noct. Att.* 14.2.7: cfr. E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, II, sv. '*Expensilatio*', p. 366. Per una ricognizione dei testi della giurisprudenza classica in cui compare l'uso del verbo '*transscribere*', si veda T. MAYER-MALY, *Transscribere*, in *Ars iuris. Festschrift Behrends*, Göttingen, 2009, 387.

²⁴² Nega il punto G. APPERT, *Essai sur l'évolution du contrat littéral*, cit., 639 ss., part. 642 e nt. 1, secondo il quale anche in Gaio l'obbligazione letterale sarebbe 'assoluta': lo studioso (che traduce il '*veluti*' in Gai. *Inst.* 3.128 come «per esempio») attribuisce infatti alla menzione delle due forme di *transscriptio* carattere meramente esemplificativo.

effetto atipicamente novativo ('atipicamente', poiché né Gaio né altra fonte menziona la *transscriptio* in relazione alla *novatio*, seppure la produzione di un effetto novativo appaia coerente con la struttura del negozio²⁴³).

In secondo luogo, Gaio tace sulla necessità che l'annotazione contabile debba essere effettuata all'interno del *codex accepti et expensi* a pena di inesistenza dell'obbligazione.

Tra Cicerone e Gaio, sembrano dunque essere intervenute rilevanti modifiche nella disciplina del contratto letterale: modifiche che, per un verso, hanno reso i presupposti dell'obbligazione meno rigidi (poiché non è più necessario che l'annotazione sia inserita nel *codex*) e che, per altro verso, hanno limitato il nascere dell'obbligazione stessa a due sole e specifiche ipotesi (*transscriptio a re in personam* e *a persona in personam*)²⁴⁴.

Le ragioni di ciò debbono verosimilmente rinvenirsi nella scomparsa dell'obbligo di tenuta del *codex* da parte dei cittadini romani, a cui si è accennato *supra*²⁴⁵: scomparsa riguardo alla quale non abbiamo purtroppo precise notizie, ma sulla quale dovettero influire l'avvento del Principato, il superamento dell'ordinamento timocratico, il mutare del regime di tassazione.

Ciò non poteva non riflettersi sul regime dell'obbligazione letterale, il cui radicamento nel *ius* doveva però essere troppo profondo perché essa venisse semplicemente a scomparire. Tuttavia, la perdita di riconoscimento delle *rationes* da parte del diritto pubblico significò una diversa rilevanza dei libri contabili, la cui corretta redazione non era più, per i singoli, né essenziale ai fini politici, militari ecc. propri dell'ordinamento timocratico, né fatta oggetto di controlli nella procedura censuaria. Da ciò derivava inevitabilmente un complessivo allentamento delle difese a tutela dei possibili debitori e una maggiore possibilità di abusi.

²⁴³ Sulle posizioni dottrinarie in merito, rinvio a L. ZANDRINO, *La delegatio, effetti giuridici*, cit., 74-76 nt. 121, 76-77 nt. 122, 77-78 nr. 123; si veda anche I. CREMADES, *El contracto literal*, cit., 546-547, 547 nt. 92.

²⁴⁴ La testimonianza gaiana in *Inst* 3.129 consente, grazie alla menzione di Sabino e Cassio, di dire che le due forme di *transscriptiones* dovevano già essere compiutamente emerse quali *species* del contratto letterale nel I sec. d.C.: ma appare ragionevole retrodatare tale emersione, che probabilmente era già compiuta in età ciceroniana.

²⁴⁵ Si veda il par. 1.2.3.

In questa prospettiva, il fatto che Gaio menzioni, quali forme di contratto letterale, le sole *transscriptiones a re in personam* e *a persona in personam*, può spiegarsi nel senso che tali forme, presupponendo un'obbligazione ad esse preesistente (dunque una già intervenuta relazione tra creditore e debitore), rendevano meno probabile che taluno venisse iscritto quale debitore a sua insaputa, e fossero dunque quelle rimaste maggiormente in uso. Il punto è evidente nel caso della *transscriptio a re in personam*. Nel caso della *transscriptio a persona in personam* (ove chi fosse 'uscito' debitore dalla fattispecie sarebbe stato soggetto diverso dal debitore originario), la maggiore tutela può ravvisarsi nella partecipazione al negozio del debitore originario, il quale, designando il nuovo debitore quale suo delegato²⁴⁶, lo poneva in relazione con il creditore, così operando, nei fatti, un controllo della vicenda giuridica.

Particolarmente interessante quanto all'evoluzione del contratto letterale appare poi, nella trattazione di Gaio, la disciplina illustrata quanto alla *transscriptio a re in persona*: essa – scrive il giurista – ha ad oggetto solo obbligazioni tipiche (*ex emptio causa aut conductionis aut societatis*: Gai. *Inst.* 3.129)²⁴⁷ ed è la sola forma di contratto letterale che sia considerata, seppure solo dalla scuola sabiniana, fruibile dai *peregrini* dal lato passivo (Gai. *Inst.* 3.133: '*Transscripticiis vero nominibus an obligentur peregrini, merito quaeritur*').

Il perché della tipicità delle obbligazioni oggetto di *transscriptio a re in persona* può essere chiarito aderendo ad una delle più note ipotesi interpretative formulate in merito, secondo la quale la *transscriptio a re in personam* avrebbe avuto ad oggetto le sole *obligationes bonae fidei*²⁴⁸ (come appunto sono quelle derivanti da compravendita,

²⁴⁶ In questo senso, si potrebbe leggere Gai. *Inst.* 3.130 nel senso che il *iussum* delegatorio ivi menzionato costituisca un necessario presupposto negoziale e, dunque, una ulteriore garanzia per chi esce debitore dalla fattispecie (che non può divenire tale senza l'autorizzazione del debitore originario). Il punto appare però incerto se raffrontato con la disciplina della *stipulatio* novativa del rapporto di valuta, ove il *iussum* delegatorio è superfluo: si veda L. ZANDRINO, *La delegatio, effetti giuridici*, cit., 33-34 nt. 61.

²⁴⁷ Salvo leggere l'elenco gaiano in senso esemplificativo e non tassativo: si veda M. KASER, *rec.* a G. Thielmann, *Die römische Privatauktion, zugleich ein Beitrag zum römischem Bankierrecht*, in ZSS, 79, 1962, 445, secondo cui l'elencazione gaiana in *Inst.* 3.129 non sarebbe esauriente, mancando da essa il mutuo e la *stipulatio*.

²⁴⁸ Così D. DAUBE, *Novation of Obligations Giving a bonae fidei iudicium*, in ZSS, 56, 1948, 94 = in ID., *Collected Studies in Roman Law*, I, Frankfurt a.M., 1991, 237, per il quale, però, la *transscriptio a re in personam* avrebbe prodotto un'*obligatio stricti iuris* non sostitutiva ma alternativa rispetto a quella *bonae fidei* (consentendo così al creditore di agire alternativamente in base ad entrambi i titoli).

locazione e società)²⁴⁹: esse, per mezzo della *transscriptio*, sarebbero state sostituite da una *obligatio stricti iuris*, consentendosi così al creditore di evitare l'*actio bonae fidei* nascente dall'obbligazione originaria²⁵⁰.

Collateralmente, il riconoscimento della fruibilità, da parte dei *peregrini*, della *transscriptio a re in personam* può essere posto in relazione proprio con la natura *iuris gentium* di compravendita, locazione e società²⁵¹.

Il contratto letterale, infatti, di per sé stesso appariva di stretto diritto: esso era stato ricompreso nel *ius* in quanto l'annotazione di credito da cui nasceva l'obbligazione era (originariamente) inserita nel *codex*, ossia in un documento contabile a valenza pubblicistica. L'obbligo di tenuta del *codex* gravava però (in quanto connesso alla procedura censuaria) sui soli cittadini romani, che conseguentemente erano i soli a poter fruire del contratto letterale.

Non doveva però essere infrequente il caso in cui il *peregrinus*, già precedentemente obbligatosi *bonae fidei* verso un cittadino romano, si accordasse per una dilazione nell'adempimento e da ciò nascesse la necessità di trasfondere l'obbligazione originaria in una nuova. La finalità avrebbe senz'altro potuto essere raggiunta attraverso una *stipulatio* novativa (e la *stipulatio* era fruibile dai *peregrini*): rispetto ad essa, però, la *transscriptio a re in personam* presentava il vantaggio di operare tra assenti (e l'assenza

²⁴⁹ In questa prospettiva, merita precisare che, seppure l'elenco gaiano in *Inst.* 3.129 sia evidentemente incompleto rispetto alla totalità delle fonti di *obligationes bonae fidei*, è tuttavia altrettanto evidente che i contenuti contrattuali (si pensi ad es. al mandato) delle fonti escluse sono tali che la necessità di una novazione delle stesse si pone, nella prassi, in maniera minima.

²⁵⁰ In proposito, può immaginarsi che la (possibile) negoziazione tra creditore e debitore in merito alla *transscriptio a re in personam* andasse nel senso che il debitore ottenesse una proroga del termine per l'adempimento in cambio del mutare dell'obbligazione da *bonae fidei* a *stricti iuris*.

²⁵¹ Taluni autori sottolineano invece come la narrazione gaiana relativa alla fruibilità o meno della *transscriptio a re in personam* da parte dei *peregrini* si incentri non già sul concetto di *ius gentium*, bensì su quello di *ius civile*. I. CREMADES, *El contrato literal*, cit., 532, interpreta il punto quale spia di una originaria difficoltà sistematico-giuridica a considerare la *transscriptio* quale fonte di obbligazione; in questo senso (p. 532 nt. 57), l'autore adombra un paragone tra l'*obligatio litteris* e le obbligazioni di buona fede, entrambe diffuse nella prassi e solo successivamente riconosciute dal *ius civile*. Diversamente, O. BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., 98 ss, part. 100-101, ritiene di desumere dalla trattazione gaiana una originaria distinzione, in età preclassica, tra un *ius civile* riservato ai soli cittadini romani e un *ius civile* inteso quale *Zivilisationsrecht*, esteso a tutti i *peregrini* presenti sul territorio della *civitas*: *Zivilisationsrecht* che si sarebbe poi trasfuso, in età classica, nel *ius gentium* (originariamente limitato al solo diritto naturale). Particolare la posizione di V. MAROTTA, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka*, V.1, 1996, 129 ss., secondo cui, alla base della fruibilità *iuris gentium* della *transscriptio a re in personam*, vi sarebbe ciò che lo studioso designa come "tutela *ex re tradita*", fondata sulla *datio rei*. Tale *datio* sarebbe stata riconosciuta quale causa obbligatoria *iuris gentium*: conseguentemente, l'autore individua in *emptio*, *conductio* e *societas* degli esempi di *dationes* con cause diverse.

poteva essere un'ipotesi non improbabile, nel caso di uno straniero)²⁵². In quest'ambito, dunque, la fruibilità del contratto letterale riservata ai cittadini creava un problema.

L'evoluzione successiva dovette essere determinata, ancora una volta, dal venir meno della rilevanza pubblicistica del *codex*, venir meno con il quale le ragioni per le quali il contratto letterale appariva fruibile solo dai cittadini furono verosimilmente percepite come meno stringenti. Il '*quodam modo*' con cui Gaio attenua la frase '*iuris ciuilis est talis obligatio*', sembra, in questo senso (e a prescindere da un possibile intento latamente denigratorio della posizione della scuola proculiana), esprimere una certa distanza rispetto ad una nozione senz'altro corretta ma, nel contempo, non più appieno rispondente alla realtà delle cose.

Ci si chiede peraltro se – sempre in ragione del venir meno della rilevanza pubblicistica del *codex* – non vi fosse ormai, ben oltre il cauto approccio innovativo sabiniano, uno spazio argomentativo per consentire ai *peregrini* di accedere alla fruibilità del contratto letterale anche dal lato attivo: ma è ragionevole ritenere che non vi fosse alcuna spinta economico-sociale a che tale accesso venisse riconosciuto. Nel mondo degli stranieri (sia nelle comunità straniere sul suolo italico, sia, in particolar modo, nelle province) v'era già una forma di obbligazione letterale, il chirografo, pressoché ovunque conosciuto²⁵³ e radicato nell'uso da epoca precedente la dominazione romana. La necessità di un altro strumento, peraltro culturalmente estraneo, poteva non essere avvertita. Diverso era per i Romani, che potevano preferire avvalersi, anche nei rapporti

²⁵² V'erano peraltro ulteriori differenze tra i due negozi: la *transscriptio* non poteva essere sottoposta a condizione, al contrario della *stipulatio* (*Vat. Frag.* 329 e D. 46, 4, 4: si veda anche O. BEHREND, *Das Litteralvertrag*, cit., 85 nt. 63.); inoltre, la *transscriptio* estingueva il solo rapporto di valuta e la preesistenza del rapporto di valuta era presupposto formale affinché il nuovo debitore potesse subentrare al primo (si vedano R. M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, cit., 12 ss.; e L. SOLIDORO, *Tassi usurari e giurisdizione*, in *Diritto e storia*, 7, 2008, pubblicato on line all'indirizzo <http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Solidoro-Tassi-usurari-giurisdizione.htm>); mentre la *stipulatio*, al contrario, poteva estinguere anche il rapporto di provvista (novando attivamente previo *iussum* del delegante si veda in L. ZANDRINO, *La delegatio, effetti giuridici*, cit., 33-34 nt. 61).

²⁵³ I limiti del chirografo (a cui veniva tradizionalmente riconosciuta, sotto il profilo del diritto romano, mera efficacia probatoria) sono stati recentemente riconsiderati da É. JAKAB, *Chirographum in Theorie und Praxis*, in *Römische Jurisprudenz. Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, Berlin, 2011, 275 ss.; e B. SIRKS, *Chirographs: Negotiable Instruments?* in *ZSS*, 133, 2016, 265 ss. Da entrambi gli studi emerge come la cessione del documento contenente il chirografo implicasse la cessione dei diritti ad esso relativi, soprattutto quanto alle azioni esercitabili in merito al debito dichiarato.

con i *peregrini*, di un istituto a loro già noto; e che ottennero, seppure nei limiti di un *ius controversum*, una risposta in tal senso.

Conclusioni

In merito a quanto finora enunciato, possono essere formulate alcune considerazioni di ordine generale.

Un primo punto di rilievo appare essere costituito dalla valenza pubblicistica del *codex*, valenza connessa alla sua origine censuaria. Ancorchè, come è emerso dall'analisi condotta, appaia improbabile che tale origine possa essere risalente all'età di Servio Tullio (come sostenuto da taluno autore), può ritenersi che la rilevanza assunta dal *codex* quale documentazione contabile sia (più o meno) contestuale al momento dell'effettivo instaurarsi dell'ordinamento centuriato nella sua forma compiuta (con la divisione in cinque classi), ossia intorno al III sec. a.C.

La connessione con la procedura censuaria e con il suo evidente carattere religioso, manifestantesi nel rito della *lustratio*, doveva originariamente comportare che, per qualche verso, la redazione del *codex* fosse investita di un'aura di sacralità. Una traccia di tale aura può ancora vedersi nella frase ciceroniana: “*illae [scil. tabulae accepti et expensi] perpetuae existimationis fidem et religionem amplectuntur*”.

Tradottasi in un profilo strettamente giuridico, il significato della originaria valenza pubblicistica sembrerebbe essersi esplicato essenzialmente in ambito probatorio: il *codex* “prova”, infatti, i debiti e crediti dichiarati nella *professio* avanti al censore in sede di “accertamento patrimoniale”. Questo spiega come le orazioni ciceroniane attestino variamente l'efficacia probatoria del *codex* (efficacia significativamente equiparabile a quella attestata nelle medesime orazioni quanto alle *tabulae publicae*), ove il *codex* costituisce prova salvo falso od omissione.

In questa direzione, può altresì ipotizzarsi che il valore negoziale riconosciuto (originariamente) ai contratti letterali annotati nel *codex* (e non in altre scritture contabili) derivi appunto dalla particolare connotazione pubblicistica (connotazione, dunque, di particolare solennità) che al *codex* veniva riconosciuta.

Il *codex* appare quale scrittura principe (redatta sulla base di scritture ausiliarie di varia natura) dotata di una natura autonoma rispetto ai libri contabili modernamente conosciuti. Esso accoglie indifferentemente entrate o uscite per contanti, crediti o debiti;

segue un ordine cronologico, ma consente di riassumere più poste aventi la medesima causa sotto un'unica voce; può anche accogliere poste espresse in valori non monetari, purchè (è ragionevole ipotizzare) queste concernano beni fungibili aventi un prezzo di mercato riconosciuto, in un sistema economico in cui la facile commutazione tra valore-merce e valore-denaro appare un elemento strutturale rimarchevole.

Ancorchè gli archivi archeologici rendano ormai evidente come l'accuratezza e l'attenzione ai dettagli fosse, quanto alla tenuta della contabilità in età romana, di livello assai più notevole di quanto talora ritenuto, e ancorchè l'esame dell'insieme dei documenti contabili romani presenti una complessità di tutto rilievo, né dai citati ritrovamenti né dalle fonti sembrano emergere elementi inoppugnabili che consentano di far risalire con sicurezza a tale età l'elaborazione del metodo della partita doppia.

Un problema può certamente sorgere, ove si consideri il *codex* come scrittura in (possibile) rapporto non solo con scritture ausiliarie a breve periodo d'esercizio (mensile o giornaliero: *adversaria*, *kalendaria*, *ephemerides*), magari anche "tematiche" (ad es. relative alle sole entrate/uscite per contanti), ma anche con scritture parallele (come quelle del *procurator*, o del figlio/schiavo a cui fosse affidato un peculio). Non è irragionevole chiedersi se nel mondo romano *codex* e scritture parallele (soprattutto nel caso in cui di queste fossero formalmente titolari soggetti diversi dal *pater*, come nei casi summenzionati del *procurator*, o del figlio/schiavo) abbiano mai operato come conti simmetrici secondo il metodo della partita doppia: ipotesi che non può essere scartata, pur in assenza di conferme attuali (come si è cercato di mostrare).

Diversi, rispetto a quelli del *codex accepti et expensi*, appaiono il ruolo e la funzione della contabilità argentaria.

L'emersione storica dell'attività degli *argentarii* sembra (a grandi linee) collimare con la prima monetazione romana, la compiuta realizzazione dell'ordinamento centuriato e la rilevanza pubblicistica assunta dal *codex*. Non può escludersi, in questo senso, che proprio la diffusione dell'attività bancaria abbia dato un impulso alla diffusione delle scritture contabili tra i privati.

Tale attività sembra però, per qualche tempo, essersi svolta al di fuori della sfera giuridica; e successivamente essere stata fatta oggetto di una disciplina specifica, di origine pretoria, incentrata proprio sulle *rationes argentarii*.

La giuridificazione (nell'ambito del diritto pubblico) del *codex accepti et expensi* sembra dunque precedere quella (pretoria) delle *rationes argentarii*. Il *codex* era però riservato ai cittadini romani. Ecco dunque che, per la fase più antica, se può supporre con qualche sicurezza che le scritture degli *argentarii peregrini*, comunque redatte, fossero al di fuori della sfera giuridica, ben più arduo è determinare quale fosse la natura delle scritture bancarie nel caso il cittadino romano esercitasse la professione di *argentarius*: se cioè questi, posto l'obbligo di redazione del *codex accepti et expensi*, dovesse necessariamente inserire nel *codex* le annotazioni relative ai propri clienti (con le difficoltà tecniche del caso, nascenti dalla commistione dell'aspetto contabile personale con quello professionale); se potesse invece (anche in relazione alla facoltà di redigere la scrittura secondo un criterio di raggruppamento tematico, che era in effetti previsto) limitarsi ad inserirvi il sunto dei guadagni derivanti da tale attività (magari redigendo contemporaneamente, per ragioni pratiche, scritture ausiliarie consistenti nell'insieme dei conti di ciascuno dei suoi clienti); o se – assai meno probabilmente, poiché vi oppongono ragioni di sistema relative alla disciplina del *codex* – semplicemente l'attività bancaria non rilevasse ai fini censuari (e dunque nulla di essa pertinesse al *codex accepti et expensi*). L'ipotesi intermedia, per quanto meramente congetturale, appare comunque la più persuasiva.

Successivamente all'editto *de argentariis rationibus edendis*, e all'elaborazione giurisprudenziale del suo contenuto, il concetto di *rationes argentarii* venne gradatamente a precisarsi e a distinguersi nettamente dal *codex*. Labeone individua in D. 2.13.6.3 un nucleo di attività bancarie tipiche, le cui relative operazioni contabili devono essere annotate nella *ratio*: per quanto è possibile comprendere, sotto questo profilo, la differenziazione rispetto al *codex* non sta nel tipo di posta (anche le *rationes argentarii* ammettono le entrate e le uscite in contanti, i debiti e i crediti, come il *codex*), bensì nel tipo di attività economico-negoziale che ne costituisce la causa, che dev'essere appunto bancaria. Questa focalizzazione sulle *rationes argentarii* si compie, peraltro, nella fase del Principato, contemporaneamente alla "scomparsa" (*rectius*, contemporaneamente all'inizio del processo di perdita di rilevanza pubblicistica) del *codex*.

Un ulteriore aspetto di interesse è costituito dal problema del contratto letterale ove annotato entro le *rationes argentarii*: pur in assenza di riscontri espliciti, può

ragionevolmente supporre che (non solo l'annotazione nel *codex*, ma anche) l'annotazione effettuata nelle *rationes* fosse rilevante. Infatti, seppure il riconoscimento ottenuto dalle *rationes argentarii* per via pretoria non comportasse il medesimo richiamo all'ambito sacrale implicato dalla valenza pubblicistica del *codex*, esso certamente attribuiva al contenuto delle *rationes* medesime una efficacia probatoria.

Sul punto, può aggiungersi che, come emerge da un'attenta analisi della *Pro Roscio com.*, solo per l'epoca più risalente il contratto letterale appare connesso al solo *codex accepti et expensi* e riservato ai cittadini romani, mentre già in età ciceroniana, e forse precedentemente, tale requisito formale sembrerebbe essere stato superato. Il quadro complessivo conduce a ritenere che anche l'annotazione nelle *rationes argentarii* potesse avere efficacia obbligatoria.

Peraltro, la medesima *Pro Roscio com.* offre spunti per supporre un'originaria configurazione del contratto letterale in termini di 'obbligazione letterale assoluta': un'obbligazione posta in essere dall'annotazione del solo creditore, astratta, senza necessità di previa dazione di denaro (analogamente alla *stipulatio*), nella quale l'emersione della volontà della controparte appare frutto di un processo difficile, che sembra compiersi piuttosto sul terreno probatorio che non su quello *ad substantiam*.

Ragioni storiche stanno verosimilmente alla base di tale squilibrio. Né gli *infra classem* né i *filiifamilias* erano tenuti alla redazione del *codex accepti et expensi*. Di fatto, i soggetti di condizione economica meno felice (più inclini all'indebitamento, quantomeno per piccole somme) non avevano modo di effettuare alcuna annotazione debitoria che fosse simmetrica rispetto a quella creditoria: il che, di fatto, enfatizzava formalmente la posizione dominante del creditore.

Ci si può peraltro chiedere perchè l'elaborazione giurisprudenziale non abbia assunto la volontà debitoria quale elemento perfezionatore del contratto. Certo, in origine, la rilevanza pubblicistico-sacrale del *codex* doveva rendere tale soluzione impraticabile. Per i debitori non tenuti alla redazione del *codex*, infatti, non vi era altra possibilità che esprimere la propria volontà al di fuori del *codex* stesso. In tal caso, però, si sarebbe dovuto attribuire pari valore a manifestazioni di volontà aventi forme differenti: una difficoltà non facilmente superabile, ove una delle manifestazioni avesse (come nel caso) valore sacrale.

L'esclusione della figura del debitore sembra permanere nel modello di rappresentazione gaiano, ancora incentrato sulla rilevanza dei soli atti del creditore: tuttavia, l'ambito applicativo della fattispecie si è notevolmente ristretto. Il contratto letterale descritto da Gaio è ormai solo più in uso nelle forme della *transscriptio a re in personam* e *a persona in personam* e sembra dunque sempre presupporre una finalità novativa.

Peraltro, nella narrazione gaiana un campo particolare di innovazione è costituito dalla *transscriptio a re in personam*, la cui probabile finalità di sostituzione delle *obligationes bonae fidei* (da compravendita, locazione e società) con *obligationes stricti iuris* sembra aver fornito la chiave di volta per il riconoscimento della (sia pur limitata e controversa) fruibilità della *transscriptio* ai *peregrini*.

Complessivamente, dal quadro del contratto letterale tra l'età ciceroniana e l'età di Gaio emerge un istituto per un verso rigido e per altro verso duttile, ove però gli aspetti di duttilità e rigidità appaiono mutare nel tempo, all'interno di una immagine contrattuale permanentemente incentrata sull'autonomia del creditore.